



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 1 FEBBRAIO 2010

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 13 NOVEMBRE 2009 - N. 11920** (1.5.0)  
Risultati del referendum consultivo per il mutamento delle circoscrizioni comunali di Rodano e Vignate, in provincia di Milano . . . . . 400

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2009 - N. 8/10971** (5.3.1)  
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli . . . . . 400

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 GENNAIO 2010 - N. 8/11020** (2.1.0)  
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico relative alle dd.gg. Sanità e Istruzione Formazione e Lavoro (l.r. 34/78 art. 49, commi 7, 3 – l.r. 35/97 art. 27 comma 12) . . . . . 401

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 GENNAIO 2010 - N. 8/11028** (2.2.1)  
Promozione di un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi idonei ad assicurare un'adeguata accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al Borgo storico annesso, in Comune di Varese (VA) . . . . . 403

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 GENNAIO 2010 - N. 8/11043** (5.1.3)  
Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse (art. 44, comma 1, lett. g) l.r. n. 26/2003 . . . . . 404

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 GENNAIO 2010 - N. 8/11050** (2.2.1)  
Modalità di partecipazione della regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, promosso dal sindaco di Pogliano Milanese (MI), per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Aree in fregio alla S.S. 33 del Sempione e alla S.P. 229» . . . . . 405

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### GIUNTA REGIONALE

#### Presidenza

**COMUNICATO REGIONALE 20 GENNAIO 2010 - N. II**  
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di dicembre 2009 . . . . . 406

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 GENNAIO 2010 - N. 343** (3.3.0)  
Integrazione «Elenco degli operatori che hanno presentato i Piani di intervento per la partecipazione all'avviso Dote Formazione - Successo formativo» e modifica della data per la richiesta di Dote (anno formativo 2009-2010). . . . . 407

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 GENNAIO 2010 - N. 347** (3.3.0)  
Modifiche e integrazioni all'avviso Dote Formazione - Successo formativo. . . . . 408

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 25 GENNAIO 2010 - N. 469** (3.3.0)  
Avvio attività – Dote Formazione - Successo Formativo – all'interno dell'Istituto Penale Minorile C. Beccaria . . . . . 409

1.5.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Partecipazione popolare  
5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette  
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità  
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri  
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

Anno XL - N. 23 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

**D.G. Sanità**

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 GENNAIO 2010 - N. 334</b> (3.2.0)	
Linee guida per la verifica dei requisiti degli stabilimenti di prodotti alimentari di origine animale che esportano verso Paesi terzi . . . . .	410
<b>CIRCOLARE REGIONALE 18 GENNAIO 2010 - N. I</b> (3.2.0)	
Chiusura dei flussi informativi di attività per l'anno contabile 2009. . . . .	423

**D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia**

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 DICEMBRE 2009 - N. 14540</b> (3.5.0)	
Dichiarazione di interesse culturale del carteggio Gabriele D'Annunzio - Luisa Baccara. . . . .	423
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 DICEMBRE 2009 - N. 14558</b> (5.3.5)	
Dichiarazione di interesse culturale dell'incunabolo <i>Petrus De Palude. Sermones quadragesimales thesauri novi</i> . Strassburg: [Printer of the 1483 «Vitas Patrum»], 1485. . . . .	424
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 DICEMBRE 2009 - N. 14559</b> (5.3.5)	
Dichiarazione di interesse culturale della raccolta documentaria di Ada Negri - Autografi, manoscritti, carteggi, lettere e documentazione varia . . . . .	424
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 DICEMBRE 2009 - N. 14560</b> (3.5.0)	
Dichiarazione di interesse culturale del libro Alessandro Manzoni, <i>I Promessi Sposi</i> , Milano, Vincenzo Ferrario 1825-1826 [ma 1827] . . . . .	428
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 DICEMBRE 2009 - N. 14561</b> (3.5.0)	
Dichiarazione di interesse culturale della cinquecentina Pietro Aretino, <i>I modi (Sonetti lussuriosi)</i> , con tavole di Marcantonio Raimondi su disegni di Giulio Romano, 1550-60 ca. . . . .	428
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 GENNAIO 2010 - N. 353</b> (3.5.0)	
Parziale rettifica, per mero errore materiale, dell'allegato A, del decreto dirigenziale d.d.s. n. 13080 del 3 dicembre 2009, avente ad oggetto «Approvazione della graduatoria dei progetti di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di musei di cui alla l.r. 12 luglio 1974, n. 39 e al d.d.s. 4 giugno 2009 n. 5552; assunzione dell'impegno di spesa di € 988.757,00 a valere sul capitolo 2.3.2.59.4524 bilancio 2009 e contestuale liquidazione di € 741.567,75». . . . .	429

**D.G. Agricoltura**

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 GENNAIO 2010 - N. 189</b> (4.3.2)	
Richiesta di registrazione della Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Formagèla Valseriana» - Parere richiesto dal MIPAAF ai sensi del d.m. 21 maggio 2007 . . . . .	435
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 GENNAIO 2010 - N. 506</b> (4.3.0)	
Autorizzazione, alla vendita e al trasporto delle piante sensibili ad <i>Anoplophora Chinensis</i> per i soggetti professionalmente impegnati, in regime di semplificazione, ricadenti nelle zone delimitate, per i quali non è richiesta l'emissione del passaporto delle piante . . . . .	438

**D.G. Industria, PMI e cooperazione**

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 22 GENNAIO 2010 - N. 436</b> (4.4.0)	
Approvazione del bando «Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all'estero» . . . . .	439
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 DICEMBRE 2009 - N. 14395</b> (4.4.0)	
Approvazione degli esiti dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Misura A - Investimento singolo» - XIX provvedimento . . . . .	445

**D.G. Qualità dell'ambiente**

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 NOVEMBRE 2009 - N. 11621</b> (5.3.1)	
Impegno e contestuale liquidazione a favore del comune di Rodano della somma di € 297.417,55, per la copertura delle spese sostenute e resisi necessarie per il mantenimento in funzione della messa in sicurezza di emergenza della falda idrica sottostante l'area delle discariche A, B e C nell'area Sisas di Rodano/Pioltello, previsto dall'Accordo di Programma, sottoscritto il 21 dicembre 2007, approvato con d.p.g.r. 10 gennaio 2008, n. 88 . . . . .	447
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 NOVEMBRE 2009 - N. 12236</b> (5.3.2)	
Impegno e contestuale liquidazione di € 46.200 a favore del Comune di Fiesse (BS), quale contributo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito di via Cavezzo, denominato Cave Rocca. Riferimento d.g.r. 15 luglio 2009, n. 9853 . . . . .	447
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2009 - N. 12280</b> (5.3.2)	
Comune di Lacchiarella - Interventi ambientali area ex Omar (Petrol Dragon) - Impegno e liquidazione della somma di € 115.000 per la realizzazione del progetto operativo di bonifica . . . . .	448
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 DICEMBRE 2009 - N. 14026</b> (5.1.0)	
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, del progetto di gestione produttiva dell'ATEo12, sito in località «Fontana Bruna» del comune di Monticelli Brusati (BS) . . . . .	448
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 DICEMBRE 2009 - N. 14380</b> (5.3.1)	
Diniego all'approvazione, del documento «risultati della caratterizzazione e dell'analisi di rischio dell'area «Cava Parravicini - F.lli Zia», sita nei Comuni di Bovisio Masciago e Varedo, per la parte di proprietà Baldan, ai sensi dei commi 4 e dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 . . . . .	453

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 DICEMBRE 2009 - N. 14391**

(5.3.1)

Autorizzazione alla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti dal «progetto esecutivo degli interventi integrativi di bonifica» per l'area interessata dallo sversamento dell'oleodotto 8 «Sannazzaro-Rho», ubicata nei Comuni di Abbiategrasso e Morimondo in provincia di Milano

453

**B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(BUR2010011)

**D.p.g.r. 13 novembre 2009 - n. 11920**

(1.5.0)

**Risultati del referendum consultivo per il mutamento delle circoscrizioni comunali di Rodano e Vignate, in provincia di Milano****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Visto l'art. 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 25, comma 2, e 53 dello Statuto regionale;

Viste la l.r. 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) e la l.r. 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni);

Visto il p.d.l. n. 359 «Mutamento delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Rodano e Vignate, in Provincia di Milano»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/827 del 24 marzo 2009, con la quale è stato stabilito di effettuare il referendum consultivo con il seguente quesito: «Volete che la porzione di territorio del comune di Rodano avente una estensione pari a mq 1500, identificabile nello stralcio planimetrico allegato al fig. 3 mapp. 92 e 101, sia distaccata dallo stesso ed aggregata al comune di Vignate?»;

Richiamato il decreto 22 settembre 2009, n. 9399 con il quale è stato indetto per il giorno di lunedì 19 ottobre 2009 il referendum consultivo per il mutamento delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Rodano e Vignate, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, della l.r. 29/2006;

Dato atto che la consultazione referendaria si è svolta presso gli uffici comunali;

Visto il verbale sottoscritto dai componenti dall'ufficio costituito per la consultazione:

1. Dott.ssa Patrizia Bellagamba – Presidente;
2. Signora Manuela Braga – Segretario di seggio;
3. Dott. Rosario Mignemi – Membro scrutatore;
4. Arch. Monica Varallo – Membro scrutatore.

Considerato che l'ufficio costituito per la consultazione referendaria ha proclamato i seguenti risultati:

- n. complessivo degli elettori: 8
- n. complessivo dei votanti: 7
- numero complessivo degli elettori che non hanno votato: 1
- voti attribuiti alla risposta affermativa (si): 7
- voti attribuiti alla risposta negativa (no): 0

**ORDINA**

la pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Formigoni

**C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

(BUR2010012)

**D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10971**

(5.3.1)

**Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli****LA GIUNTA REGIONALE**

Premesso che:

- con legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio», la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- il comma 1 dell'articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

- il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

- a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Visto che la Giunta regionale con provvedimento:

- in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 ha approvato la «Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS.

- in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, ha approvato la «Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351»;

- in data 26 febbraio 2009, atto n. 8/8950, ha approvato la «Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007);

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» pubblicato sul S.O. n. 24 alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008;

Constato che dalla lettura coordinata del testo del nuovo d.lgs. e delle norme regionali sono individuabili tre elementi di differenziazione riconducibili a:

- valutazione di assoggettabilità (articoli 5, comma 1 lettere a), m), n) e 12);
- termine di pubblicazione entro il quale presentare proprie osservazioni (art. 14, comma 3);
- pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata (art. 14, comma 1, e art. 17, comma 1);

Ritenuto opportuno sia alla luce del disposto di cui al citato d.lgs., che a seguito dell'esperienza in merito, recepire le indicazioni della normativa nazionale introducendo modifiche ed integrazioni volte a meglio esplicitare aspetti procedurali e di contenuto;

Preso atto altresì che le modifiche sopra esposte comportano la conseguente modifica degli allegati approvati con le deliberazioni della Giunta regionale 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420, 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, 11 febbraio 2009, atto n. 8/8950, come di seguito riportato:

**Allegato 1 – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – MODELLO GENERALE**

Allegato 1a - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT;

- Allegato 1b - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Documento di Piano - PGT piccoli comuni;
- Allegato 1c - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- Allegato 1d - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano Territoriale di Coordinamento del parco;
- Allegato 1e - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano di indirizzo forestale;
- Allegato 1f - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano ittico provinciale;
- Allegato 1g - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
- Allegato 1h - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano cave provinciale;
- Allegato 1i - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Programma di sviluppo turistico;
- Allegato 1l - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Accordo di Programma promosso dalla regione;
- Allegato 1m - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Programma Integrato di Intervento a rilevanza regionale - Accordo di Programma con adesione regionale;
- Allegato 1m bis - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Programma Integrato di Intervento senza rilevanza regionale;
- Allegato 1n - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano faunistico venatorio;
- Allegato 1o - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano di sviluppo locale - Leader;
- Allegato 1p - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione;
- Allegato 1q - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano di riordino irriguo;
- Allegato 3 - Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi e archivio documentale digitale della VAS;**
- Ritenuto altresì di confermare gli allegati 2 e 4 approvati con la citata deliberazione in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420
- Allegato 2 - Raccordo tra VAS-VIA-VIC;
- Allegato 4 - Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale VAS;
- Ritenuto inoltre necessario alla luce delle attività in atto presso gli uffici della Giunta regionale predisporre ulteriori modelli riferiti a specifiche categorie di p/p, integrando l'allegato 1, con le lettere 1r, 1s, 1t:
- Allegato 1r - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Sportello Unico;
- Allegato 1s - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piani delle riserve;

Ritenuto infine opportuno approvare un nuovo allegato che disciplina la modalità di partecipazione al procedimento di valutazione ambientale di livello nazionale e interregionale:

Allegato 5 - Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di valutazione ambientale - VAS, nazionale e interregionale;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica i seguenti obiettivi operativi:

- 6.5.3.3 «Applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a piani e programmi»;
- 6.5.3.2 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, e del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, i nuovi allegati 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1l, 1m, 1m bis, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 3 e 5 come specificati in premessa, quale parte integrante della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentabilità (*omissis*) (1);

2. di confermare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, e del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 gli allegati 2 e 4 approvati con la citata deliberazione in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420;

3. di evidenziare che di norma si applica il modello generale (allegato 1), fatta eccezione per le categorie di piano o programma definite con specifico modello nella presente deliberazione o con successivo provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino possono essere consultati sul sito: [www.territorio.regione.lombardia.it](http://www.territorio.regione.lombardia.it).

(BUR2010013)

(2.1.0)

**D.g.r. 20 gennaio 2010 - n. 8/11020**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico relative alle dd.gg. Sanità e Istruzione Formazione e Lavoro (l.r. 34/78 art. 49, commi 7, 3 - l.r. 35/97 art. 27 comma 12)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Visto l'art. 27, comma 12 della l.r. 35/97 che autorizza la Giunta regionale a provvedere con deliberazione alle variazioni di bilancio per prelevare somme dai capitoli 7.4.0.3.253.4478 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» e 7.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» per la partecipazione finanziaria della Regione agli interventi previsti da programmi o progetti cofinanziati dall'Unione Europea;

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 29 luglio 2009 n. VIII/870 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2010»;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/10880 del 23 dicembre 2009 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti;

#### • Progetto europeo ALIAS

Visto il Regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Visto il Regolamento CE 1080/2006 del 5 luglio 2006, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR, ed in particolare l'articolo 14 relativo alla cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 della Commissione europea relativa al Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 4296 del 20 settembre 2007 che ha approvato il Programma Operativo «Spazio Alpino»;

Considerato che il Programma Operativo «Spazio Alpino» presenta una dotazione finanziaria FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) pari a € 97.792.311,00 e che è a carico dei singoli Stati membri la copertura, attraverso un cofinanziamento nazionale, degli ulteriori importi necessari a coprire la totalità delle risorse del Programma;

Vista la deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 e che garantisce la quota di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione (legge 183 del 1987) per tutti i programmi finanziati dai fondi strutturali così come descritti dal QSN;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 del giugno 2007 che include tra i programmi di cooperazione territoriale transnazionale, il programma «Spazio Alpino»;

Vista la d.g.r. 8/9144 del 30 marzo 2009 «Programma "Spazio Alpino 2007-2013"». Secondo bando: 20 ottobre 2008-9 aprile 2009. Approvazione delle proposte progettuali» ed in particolare l'allegato 1 che elenca i progetti a cui aderisce Regione Lombardia tra cui il progetto ALIAS «Alpine Hospitals Networking for Improved Access to Telemedicine Services»;

Visto il «Partnership agreement for the project "Alias"» tra Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità e i vari partner del progetto;

Visto l'Application Form del progetto ALIAS, siglato il 7 aprile 2009 dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità in cui, alla scheda 6 viene definito il costo totale del progetto in € 2.700.000,00, ed in particolare per Regione Lombardia vengono pianificati costi per € 640.000,00 di cui € 486.400,00 a carico dell'Unione Europea ed € 153.600,00 a carico dello Stato Italiano;

Vista la comunicazione del 18 giugno 2009 del Land of Salzburg in cui viene informata Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità dell'approvazione del progetto «ALIAS»;

Vista la nota della Direzione Generale Presidenza prot. A1.2009.0042853 del 16 marzo 2009, di autorizzazione per l'accesso al «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» che per il progetto ALIAS autorizza l'accesso al fondo per complessivi 55.000,00 euro e vista la successiva mail del 16 novembre 2009 in cui viene ulteriormente autorizzato un accesso al fondo per il medesimo progetto di € 5.500,00, per un totale di € 60.500,00;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2009.0037337 del 23 ottobre 2009, con la quale si richiede l'apposita variazione di bilancio secondo la seguente tabella:

Contributi in €	2009	2010	2011	2012	TOTALE
UE	17.341,67	181.789,00	177.343,33	109.926,00	486.400,00
Stato	5.476,00	57.407,33	56.002,67	34.714,00	153.600,00
Regione	1.500,00	23.000,00	22.000,00	14.000,00	60.500,00

Vista la delibera n. 10588 del 25 novembre 2009 in cui sono già stati appostati a bilancio gli importi relativi all'anno 2009, si dà adito alla variazione per gli anni 2010, 2011, 2012;

#### • Variazioni compensative

Considerato che la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ha richiesto, con nota n. E1.2010.0008041 12 gennaio 2009, di disporre, per l'anno 2010, all'UPB 2.1.1.2.406, «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità», le seguenti variazioni compensative

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
4629	Agevolazioni contributive per le assicurazioni sociali obbligatorie degli apprendisti artigiani	- € 23.608.277,76	- € 23.608.277,76
5315	Contributi alle famiglie per l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi	€ 11.608.277,76	€ 11.608.277,76
5461	Spese per il diritto dovere di istruzione e formazione	€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

### PROGETTO EUROPEO ALIAS

#### Stato di previsione delle entrate:

##### 2.1.181 Assegnazioni statali per progetti

7464 Assegnazioni dello Stato per il Programma Spazio Alpino 2007-2013 - Progetto ALIAS

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 57.407,33	€ 57.407,33	€ 56.002,67	€ 56.002,67	€ 34.714,00	€ 34.714,00

##### 2.2.188 Assegnazioni della CE per progetti

7463 Assegnazioni della UE per il Programma Spazio Alpino 2007-2013 - Progetto ALIAS

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 181.789,00	€ 181.789,00	€ 177.343,33	€ 177.343,33	€ 109.926,00	€ 109.926,00

#### Stato di previsione delle spese:

##### 5.1.5.2.258 Ricerca, innovazione e risorse umane

7465 Contributi della UE per il Programma Spazio Alpino 2007-2013 - Progetto ALIAS

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 181.789,00	€ 181.789,00	€ 177.343,33	€ 177.343,33	€ 109.926,00	€ 109.926,00

7466 Contributi dello Stato per il Programma Spazio Alpino 2007-2013 - Progetto ALIAS

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 57.407,33	€ 57.407,33	€ 56.002,67	€ 56.002,67	€ 34.714,00	€ 34.714,00

7467 Cofinanziamento regionale per il Programma Spazio Alpino 2007-2013 – Progetto ALIAS

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 22.000,00		€ 14.000,00	

#### 7.4.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari

4845 Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 23.000,00	- € 23.000,00	- € 22.000,00		- € 14.000,00	

### VARIAZIONI COMPENSATIVE

#### Stato di previsione delle spese:

#### 2.1.1.2.406 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità

4629 Agevolazioni contributive per le assicurazioni sociali obbligatorie degli apprendisti artigiani

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 23.608.277,76	- € 23.608.277,76	€ 0,00		€ 0,00	

5315 Contributi alle famiglie per l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 11.608.277,76	€ 11.608.277,76	€ 0,00		€ 0,00	

5461 Spese per il diritto dovere di istruzione e formazione

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

(BUR2010014)

(2.2.1)

#### D.g.r. 20 gennaio 2010 - n. 8/11028

**Promozione di un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi idonei ad assicurare un'adeguata accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al Borgo storico annesso, in Comune di Varese (VA)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- nel comune di Varese è presente il complesso monumentale e storico denominato «Santuario di Santa Maria del Monte» (Santuario in seguito), méta ogni anno di migliaia di pellegrini e di cittadini, attratti dalle bellezze monumentali ed ambientali dei luoghi, valorizzate anche dalla presenza dei percorsi inseriti nel Parco naturale Campo dei Fiori;

- in contiguità ai luoghi sacri si è sviluppato un insediamento abitativo (Borgo in seguito), istituito in Comune autonomo e successivamente (1927) integrato nel comune di Varese, che ospita residenti ed attività turistico-alberghiere;

- i luoghi e gli edifici facenti parte del Santuario, ricompresi nel Parco Regionale Campo dei Fiori, sono stati riconosciuti come Patrimonio dell'UNESCO; unitamente al Borgo, essi rappresentano un'eccellenza sia in profilo religioso, in quanto itinerario mariano tra i più noti ed affascinanti, sia sotto l'aspetto artistico, architettonico, naturalistico e paesaggistico;

- l'attuale dotazione di infrastrutture per la mobilità e di servizi di trasporto pubblico non garantisce un'adeguata accessibilità – pubblica e privata – al Santuario ed al Borgo, il che genera ricadute negative sulla ricettività turistica e limita le azioni di marketing territoriale del sito.

Preso atto che il Sindaco del comune di Varese, con lettera del 28 settembre 2009, prot. reg. S1.2009.0097407, ha chiesto alla Regione Lombardia di promuovere un Accordo di Programma riferito al tema dell'accessibilità al Santuario ed al Borgo, ipotizzando il coinvolgimento della Provincia di Varese e della Fondazione Paolo VI, oltre che dello stesso Comune di Varese.

Viste le lettere del Consorzio di gestione del parco regionale Campo dei Fiori, datata 9 dicembre a firma del Presidente, arch. Barra Giuseppe, e del Presidente della Provincia di Varese, ing. Dario Galli, pervenuta via fax in data 15 gennaio 2010 con le quali i suddetti Enti confermano l'adesione all'Accordo di Programma in oggetto.

Ritenuto:

- di promuovere un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione degli interventi idonei al superamento delle criticità sopra descritte e delle più efficaci modalità per la loro progettazione e realizzazione;

- di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma:

- Regione Lombardia;
- Comune di Varese;
- Parco Regionale Campo dei Fiori;
- Provincia di Varese;

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della programmazione negoziata regionale, ed in particolare l'art. 6 in materia di Accordi di Programma, nonché il r.r. n. 18 del 12 agosto 2003;

- il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, e il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2010, approvato con d.c.r. del 29 luglio 2009, n. VIII/870;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

#### Delibera

1. Di promuovere, ai sensi della l.r. 2/2003, un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi idonei ad assicurare un'adeguata accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al Borgo storico annesso, superando l'attuale carenza di infrastrutture per la mobilità e di servizi di trasporto pubblico.

2. Di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo:

- Regione Lombardia;
- Comune di Varese;
- Parco Regionale Campo dei Fiori;
- Provincia di Varese.

3. Di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2.

4. Di dare mandato alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di individuare le modalità per predisporre gli approfondimenti di carattere tecnico-scientifico che il Comitato per l'Accordo di Programma riterrà opportuni.

5. Di dare atto, sin d'ora, che al procedimento potranno intervenire eventuali altri soggetti al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma.

6. Di dare atto altresì che il Presidente della Giunta regionale procederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare all'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione.

7. Di stabilire che l'Accordo di Programma sia definito entro il 31 dicembre 2010.

8. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003.

9. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003, nonché sui siti web del comune di Varese, del Parco Regionale Campo dei Fiori e della Provincia di Varese.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010015)

**D.g.r. 20 gennaio 2010 - n. 8/11043**

(5.1.3)

**Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse (art. 44, comma 1, lett. g) l.r. n. 26/2003****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, riguardante le funzioni della Regione relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

Rilevato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture, proponente il presente atto, che si verifica la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi generali stabiliti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

Ravvisata la necessità da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture di predisporre i criteri per la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26» - («allegato 1») - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Ritenuto inoltre da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture, di provvedere - al fine di consentire l'attuazione degli interventi sopracitati - all'assegnazione di risorse finanziarie, per il corrente anno, a favore delle Amministrazioni provinciali della Lombardia, quali Soggetti attuatori delle attività medesime;

Verificata la disponibilità finanziaria per l'attuazione delle sopracitate funzioni di cui alla l.r. n. 26/03, per la somma di € 600.000,00 - stanziati al capitolo di spesa 522 - UPB 6.4.6.2.146 del bilancio regionale per l'esercizio 2010;

Dato atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti ed Infrastrutture provvederà, ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei citati criteri, con successivi decreti:

- all'approvazione del bando per la presentazione delle domande da parte delle province lombarde per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. n. 26/03;

- all'assegnazione degli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2010, a favore delle province lombarde, in conformità ai criteri del bando;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

**Delibera**

richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate;

1) Di approvare i «Criteri per la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26» - («allegato 1») - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di stabilire per la realizzazione delle iniziative previste dal presente bando una disponibilità finanziaria totale pari a € 600.000,00 stanziati sul capitolo di spesa 522 - UPB 6.4.6.2.146, per l'esercizio 2010, da ripartire a favore delle province lombarde.

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

**ALLEGATO 1****Criteri per la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26****1. Obiettivi del Bando**

Migliorare le condizioni ambientali degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali.

**2. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria del presente bando per l'attuazione di interventi di tutela degli ambienti lacustri e fluviali, di cui al

richiamato art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. n. 26/03, è pari a € 600.000,00 per l'esercizio 2010, stanziati al capitolo 6.4.6.2.146.522.

**3. Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda le Province della Regione Lombardia.

**4. Tipologie di interventi ammissibili**

a) L'asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;

b) lo sfalcio, l'asportazione dal bacino e l'eliminazione delle macrofite dalle sponde lacustri, quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell'eutrofizzazione;

c) l'asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento, dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici;

d) l'asportazione e lo smaltimento di idrocarburi dalle superfici lacustri e fluviali;

e) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;

f) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;

g) l'asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinare;

h) programmi organici di riqualificazione di corpi idrici relativi ad aree di particolare pregio ambientale, biologico (parchi regionali, riserve naturali, zone umide, ecc.);

i) interventi da cui possono derivare benefici significativi ad ambienti lacustri e fluviali, (miglioramento della funzionalità acquatica dei corpi idrici, incremento della biodiversità, miglioramento della capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua, sostituzione di impianti arborei nelle zone di pertinenza dei corsi d'acqua, mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corpi idrici, conseguimento di benefici paesaggistici, creazione di ambienti acquatici di rilevante interesse naturalistico-scientifico, ecc.) da evidenziare in sede di predisposizione dei programmi medesimi;

j) interventi di riqualificazione relativi ad ambienti lacustri e fluviali, caratterizzati da elevate opportunità di carattere fruitivo, agricolo, ricreativo, culturale, turistico, ecc.

Le spese ammissibili sono riferite alle tipologie di interventi sopraelencate e, a titolo esemplificativo, possono essere così sintetizzate:

- spese direttamente sostenute (personale, acquisto e gestione mezzi, attrezzature e materiali);
- risorse trasferite a terzi (convenzioni, contratti, incarichi con Enti pubblici, Soggetti privati, ecc. per lo svolgimento di attività operative, attività di ricerca e di consulenza, ecc.).

Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dalla provincia

**5. Criteri di ammissibilità**

Possono essere finanziati programmi di interventi che rientrano nelle tipologie descritte al punto 4).

In particolare sono da considerarsi, ai fini del conseguimento degli obiettivi del bando, programmi, progetti e interventi connessi alla tutela di ambienti lacustri e fluviali, già oggetto di intese, convenzioni, ecc. tra le Province e altri Soggetti, finalizzati alla realizzazione di interventi conservativi riguardanti riserve naturali, parchi regionali, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ecc.

Gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2010, per la realizzazione delle previste attività, sono ripartiti alle province lombarde in conformità ai seguenti criteri:

- il fondo di € 600.000,00 - stanziato sul cap. 6.4.6.2.146.522 - è così ripartito:

- per l'80% in base a parametri geografici correlati al territorio delle province, secondo le percentuali indicate nella tabella sottoindicata;
- per il 20% alle province sul cui territorio insistono dei laghi, secondo le percentuali determinate sulla base delle superfici lacustri totali di ogni provincia, riportate nella tabella medesima.

Provincia	Codice beneficiario	% di riparto	Importo 80% (€)	Superfici lacustri (kmq.)	% relativa alle superfici	Importo 20% (€)	Totale (€)
BERGAMO	11601	15,235	73.128,00	23,64	4,305	5.166,00	78.294,00
BRESCIA	11602	13,49	64.752,00	238,1	43,359	52.030,80	116.782,80
COMO	11603	5,658	27.158,40	111,08	20,228	24.273,60	51.432,00
CREMONA	11604	10,625	51.000,00	0	0	-	51.000,00
LECCO	113958	3,112	14.937,60	60,13	10,950	13.140,00	28.077,60
LODI	114451	7,112	34.137,60	0	0	-	34.137,60
MANTOVA	11605	9,23	44.304,00	5	0,911%	1.093,20	45.397,20
MILANO	11606	12,681	60.868,80	0	0	-	60.868,80
PAVIA	11607	7,626	36.604,80	0	0	-	36.604,80
SONDRIO	11608	4,748	22.790,40	5,3	0,965	1.158,00	23.948,40
VARESE	11609	10,483	50.318,40	105,88	19,282	23.138,40	73.456,80
<b>TOTALE</b>		<b>100,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>549,13</b>	<b>100</b>	<b>120.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

Ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri del sopracitato bando, con successivi decreti del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture, si provvederà all'approvazione del bando ed all'assegnazione degli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2010, a favore delle province lombarde.

(BUR2010016)

(2.2.1)

**D.g.r. 20 gennaio 2010 - n. 8/11050**

**Modalità di partecipazione della regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, promosso dal sindaco di Pogliano Milanese (MI), per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Aree in fregio alla S.S. 33 del Sempione e alla S.P. 229»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 - e più precisamente il titolo VI capo 1 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, il 5° comma dell'art. 92 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che abbiano rilevanza regionale, la promozione da parte del Sindaco della procedura dell'Accordo di Programma prevista dall'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la deliberazione n. 33 del 16 luglio 2004, con la quale il consiglio comunale di Pogliano Milanese (MI) ha approvato il Documento di Inquadramento ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale;

Vista la nota n. 15148 del 21 dicembre 2009, con la quale il Sindaco del Comune di Pogliano Milanese (MI) ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Aree in fregio alla S.S. 33 del Sempione e alla S.P. 229», con l'insediamento di attività commerciali, terziarie e residenziali;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento è ubicato nella zona nord-est del Comune ed è delimitato ad ovest da un comparto artigianale, a nord dalla S.S. 33 e il Comune di Lainate, a est dalla S.P. 229 e a sud da aree libere ed ha una superficie territoriale complessiva di circa 67.579 mq;

Verificato che la proposta del PII comporta variante al vigente PRG per il cambio di destinazione d'uso da terziario a commerciale, terziario e residenziale, mentre restano invariate le volumetrie realizzabili;

Dato atto che la proposta di Programma Integrato di Intervento prevede, in particolare, la realizzazione di:

- circa 11.000 mq di superficie lorda di pavimento per edifici commerciali qualificabili come grande struttura di vendita;
- circa 3.086 mq di superficie lorda di pavimento per uffici, con volume pari a 10.183 mc;
- circa 2.485 mq di superficie lorda di pavimento per abitazioni, con volume pari a 8.200 mc;

Accertato che la proposta di PII è di rilevanza regionale in quanto ricadente nella fattispecie di cui alla lettera «c» del comma 5° dell'art. 92 della l.r. 12/2005;

Verificato che la realizzazione dell'intervento genera un fabbisogno di circa 38.793 mq. di standard di cui 18.289 mq di parcheggi pubblici;

Preso atto che l'intervento prevede circa 18.728 mq di aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico verificando pertanto i requisiti richiesti dalla vigente normativa e circa 10.953 mq per verde pubblico con la riqualificazione del bosco esistente, per un totale di 29.681 mq;

Rilevato che a fronte dell'incremento di valore venale dell'area di PII a seguito della variante urbanistica, stimata dall'Agenzia del Territorio in € 1.705.375,10, gli Operatori mettono a disposizione € 1.785.095 per la realizzazione di opere pubbliche, che il Comune di Pogliano Milanese individuerà in fase di definizione dell'Accordo di Programma;

Accertato che gli Operatori si impegnano a lasciare libera da edificazione la fascia di rispetto stradale di 30 metri lungo la S.S. 33 e la S.P. 229 e a cedere gratuitamente le aree necessarie alla realizzazione della Variante alla S.S. 33 nei tempi e modi dovuti;

Ritenuto pertanto opportuno partecipare all'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del Comune di Pogliano Milanese (MI);

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, art. 6, che disciplina la procedura riferita agli Accordi di Programma;

Vista la legge regionale 14/99 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Preso atto che le autorizzazioni inerenti le Grandi strutture di vendita sono soggette al procedimento disciplinato dal d.lgs. 114/98, dalla l.r. 23 luglio 1999 n. 14 e dai relativi atti programmatici ed applicativi, alla cui attivazione si rinvia ai fini della valutazione degli aspetti commerciali;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.5 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano»;

Visto il DPEFR 2010/2012 che specifica l'obiettivo operativo 6.5.5.2 «Iniziative di riqualificazione urbana. Programmi complessi (Accordi di Programma di rilievo urbanistico e territoriale, Programmi Integrati di Intervento, ecc. ...) ed edilizia bioclimatica»;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Pogliano Milanese (MI) per

l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Aree in fregio alla S.S. 33 del Sempione e alla S.P. 229», ai sensi del 4° comma dell'art. 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

2. di prendere atto che il Comune di Pogliano Milanese (MI) ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale interessato all'Accordo di Programma;

3. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunta dal Comune di Pogliano Milanese (MI);

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005 richiamati in premessa, che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei Rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Pilloni

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE

#### Presidenza

(BUR2010017)

**Com.r. 20 gennaio 2010 - n. 11**

**Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di dicembre 2009**

Si comunica che nel mese di dicembre 2009 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

#### LEGENDA

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
- S.O. = Supplemento Ordinario
- S.S. = Supplemento Straordinario
- Se.I. e C. = Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi
- Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
- Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

### DICEMBRE 2009

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
48	1/12	I S.S.	252
	2/12	Se.I. e C.	253
	2/12	Se.I.Bis	253
	2/12	II S.S.	254
	3/12	III S.S.	255
	4/12	IV S.S.	256
49	7/12	Se.O. + Se.O.Bis	257
	9/12	Se.I. e C.	258
	9/12	I S.O.	259
	9/12	II S.O.	259
	10/12	I S.S.	260
	10/12	II S.S.	260
	11/12	III S.S.	261
	11/12	IV S.S.	261
50	14/12	SEO	262
	14/12	I S.O.	263
	15/12	I S.S.	264
	15/12	II S.S.	264
	16/12	Se.I. e C.	265
	17/12	III S.S.	266
	17/12	IV S.S.	266
	18/12	V S.S.	267
	18/12	VI S.S.	267
51	21/12	Se.O. + Se.O.Bis	268
	21/12	I S.O.	269
	22/12	I S.S.	270
	22/12	II S.S.	270
	23/12	Se.I. e C.	271
	23/12	Se.I.Bis	271
	23/12	II S.O.	272
	24/12	III S.S.	273
	24/12	IV S.S.	273
	24/12	V S.S.	273
	52	28/12	Se.O. + Se.O.Bis
29/12		I S.S.	275
29/12		I S.O.	276
30/12		Se.I. e C.	277
30/12		II S.O.	278
31/12		III S.O.	279
31/12		II S.S.	280

**D.G. Istruzione, formazione e lavoro**

(BUR2010018)

(3.3.0)

**D.d.u.o. 20 gennaio 2010 - n. 343****Integrazione «Elenco degli operatori che hanno presentato i Piani di intervento per la partecipazione all'avviso Dote Formazione - Successo formativo» e modifica della data per la richiesta di Dote (anno formativo 2009-2010)****IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
AUTORITÀ DI GESTIONE**

Richiamati:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale

europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

- il Piano d'Azione Regionale (2007-2010), di cui all'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404;

- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 – FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

- il d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 «Modifiche ed integrazioni all'Allegato B «Manuale Operatore» del d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il Sistema Dote» e successive modifiche e integrazioni;

Visti:

- il d.d.u.o. del 17 novembre 2009, n. 12109 che approva l'avviso per la partecipazione alla Dote Formazione - Successo formativo e i relativi:

- l'Allegato A «Invito agli operatori a presentare Piani di intervento per i destinatari della Dote Formazione - Successo formativo (anno formativo 2009-2010)»;

- l'Allegato B «Avviso per la partecipazione alla Dote Formazione - Successo formativo (anno formativo 2009-2010)»;

- il d.d.u.o. del 21 dicembre 2009, n. 214275 «Elenco degli operatori che hanno presentato i Piani di Intervento per la partecipazione all'Avviso Dote Formazione – Successo formativo» (anno formativo 2009-2010);

Preso atto che il sopraccitato provvedimento per mero errore materiale risulta incompleto di alcuni piani di intervento presentati dagli operatori e/o di alcune Unità Organizzative;

Ritenuto di integrare le informazioni mancanti nell'elenco come segue:

<i>Denominazione operatore</i>	<i>Id operatore</i>	<i>Id U.O.</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>
LASER – SOCIETÀ COOPERATIVA	5874	134470	VIA CALLEGARI 11	BRESCIA	BS
CONSORZIO GARDA FORMAZIONE	181958	270533	LUNGOLAGO G. ZANARDELLI 36	TOSCOLANO MADERNO	BS
AFOL Nord ovest Milano	337168	354362	VIA MONTE GRAPPA 23	LIMBIATE	MB
AFOL Nord ovest Milano	337168	354368	VIA VARALLI 20	BOLLATE	MI
AFOL Nord ovest Milano	337168	354363	VIA CARLO ROMANÒ 39	CESATE	MI
COMUNE DI LEGNANO – CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	230862	239267	VIA RENATO CUTTICA 7	LEGNANO	MI
Centro Servizi Formazione Cooperativa Sociale	3558	5407	VIA RIVIERA, 23	PAVIA	PV
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL COMUNE DI VIGEVANO	163950	292140	VIA DEL POPOLO, 17	VIGEVANO	PV
Agenzia Formativa della Provincia di Varese	122076	132911	VIA FERRARIO, 3 – VIA STRAGLIATI, 6	GALLARATE	VA
Agenzia Formativa della Provincia di Varese	122076	132929	VIALE RIMEMBRANZE, 7	LUINO	VA
Agenzia Formativa della Provincia di Varese	122076	132971	VIA ALDO MORO, 1	TRADATE	VA
Agenzia Formativa della Provincia di Varese	122076	133064	VIA MONTE GENEROSO, 71	VARESE	VA
Agenzia Formativa della Provincia di Varese	122076	132990	VIA MONTE GENEROSO, 71/A	VARESE	VA

Ritenuto altresì di differire il termine iniziale per la richiesta di Dote attraverso il Sistema Informativo Regionale al 9 febbraio 2010, per consentire la risoluzione dei problemi tecnici nella predisposizione dei dispositivi;

Verificato che tale proposta è coerente agli indirizzi fissati negli atti di programmazione regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII legislatura regionale;

Decreta

1. di integrare le informazioni mancanti nell'elenco come segue:

<i>Denominazione operatore</i>	<i>Id operatore</i>	<i>Id U.O.</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>
LASER – SOCIETÀ COOPERATIVA	5874	134470	VIA CALLEGARI 11	BRESCIA	BS
CONSORZIO GARDA FORMAZIONE	181958	270533	LUNGOLAGO G. ZANARDELLI 36	TOSCOLANO MADERNO	BS
AFOL Nord ovest Milano	337168	354362	VIA MONTE GRAPPA 23	LIMBIATE	MB
AFOL Nord ovest Milano	337168	354368	VIA VARALLI 20	BOLLATE	MI
AFOL Nord ovest Milano	337168	354363	VIA CARLO ROMANÒ 39	CESATE	MI
COMUNE DI LEGNANO – CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	230862	239267	VIA RENATO CUTTICA 7	LEGNANO	MI
Centro Servizi Formazione Cooperativa Sociale	3558	5407	VIA RIVIERA, 23	PAVIA	PV

Denominazione operatore	Id operatore	Id U.O.	Indirizzo	Comune	Prov.
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL COMUNE DI VIGEVANO	163950	292140	VIA DEL POPOLO, 17	VIGEVANO	PV
Agenzia Formativa della Provincia di Varese	122076	132911	VIA FERRARIO, 3 - VIA STRAGLIATI, 6	GALLARATE	VA
Agenzia Formativa della Provincia di Varese	122076	132929	VIALE RIMEMBRANZE, 7	LUINO	VA
Agenzia Formativa della Provincia di Varese	122076	132971	VIA ALDO MORO, 1	TRADATE	VA
Agenzia Formativa della Provincia di Varese	122076	133064	VIA MONTE GENEROSO, 71	VARESE	VA
Agenzia Formativa della Provincia di Varese	122076	132990	VIA MONTE GENEROSO, 71/A	VARESE	VA

2. di differire il termine iniziale per la richiesta di Dote attraverso il Sistema Informativo Regionale al 9 febbraio 2010, per consentire la risoluzione dei problemi tecnici nella predisposizione dei dispositivi;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.dote.regione.lombardia.it](http://www.dote.regione.lombardia.it).

Il dirigente della U.O.  
autorità di gestione:  
Renato Pirola

(BUR2010019)

D.d.u.o. 20 gennaio 2010 - n. 347

Modifiche e integrazioni all'avviso Dote Formazione - Successo formativo

(3.3.0)

#### IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTORITÀ DI GESTIONE

Richiamati:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;

- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

- il Piano d'Azione Regionale (2007-2010), di cui all'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404;

- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007)5465 del 6 novembre 2007;

- il d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 «Modifiche ed integrazioni all'Allegato B «Manuale Operatore» del d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il Sistema Dote» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d.d.u.o. del 17 novembre 2009, n. 12109 che approva l'avviso per la partecipazione alla Dote Formazione - Successo formativo e i relativi:

- l'Allegato A «Invito agli operatori a presentare piani di intervento per i destinatari della Dote Formazione - Successo formativo (anno formativo 2009-2010)»;

- l'Allegato B «Avviso per la partecipazione alla Dote formazione - Successo formativo (anno formativo 2009-2010)»;

Dato atto che il sopracitato avviso persegue l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e formativa attraverso una serie di servizi atti a favorire l'ingresso, il mantenimento o il reingresso nei percorsi di istruzione scolastica di I o di II ciclo, compresi

i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, con destinatari di età compresa tra i 16 e i 19 anni e tra i 14 e i 16 anni;

Considerato che i destinatari dell'Avviso successo formativo possono essere titolari della Dote scuola per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale;

Preso atto che il Manuale Operatore - approvato con il d.d.u.o. del 6 novembre 2009 n. 11598 - dispone la possibilità di usufruire di una sola Dote nell'arco dell'anno solare;

Ritenuto di prevedere che i destinatari della Dote, di cui al d.d.u.o. del 17 novembre 2009, n. 12109, in considerazione delle finalità precipue di Dote successo formativo (contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa), ancorché eventualmente titolari della Dote scuola per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, possano:

- accedere ai servizi in essa previsti come specificati nella seguente tabella, rispettando il limite massimo di 100 ore nel caso dei Percorsi formativi personalizzati,

Servizi di elaborazione e realizzazione del PIP	Durata max (h)	Costo orario max (€)
Colloquio di accoglienza di I livello	1	0,00
Colloquio individuale di II livello	2	32,00
Definizione del percorso	2	32,00
Monitoraggio, coordinamento e gestione del PIP	4	32,00

Servizi	Durata (h)	Costo orario massimo (€)	Alternanza	
			Durata massima (%)	Costo orario massimo (€)
Percorsi formativi personalizzati	min 20 - max 100	6,61 CFP trasferiti	100	32,00 x 10% ore alternanza
		8,46 altri enti accreditati		
Creazione rete di sostegno	max 10	32,00		-
Coaching	max 10 ore/mese	32,00		-

- disporre di servizi programmati in orari differenti rispetto a quelli definiti nel Diario di bordo relativi al PIP della Dote assegnata nell'anno 2009 e non ancora tacitamente rinunciata;

Verificato che tale proposta è coerente agli indirizzi fissati negli atti di programmazione regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII legislatura regionale;

Decreta

di prevedere che i destinatari della Dote, di cui al d.d.u.o. del 17 novembre 2009, n. 12109, in considerazione delle finalità precipue di Dote successo formativo (contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa), ancorché eventualmente titolari della Dote scuola per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, possano:

- accedere ai servizi in essa previsti come specificati nella seguente tabella, rispettando il limite massimo di 100 ore nel caso dei Percorsi formativi personalizzati,

Servizi di elaborazione e realizzazione del PIP	Durata max (h)	Costo orario max (€)
Colloquio di accoglienza di I livello	1	0,00

Colloquio individuale di II livello	2	32,00
Definizione del percorso	2	32,00
Monitoraggio, coordinamento e gestione del PIP	4	32,00

Servizi	Durata (h)	Costo orario massimo (€)	Alternanza	
			Durata massima (%)	Costo orario massimo (€)
Percorsi formativi personalizzati	min 20 – max 100	6,61 CFP trasferiti	100	32,00 × 10% ore alternanza
		8,46 altri enti accreditati		
Creazione rete di sostegno	max 10	32,00		–
Coaching	max 10 ore/mese	32,00		–

- disporre di servizi programmati in orari differenti rispetto a quelli definiti nel Diario di bordo relativi al PIP della Dote assegnata nell'anno 2009 e non ancora tacitamente rinunciata;

1. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.dote.regione.lombardia.it](http://www.dote.regione.lombardia.it).

Il dirigente della U.O.  
autorità di gestione:  
Renato Pirola

(BUR20100110)

**D.d.u.o. 25 gennaio 2010 - n. 469**

**Avvio attività - Dote Formazione - Successo Formativo - all'interno dell'Istituto Penale Minorile C. Beccaria**

(3.3.0)

#### IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTORITÀ DI GESTIONE

Richiamati:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il Piano d'Azione Regionale (2007-2010), di cui all'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404;
- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;
- il d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 «Modifiche ed integrazioni all'Allegato B "Manuale Operatore" del d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il Sistema Dote» e successive modifiche e integrazioni;

Visti:

- il d.d.u.o. del 17 novembre 2009, n. 12109 che approva l'avviso per la partecipazione alla Dote Formazione - Successo Formativo e i relativi:

- l'allegato A «Invito agli operatori a presentare Piani di Intervento per i destinatari della Dote Formazione - Successo Formativo (anno formativo 2009-2010)»;

- l'allegato B «Avviso per la partecipazione alla Dote Formazione - Successo Formativo (anno formativo 2009-2010)»;

- il d.d.u.o. del 21 dicembre 2009, n. 214275 «Elenco degli operatori che hanno presentato i Piani di Intervento per la partecipazione all'Avviso Dote Formazione - Successo Formativo» (anno formativo 2009-2010);

- il d.d.u.o. del 20 gennaio 2010 n. 343 «Integrazione elenco degli operatori che hanno presentato i Piani di intervento per la partecipazione all'Avviso Dote Formazione - Successo Formativo» e modifica della data per la richiesta di Dote (anno formativo 2009-2010);

Preso atto che il sopracitato provvedimento procrastina l'apertura del sistema informativo al 9 febbraio 2010 anche per i soggetti ristretti presso l'Istituto Penale Minorile C. Beccaria di Milano;

Preso atto altresì della richiesta del direttore dell'IPM Beccaria in data 21 gennaio 2010 nella quale si sottolinea la necessità di un avvio immediato delle attività formative;

Considerata la situazione di grave emergenza creatasi all'interno dell'Istituto causata dall'impossibilità per i minori presenti di poter utilizzare il tempo di detenzione in maniera utile e proficua e quindi di garantire loro un'offerta trattamentale, così come richiesto dal dettato normativo;

Ritenuto quindi di dover rispondere positivamente a tale istanza;

Verificata la possibilità di poter dare avvio ai percorsi di formazione professionale utilizzando, per ogni allievo, l'allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che potrà essere perfezionato all'apertura del Sistema Informativo quando sarà operativo e che dovrà essere protocollato presso la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10 Struttura Politiche Integrate per la Persona;

Ritenuto di consentire l'avvio delle attività all'interno dell'IPM Beccaria a partire dalla pubblicazione del presente atto sul sito della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII legislatura regionale;

Decreta

1. di consentire l'avvio delle attività all'interno dell'IPM Beccaria a partire dalla pubblicazione del presente atto sul sito della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro;

2. di dare avvio ai percorsi di formazione professionale utilizzando, per ogni allievo, l'allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che potrà essere perfezionato all'apertura del Sistema Informativo quando sarà operativo e che dovrà essere protocollato presso la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10 Struttura Politiche Integrate per la Persona;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.dote.regione.lombardia.it](http://www.dote.regione.lombardia.it).

Il dirigente della U.O.  
autorità di gestione:  
Renato Pirola

**D.G. Sanità**

(BUR20100111)

**D.d.u.o. 20 gennaio 2010 - n. 334**

(3.2.0)

**Linee guida per la verifica dei requisiti degli stabilimenti di prodotti alimentari di origine animale che esportano verso Paesi terzi****IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA**

Visto il Regolamento (CE) n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visti gli accordi sottoscritti da alcuni Paesi terzi e la Comunità Europea nonché gli accordi bilaterali tra alcuni Paesi terzi e l'Italia che fissano le condizioni per l'esportazione di alcuni prodotti alimentari di origine animale dalla Comunità Europea o dall'Italia verso tali Paesi;

Viste le note, disponibili presso la D.G. Sanità, U.O. Veterinaria, con le quali il Ministero della Salute ha dato disposizioni in merito alle condizioni stabilite dagli accordi di cui sopra;

Visti i modelli di certificato sanitario concordati nell'ambito degli accordi tra alcuni Paesi terzi e la Comunità Europea e l'Italia;

Dato atto che la direzione Generale Sanità ha già fornito indicazioni in merito ai requisiti che devono essere posseduti dagli stabilimenti che esportano verso Paesi terzi e alle modalità di conduzione dei controlli ufficiali su tali stabilimenti;

Ritenuto di dover fornire alle ASL della Lombardia una raccolta organica delle principali disposizioni ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l'esportazione verso i Paesi terzi;

Vista la legge regionale 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

**Decreta**

1. Di approvare l'allegato A «Linee guida per la verifica dei requisiti degli stabilimenti di prodotti alimentari di origine animale che esportano verso Paesi terzi» che costituisce parte integrante al presente atto;

2. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O. veterinaria:  
Luigi Macchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**LINEE GUIDA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI  
DEGLI STABILIMENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI  
DI ORIGINE ANIMALE CHE ESPORTANO  
VERSO PAESI TERZI**

**1. Introduzione**

L'apertura ai nostri prodotti alimentari del mercato dei Paesi terzi, rappresenta al contempo una grossa opportunità e una sfida per il «sistema Italia». L'opportunità è ovviamente data dalla possibilità di espandere i mercati tradizionali di destinazione dei nostri prodotti promuovendone la conoscenza e il consumo. Le sfide riguardano, tra l'altro, la capacità del sistema di offrire quelle garanzie in campo igienico sanitario che i Paesi terzi destinatari chiedono di volta in volta per potere dare libero accesso ai nostri prodotti sui propri mercati interni.

È importante infatti sottolineare che con l'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), i singoli Stati accettano il principio generale secondo il quale non devono essere fraposte barriere al commercio delle merci (nella fattispecie dei prodotti agroalimentari) tra i Paesi firmatari, fatta salva la situazione in cui queste siano giustificabili sulla base di considerazioni di ordine sanitario e fitosanitario (accordo SPS). In questo caso, le misure di limitazione alla libera circolazione dovranno essere adeguatamente legittimate alla luce dell'analisi del rischio, dovranno essere scelte e attuate in modo da minimizzare gli ostacoli alla libera circolazione, dovranno essere giustificate alla luce della situazione sanitaria e fitosanitaria esistente nel Paese che ha intenzione di adottarle, non dovranno essere discriminatorie nei confronti delle merci provenienti da Paesi terzi e dovranno essere comunicate agli altri Paesi aderenti al WTO.

Fatta questa debita premessa, è chiaro che i requisiti igienico sanitari legittimamente adottati sulla base dell'analisi del rischio da un Paese possono essere fatti valere da questo quali requisiti essenziali al fine di permettere l'ingresso sul proprio territorio di derrate agroalimentari provenienti dall'estero, in base al principio secondo il quale un Paese può respingere all'importazione merci e derrate la cui introduzione, alla luce dell'analisi del rischio e ai sensi della normativa nazionale, comporti l'esposizione dei consumatori, degli animali o delle piante a un rischio inaccettabile.

I requisiti posti dai diversi Paesi terzi al fine di consentire il libero ingresso nei propri territori dei prodotti agroalimentari, possono essere oggetto di specifici accordi bilaterali tra il/i Paesi terzi verso i quali si vogliono aprire dei flussi di esportazione e, a seconda dei casi, l'Unione Europea, i singoli Stati Membri, le associazioni imprenditoriali o addirittura i singoli stabilimenti. Può anche accadere che uno stesso Paese terzo tratti le condizioni di esportazione per i diversi prodotti alimentari secondo procedure diverse a seconda dell'amministrazione alla quale l'autorità centrale del Paese terzo ha demandato le funzioni di controllo.

Gli accordi stipulati tra i Paesi terzi e l'Unione Europea o l'Italia portano in genere alla stesura di un modello di certificato sanitario di esportazione che riassume le garanzie richieste e le procedure per mezzo delle quali le stesse possono venire verificate. È da notare che in alcuni casi i modelli di certificato contengono rinvii a requisiti stabiliti dalla legislazione del Paese terzo che deve pertanto essere adeguatamente conosciuta dall'OSA e/o dal Veterinario Ufficiale chiamato a sottoscrivere il certificato. I modelli di certificato costituiscono parte integrante dell'accordo bilaterale e non possono essere modificati neanche in parte senza l'approvazione delle parti contraenti.

È importante sottolineare che l'Autorità competente (Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, ASL) è chiamata a garantire la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti da un Paese terzo solo nel caso in cui questi siano stati definiti nell'ambito di un accordo sottoscritto dall'Unione Europea o dal nostro Paese. Quando gli accordi siano stati trattati dal Paese terzo con le associazioni imprenditoriali nazionali o con i singoli impianti, l'Autorità competente, pur garantendo comunque l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa comunitaria e nazionale, non è chiamata a garantire gli ulteriori o diversi requisiti oggetto dell'accordo.

In generale, per quanto riguarda i prodotti di origine animale, i requisiti oggetto di accordo possono riguardare:

- la situazione zoonosaria dello Stato, della regione, dell'allevamento

vamento di origine degli animali e la localizzazione stessa dello stabilimento di lavorazione/trasformazione nel sono stati ottenuti i prodotti oggetto di esportazione;

- le caratteristiche strutturali degli impianti nei quali i prodotti di origine animale vengono lavorati, trasformati, confezionati e immagazzinati;
- le condizioni e i parametri del processo di trattamento e trasformazione al quale i prodotti sono sottoposti;
- i sistemi di gestione adottati per prevenire, eliminare o ridurre sino al livello accettabile definito i pericoli generici o specifici e i rischi connessi;
- i sistemi di controllo ufficiale da parte dell'Autorità centrale dello Stato o delle altre Autorità alle quali lo Stato ha delegato la competenza in materia di controllo ufficiale sulle merci oggetto di esportazione.

A queste grandi aree, possono affiancarsi requisiti specifici riguardanti, per esempio, il rispetto del benessere animale, l'origine e la tracciabilità delle materie prime, il divieto di utilizzo di determinate sostanze nell'allevamento degli animali o altri requisiti dettati da esigenze di polizia veterinaria, igienico sanitarie, culturali ecc. di cui alla normativa del Paese terzo interessato.

A seguito della sottoscrizione degli accordi, possono venire predisposte liste di stabilimenti che rispettano i requisiti concordati. Alcuni di questi elenchi, sulla base degli accordi con il Paese terzo interessato, vengono redatti e gestiti direttamente dal Paese esportatore (com'è, per esempio, nel caso della lista degli impianti abilitati a esportare carni e prodotti a base di carne negli USA o in Giappone). In altri casi gli elenchi sono redatti sulla base delle manifestazioni di interesse espresse dalle ditte e trasmesse dalle Autorità italiane, ma vengono approvati, pubblicati e gestiti direttamente dal Paese terzo, per cui le Autorità nazionali fungono esclusivamente da tramite, senza un potere diretto sulla gestione delle liste (com'è il caso della Federazione Russa).

I Paesi terzi firmatari degli accordi possono riservarsi, e di fatto si riservano, la possibilità di compiere verifiche ispettive *in loco*, anche preventive, al fine di valutare l'effettiva applicazione degli accordi riguardo ai metodi di controllo e sorveglianza e i requisiti degli stabilimenti.

## 2. Condizioni generali per l'esportazione

Le condizioni zoonitarie dell'area di origine degli animali e dei prodotti e i requisiti di processo dei prodotti di origine animale, a loro volta strettamente connessi alla situazione zoonitaria sia del paese esportatore sia dell'importatore, sono spesso al centro delle trattative con i diversi Paesi terzi e i certificati di esportazione contengono, di norma, un riferimento esplicito ai vincoli in materia che devono essere rispettati.

Gli aspetti relativi ai requisiti strutturali e operativi degli stabilimenti, come pure ai criteri di conduzione dei controlli ufficiali, sono per lo più un patrimonio già acquisito sia da parte degli OSA, sia da parte dei servizi deputati al controllo ufficiale a seguito dell'applicazione della normativa comunitaria redatta in accordo con quanto concordato a livello di *Codex Alimentarius*, per cui non dovrebbero rappresentare un problema.

Se questo è sicuramente vero da un punto di vista teorico, non ci si può nascondere come i principi stabiliti in modo condiviso al tavolo delle commissioni del *Codex*, e che avrebbero dovuto portare ad approcci uniformi alle problematiche in materia di sicurezza alimentare, siano spesso interpretati e applicati in modo differente, portando di fatto all'instaurazione di barriere commerciali tra Paesi o aree geografiche diverse.

È questo il caso delle misure per la gestione dei rischi in campo alimentare (procedure di prerequisite e HACCP) che vengono approximate in modo diverso nella UE, propugnatrice di un'applicazione «flessibile» in tema di igiene alimentare che tenga in considerazione le peculiarità delle imprese alimentari, e in un gruppo numeroso di Paesi (Canada, Usa, Messico, Uruguay, Brasile, Australia, Giappone, Corea del Sud, Repubblica Popolare Cinese) che, pur senza esplicitarlo, guardano alle modalità applicative delle misure di igiene alimentare codificate in maniera più rigida dall'FSIS statunitense come al modello di riferimento. Senza contare che esistono altri Paesi ancora, come la Federazione Russa, molto legati al «controllo di prodotto», che prediligono un sistema di prevenzione dei rischi alimentari sostanzialmente basato sul campionamento e sulla analisi delle materie prime dei prodotti finiti, confidando poco o nulla nelle procedure di gestione e di verifica dei processi.

A monte dei principi di gestione dei processi per assicurare la sicurezza alimentare, anche le scelte operate dai diversi Paesi in tema di livello di protezione atteso (ALOP - Appropriate Level Of Protection) possono portare a fissare livelli di rischio «accettabili», e conseguentemente requisiti sanitari per i prodotti oggetto di commercio, molto diversi da Paese a Paese (a solo titolo di esempio, mentre l'Unione Europea considera «accettabile» la presenza sino a 100 ufc/g di *L. monocytogenes*, altri Paesi, tra i quali gli USA, il Giappone, la Cina, l'Australia continuano a richiedere l'assenza di *L. monocytogenes* in 25 g. o in 125 g. di prodotto).

Rientrano tra le condizioni da tenere sotto controllo nell'ambito della gestione del rischio anche la situazione zoonitaria dell'area di origine degli animali e dei prodotti e, di conseguenza, i criteri di processo dei prodotti di origine animale necessari a prevenire il verificarsi di rischi in questo ambito. Le garanzie zoonitarie sono quindi spesso al centro delle trattative con i diversi Paesi terzi e i certificati di esportazione contengono, di norma, un riferimento esplicito ai vincoli in materia che devono essere rispettati. Anche in questo ambito, però, i dati epidemiologici e quelli relativi alla resistenza dei diversi agenti patogeni possono venire impiegati in modo strumentale per creare ostacoli, maggiori o minori, alla libera circolazione degli alimenti.

Si deve quindi prendere atto che attualmente convivono approcci alla sicurezza alimentare significativamente diversi e, di conseguenza, che i requisiti applicati nei Paesi dell'Unione Europea non sempre soddisfano quelli stabiliti da alcuni Paesi terzi, il che può portare, e di fatto ha portato, a risultati insoddisfacenti in sede di controlli condotti da ispettori e/o auditor di Paesi terzi nei Paesi Membri dell'Unione, e in Italia in particolare.

Questo, senza nascondere che i risultati insoddisfacenti di alcuni audit condotti da ispettori di Paesi terzi sul «sistema Italia» o su alcune sue componenti, siano dipesi sia dalla mancata conoscenza dei requisiti oggetto di verifica da parte degli operatori economici e degli organi di controllo, sia, quando questi erano sostanzialmente noti, da una loro inadeguata applicazione.

Si pone quindi il problema di assicurare che i responsabili degli stabilimenti (OSA) che inoltrano domanda di inserimento nell'elenco degli impianti abilitati a esportare verso un Paese terzo e il competente Servizio Veterinario, nel rispetto dei ruoli e delle competenze:

- posseggano una adeguata conoscenza degli accordi sulla cui base è consentita l'esportazione e, se del caso, della normativa di riferimento vigente nel Paese terzo in questione;
- siano in grado di assicurare e documentare l'effettiva, efficace e completa applicazione di tutti i requisiti, inclusi quelli in materia di controllo ufficiale, stabiliti conformemente al punto precedente;
- siano disponibili a sottostare alle verifiche condotte dalle Autorità del Paese terzo, dal Ministero della Salute e dalla D.G. Sanità.

A tal fine è necessario che sin dall'atto di presentazione da parte dell'OSA della domanda di inserimento nella lista degli stabilimenti abilitati a esportare verso un Paese terzo, il Servizio Veterinario territorialmente competente accerti la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo precedente, valuti e, se del caso, attesti la sussistenza dei requisiti richiesti e ne assicuri il controllo nel tempo.

I requisiti stabiliti per le esportazioni di prodotti alimentari di origine animale oggetto di accordo con alcuni Paesi terzi sono riportati nelle pertinenti note ministeriali alle quali si rimanda.

## 3. Procedure di pre-requisito, SSOP e HACCP

Le note ministeriali di cui al punto precedente, spesso elencano tra i requisiti necessari per esportare verso alcuni Paesi terzi la predisposizione e l'efficace applicazione di procedure SSOP e HACCP. Considerate, come detto, le diverse modalità di implementazione di queste procedure da parte di alcuni Paesi terzi, si è ritenuto necessario, con il presente documento, fornire indicazioni operative in merito a un approccio più strutturato alle procedure di prerequisite, comprese le SSOP (quest'ultime non specificamente previste dai nuovi regolamenti comunitari in materia di produzione igienica degli alimenti) e all'applicazione dei sette principi HACCP. Queste indicazioni sono dirette sia agli operatori economici del settore alimentare interessati, sia ai Servizi veterinari competenti per il controllo ufficiale sugli impianti che esportano.

Inoltre, considerato che tra le garanzie di cui si richiede la

sottoscrizione da parte del Veterinario Ufficiale viene alcune volte citato il rispetto delle normative sanitarie del Paese di destinazione delle merci, al fine di assicurarne la conoscenza, in Appendice si riporta un elenco di quelle attualmente disponibili in italiano o inglese.

Nel verificare la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nelle specifiche liste degli impianti abilitati a esportare verso Paesi terzi al fine di emettere il parere di competenza, e in sede di emissione dei certificati sanitari, i Servizi Veterinari procederanno alla valutazione degli stabilimenti, sulla base delle evidenze raccolte in sede di controllo ufficiale, alla luce delle indicazioni sotto riportate e degli eventuali specifici requisiti aggiuntivi stabiliti nell'ambito degli accordi bilaterali o conclusi tra la CE e il Paese terzo.

A tale scopo il veterinario ufficiale deve avere libero accesso a tutti i reparti e impianti, alla documentazione e alle registrazioni dello stabilimento. In qualsiasi momento il veterinario ufficiale rilevi un ostacolo alla conduzione dei propri controlli, deve interrompere l'attività di controllo, segnalare al responsabile della ditta il fatto e chiedere che tali ostacoli vengano rimossi. Se così non dovesse succedere, al di là delle misure da adottare ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, il veterinario ufficiale proporrà la cancellazione dello stabilimento dalla lista degli stabilimenti abilitati a esportare verso uno o più Paesi terzi, a seconda dei casi, in quanto verrebbero a mancare le condizioni in base alle quali lo stabilimento è o potrebbe essere iscritto nella lista.

Tutte le attività condotte dal personale addetto al controllo ufficiale presso gli stabilimenti che esportano verso Paesi terzi devono essere registrate: a tal fine lo strumento da utilizzare è il «modulo controlli» disponibile nel Sistema Informativo Veterinario.

## A) PROCEDURE DI PRE-REQUISITO

### Premessa

Ancora prima di prendere in considerazione gli aspetti generali di cui sotto, il responsabile dell'impianto che desidera esportare verso uno o più Paesi Terzi deve dimostrare di conoscere la **normativa di riferimento** del Paese in questione, con particolare riferimento a quegli aspetti che non sono considerati oggetto di equivalenza. La conoscenza e l'accettazione delle condizioni stabilite da un Paese terzo al fine di permettere l'esportazione di prodotti alimentari nel proprio territorio costituisce quindi il primo indispensabile pre-requisito che deve essere accertato da parte del Servizio veterinario competente al fine del rilascio del parere favorevole all'inserimento dell'impianto nella lista degli stabilimenti abilitati a esportare verso un Paese terzo e del certificato sanitario.

### 1. SOPs – Standard Operating Procedures (Procedure Operative Standard)

Tutte le attività da condurre nell'ambito dello stabilimento al fine di garantire il rispetto dei requisiti in materia igienico-sanitaria devono essere descritte in una procedura scritta che contenga le indicazioni operative (SOP) su come le cose debbano essere fatte. Le SOP possono quindi descrivere le modalità di conduzione di una fase della lavorazione, possono essere parte integrante di una corretta prassi igienica GHP o di una SSOP (vedi dopo). Le SOP possono servire a descrivere una attività di monitoraggio o di verifica a livello di un CCP nell'ambito di un piano HACCP, ma possono anche descrivere il modo corretto di impugnare un attrezzo o, nel caso in cui siano redatte a cura dell'Autorità Competente, di esecuzione di un controllo ufficiale.

In generale lo scopo delle SOP è quello di minimizzare o di eliminare le deviazioni e gli errori nelle normali attività aziendali assicurando al contempo che le diverse attività siano condotte in modo adeguato agli scopi.

Non esiste un obbligo specifico per quanto riguarda il tipo o il numero delle SOP che devono essere predisposte da una ditta. La dirigenza di ciascuna industria alimentare deciderà in piena libertà quali attività sia opportuno descrivere in una SOP al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, che devono comunque essere dichiarati.

In generale ciascuna SOP dovrebbe contenere le risposte alle seguenti domande:

- Perché deve essere fatto? (obiettivo)
- Chi lo deve fare? (definizione delle responsabilità)

- Come deve essere fatto? (istruzioni operative)
- Con che frequenza deve essere fatto? (e perché?)

Se del caso, nell'ambito di una SOP deve essere anche data una risposta alle seguenti domande:

- Quali sono i limiti e/o i criteri che devono essere rispettati nella mia attività al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo stabilito?
- Quali sono le azioni correttive da attuare quando le cose non dovessero andare come previsto e quali le misure preventive da condurre per evitare il ripetersi dello stesso tipo di NC? (vedi sotto).

Nel caso in cui una operazione debba essere svolta nel rispetto di una norma, nel redarre la SOP, dovranno essere tenuti in conto i limiti e i criteri imposti dalla norma.

## 2. SPS – Sanitation Performance Standards (SPS)

### 2.1 Predisposizione e implementazione delle SPS

Le SPS sono particolari procedure (SOP) che riguardano specificamente:

- La progettazione, la costruzione e la manutenzione dei fabbricati, degli impianti e, se del caso, delle attrezzature;
- La gestione degli spazi attorno allo stabilimento e la lotta agli animali infestanti;
- L'illuminazione;
- La ventilazione;
- L'approvvigionamento idrico;
- La gestione dei reflui e dei rifiuti;
- I servizi al personale (servizi igienici, spogliatoi);
- Le operazioni di pulizia e, se del caso, disinfezione;
- L'igiene e la formazione del personale.

Le SPS sono sovrapponibili alle procedure di prerequisito di cui alla normativa comunitaria.

In generale l'applicazione delle SPS dovrebbe garantire la prevenzione di «situazioni non igieniche» che potrebbero portare alla contaminazione dei prodotti.

Il mancato rispetto o l'inadeguatezza di una SPS non comporta di per sé la contaminazione diretta del prodotto. Il protrarsi di questa condizione può portare però alla contaminazione dei prodotti, per cui le misure di cui al punto precedente devono essere adottate entro i tempi necessari a prevenire l'instaurarsi di condizioni di rischio per i prodotti alimentari.

La responsabilità in merito alla corretta effettuazione delle SPS è in capo al responsabile dello stabilimento. Nel caso in cui il responsabile dello stabilimento abbia demandato a un soggetto terzo l'applicazione di una o più SPS (come nel caso in cui le procedure di lotta agli infestanti o di pulizia siano state appaltate ad una ditta esterna), dovrà essere in grado di dimostrare le modalità attraverso le quali mantiene il controllo delle operazioni e dei relativi risultati.

A seguito del rilievo di una carente applicazione della procedura o di un risultato insoddisfacente, il responsabile dello stabilimento o la persona da lui delegata deve adottare tutte le misure necessarie a

- risolvere la situazione di non conformità,
- prevenire qualsiasi rischio di contaminazione dei prodotti e
- il ripresentarsi del problema.

Il responsabile dello stabilimento deve documentare adeguatamente le modalità di applicazione delle SPS, comprese le misure adottate nel caso in cui siano rilevate carenze nell'applicazione delle procedure o risultati insoddisfacenti (azioni correttive).

### 2.2 Controllo ufficiale

• Il controllo ufficiale deve essere indirizzato alla verifica sia delle procedure documentate predisposte, sia della loro applicazione in campo (osservazione diretta dell'applicazione delle procedure e dei risultati raggiunti a seguito della loro applicazione) anche nel caso in cui le attività siano demandate a personale esterno alla ditta.

Il Veterinario ufficiale deve valutare, tenuto conto delle evidenze raccolte in sede di ispezione dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei processi ecc., l'adeguatezza, la corretta applicazione e l'efficacia delle procedure predisposte e applicate dall'OSA.

Per fare questo il Veterinario ufficiale deve avere libero accesso

a ogni parte dello stabilimento, a ogni documento predisposto e a ogni registrazione generata nell'ambito dell'applicazione delle procedure e può richiedere al responsabile dello stabilimento tutte le informazioni necessarie all'espletamento del proprio compito.

Nel caso in cui il veterinario ufficiale verifichi il mancato rispetto o l'inadeguatezza delle procedure o delle relative modalità applicative, deve richiedere al responsabile della ditta le opportune azioni correttive in modo da prevenire il verificarsi di situazioni che porterebbero a esporre i prodotti alimentari al rischio di contaminazione.

Le attività del veterinario conseguenti all'osservazione del mancato rispetto o dell'inadeguatezza di una SPS dipenderanno dalla sua valutazione circa il rischio di contaminazione dei prodotti.

Nel caso in cui il veterinario ufficiale reputi che sussista l'imminente rischio di contaminazione degli alimenti, deve fare adottare immediate misure di controllo della situazione, incluse, se del caso, misure per la gestione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti contaminati o a rischio di contaminazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 852/04. È fatta salva l'eventuale irrogazione, da parte dell'Autorità competente, delle sanzioni previste all'articolo 6, commi 5, 7 e 8, del d.lgs. 193/07.

Nel caso in cui, pur valutando l'assenza di un imminente rischio di contaminazione, il veterinario ufficiale dovesse rilevare il mancato rispetto di uno o più requisiti fondamentali stabiliti dal Paese terzo verso il quale la ditta vuole esportare, sospende la certificazione verso quel Paese sino a quando la ditta non provvede a ripristinare le condizioni previste negli accordi o nel certificato.

Tutte le attività condotte dal veterinario – verifica, supervisione, imposizione di misure correttive – e i relativi risultati devono essere adeguatamente documentate.

### 3. SSOP – Sanitation SOP (Procedure Operative Standard di Sanificazione)

#### 3.1 Generalità

Le SSOP sono particolari procedure (SOP) che descrivono:

- le attività di pulizia e sanificazione,
- le attività di monitoraggio e di verifica delle condizioni di pulizia e
- le eventuali azioni correttive da attuare nel caso in cui si rilevino condizioni di pulizia insufficienti

che devono essere condotte dalla ditta prima e durante le lavorazioni per prevenire la contaminazione diretta dei prodotti.

Le SSOP devono essere, come minimo, indirizzate alla pulizia, alla sanificazione e al controllo delle superfici destinate a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari.

Tra le superfici destinate a venire a contatto con gli alimenti vanno considerati, a titolo di esempio, i piani di lavoro e di appoggio, gli utensili e le superfici degli impianti che vengono a contatto con gli alimenti, le mani degli operatori come pure il vestiario dei lavoratori (i grembiuli, per esempio), se è ragionevole ritenere che gli stessi possano venire a contatto con gli alimenti.

Tra le superfici destinate a venire indirettamente a contatto con gli alimenti sono da ricordare le superfici che vengono toccate dagli operatori durante le normali operazioni di manipolazione degli alimenti (manici di attrezzi, interruttori e pulsanti vari, corrimano, ecc.).

Un caso particolare di superfici indirettamente a contatto con gli alimenti è costituito da quelle superfici sulle quali si può formare della condensa che può successivamente cadere sui prodotti alimentari sottostanti di cui si parla più avanti. Si ricorda al proposito che la prevenzione della formazione della condensa deve essere oggetto di misure specifiche nell'ambito delle SPS attraverso una adeguata progettazione e realizzazione dei locali e degli impianti e una sufficiente ventilazione (vedi anche Reg. CE n. 852/04, Allegato II, capitolo I, punto 2 lettera b), Allegato II, Capitolo II, punto 1, lettera c).

Nel caso degli impianti approvati per esportare carni e prodotti a base di carne negli USA, la contaminazione diretta di un prodotto alimentare non seguita dall'adozione immediata delle opportune azioni correttive da parte dello stabilimento (e, in secon-

da istanza, del servizio veterinario) costituisce un motivo di interruzione dell'audit da parte dell'ispettore FSIS e di «delisting» immediato dell'impianto.

#### 3.2 Predisposizione delle SSOP

La predisposizione e applicazione delle SSOP, non previste specificatamente dalla normativa comunitaria, costituisce un requisito per l'iscrizione e il mantenimento di uno stabilimento negli elenchi degli impianti abilitati a esportare verso numerosi Paesi terzi (USA, Giappone, Corea del Sud, Cina, Australia, Brasile, Messico, ecc.).

Le SSOP devono:

- essere indirizzate alle operazioni da condurre prima dell'inizio e nel corso delle lavorazioni: dovranno essere predisposti due documenti distinti, uno intitolato «SSOP preoperative» e uno «SSOP operative»;
- essere scritte;
- essere datate e firmate dal responsabile in capo dello stabilimento (la firma impegna il responsabile dello stabilimento all'attuazione di tutte le misure previste). Nel caso in cui le procedure di pulizia e disinfezione siano affidate ad una ditta esterna, anche il responsabile della ditta in questione deve firmare le procedure per conoscenza e accettazione;
- riguardare come minimo le superfici destinate a venire a contatto in modo diretto o indiretto con gli alimenti. Nel predisporre le SSOP dovrà essere prestata particolare attenzione alle superfici sulle quali può formarsi della condensa nei locali nei quali gli alimenti sono lavorati o conservati. Qualora non sia possibile evitare la formazione di condensa, queste superfici devono, in alternativa, essere pulite, disinfettate e monitorate giornalmente nell'ambito delle SSOP. La caduta di condensa da una superficie non sanificata e controllata giornalmente nell'ambito di una procedura SSOP implica la contaminazione diretta degli alimenti o delle superfici sulle quali la condensa dovesse cadere;
- indicare il responsabile della loro applicazione (conduzione delle attività di monitoraggio, di verifica e attuazione delle azioni correttive).

Le SSOP devono prevedere:

- la pulizia e la disinfezione con frequenza almeno giornaliera di tutte le superfici implicate, quando lo stabilimento è in attività. Se del caso frequenze maggiori possono essere stabilite nell'ambito delle procedure predisposte dall'impresa;
- il monitoraggio giornaliero dello stato di pulizia delle superfici interessate. Il personale che esegue il monitoraggio deve essere diverso da quello che ha condotto le operazioni di pulizia e sanificazione. Nel caso di stabilimenti, di reparti o di linee di produzione che non lavorano tutti i giorni della settimana, la frequenza delle operazioni sarà stabilita sulla base di quella con la quale vengono condotte le attività nello stabilimento, reparto o linea produttiva. In questo caso, è opportuno che, in sede di registrazione del monitoraggio (vedi sotto), sia specificata la non operatività dello stabilimento, del reparto o della linea in modo da dimostrare comunque il rispetto della quotidianità delle operazioni di pulizia e monitoraggio;
- la verifica periodica della corretta applicazione di tutte le procedure stabilite e della loro efficacia;
- la rivalutazione periodica delle procedure che deve comunque essere condotta a seguito di qualsiasi cambiamento nel layout dello stabilimento o dell'introduzione di nuovi impianti, linee, attrezzature (l'ampliamento dello stabilimento, l'abbattimento di una parete o l'introduzione di un nuovo impianto, possono comportare una variazione nelle condizioni di rischio che si vogliono tenere sotto controllo mediante l'applicazione delle SSOP, per cui queste vanno rivalutate al fine di assicurare la loro continua efficacia);
- la registrazione di tutte le attività condotte e dei relativi risultati.

Le SSOP preoperative sono dirette ad assicurare l'assenza di sporco visibile e la perfetta pulizia ottica delle superfici. Il controllo delle superfici, deve essere condotto dopo che le stesse sono state sottoposte a detersione e disinfezione, immediatamente prima dell'inizio delle lavorazioni. Nel caso in cui trascorrono più di 24 ore tra l'esecuzione del controllo (monitoraggio) e l'inizio delle lavorazioni, deve essere prevista la ripetizione del monitoraggio.

Le SSOP preoperative devono definire:

- le superfici incluse nelle SSOP,

- le modalità di esecuzione delle operazioni e
- la frequenza con la quale devono venire condotte le diverse attività. In linea di massima, mentre le operazioni di pulizia e disinfezione possono essere affidate ad una ditta esterna, il monitoraggio e la verifica delle SSOP, come pure l'adozione delle azioni correttive, dovrebbero essere gestiti direttamente dal responsabile dello stabilimento.

La normativa comunitaria, pur non nominandole, si riferisce alle SSOP operative trattando dell'«igiene delle lavorazioni». Le SSOP operative includono le operazioni di lavaggio, detersione e disinfezione degli impianti e delle attrezzature in corso di lavorazione, comprese quelle condotte tra un turno di lavoro e il successivo nel corso della medesima giornata o nelle pause di lavorazione. Le SSOP operative sono indirizzate pure ad assicurare il rispetto delle misure in materia di igiene del personale nel corso delle lavorazioni: modalità e frequenza di lavaggio e disinfezione delle mani e dei dispositivi di protezione personali e, se del caso, dell'abbigliamento, ecc.

La frequenza di esecuzione del monitoraggio delle SSOP operative, non essendo definibile, a differenza delle SSOP preoperative che devono essere condotte «prima dell'inizio delle lavorazioni», un momento cardine di riferimento, deve essere stabilita dall'OSA interessato.

Un capitolo specifico delle SSOP operative deve riguardare le procedure di risanamento da adottare nei casi di contaminazione diretta di un alimento (per es. nel caso di alimenti caduti al suolo o altrimenti contaminati) e agli interventi di pulizia e disinfezione delle attrezzature e degli utensili a seguito di una contaminazione accidentale degli stessi. Seppure non specificamente previsto dalle diverse norme, nella procedura devono essere definite e chiaramente indicate le responsabilità in merito alla esecuzione delle diverse attività e, se del caso, le modalità di esecuzione.

### 3.3 Monitoraggio

Il monitoraggio/controllo delle SSOP preoperative dovrà essere condotto prima dell'inizio delle lavorazioni e dovrà riguardare almeno tutte le superfici destinate a venire a contatto con gli alimenti e le modalità di applicazione delle procedure di pulizia. Le lavorazioni non possono iniziare prima che sia stato completato il monitoraggio, con esito favorevole, della SSOP, ovvero che siano state adottate le pertinenti azioni correttive e che le stesse siano state verificate e valutate favorevolmente. Nel caso di stabilimenti composti da più reparti nei quali le lavorazioni iniziano a orari diversi (per esempio un macello con annesso sezionamento), è possibile che i reparti già sottoposti a monitoraggio inizino le lavorazioni mentre il responsabile del monitoraggio conduce i propri controlli sulle altre parti dell'impianto non ancora in attività.

Il monitoraggio deve essere rivolto alla verifica dell'assenza di qualsiasi tipo di contaminazione visibile. Non esiste alcun margine di tolleranza quanto alle dimensioni, alla tipologia, alla estensione e alla frequenza delle contaminazioni. Il monitoraggio può essere condotto, se del caso, con l'ausilio di adeguate fonti di luce portatili o di altre attrezzature ritenute idonee.

Il monitoraggio/controllo delle SSOP operative dovrà riguardare tutti gli aspetti presi in considerazione nelle procedure e dovrà venire condotto nel rispetto della frequenza prevista.

Considerato che la registrazione dell'attività di monitoraggio delle SSOP e dei pertinenti risultati (vedi sotto) deve essere contestuale alla sua esecuzione, nel caso in cui lo stabilimento decida di condurre il monitoraggio delle SSOP operative «in continuo», le attività di registrazione devono essere condotte in modo continuativo. Non è pertanto possibile procedere alla registrazione delle osservazioni al termine del turno di lavoro o della giornata. Nel caso in cui venga definito un intervallo temporale nel corso del quale è previsto il monitoraggio delle SSOP operative (per esempio 30' al mattino e 30' al pomeriggio), è necessario che il periodo di osservazione vari nel corso delle giornate in modo da coprire tutto il tempo coperto dalle lavorazioni.

### 3.4 Verifica

Le SSOP devono essere periodicamente verificate ed eventualmente aggiornate per garantirne la continua efficacia. L'aggiornamento deve essere in ogni caso garantito a seguito di ogni cambiamento che interessi le strutture, gli impianti, gli utensili, i processi o il personale.

Le verifiche possono essere condotte a campione da parte di personale sovraordinato rispetto a quello che ha condotto il monitoraggio. L'attività di verifica riguarderà:

- lo stato di pulizia delle superfici individuate nelle SSOP (assenza di contaminazioni visibili);
- le modalità di conduzione delle procedure di pulizia (osservazione diretta per accertare il rispetto del protocollo previsto);
- l'attività di monitoraggio/controllo (osservazione diretta degli operatori mentre conducono il controllo);
- le registrazioni redatte dal responsabile del monitoraggio;
- le modalità di conduzione delle azioni correttive di cui al punto successivo.

Sempre che non siano specificamente previsti tra i requisiti stabiliti dal Paese terzo, nel qual caso devono essere seguite le pertinenti disposizioni, se la ditta decidesse di condurre anche delle verifiche di tipo microbiologico sulle superfici, le modalità e la frequenza di esecuzione dei campioni, i limiti di accettabilità e le azioni da condurre nel caso in cui tali limiti non siano rispettati devono essere definiti e giustificati nell'ambito della procedura stessa.

L'eventuale verifica dello stato igienico delle superfici a mezzo di esami di laboratorio non sostituisce la regolare verifica ispettiva che deve essere comunque condotta dalla ditta.

La frequenza e l'estensione delle attività di verifica dovranno essere tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi delle procedure. La frequenza e l'estensione delle verifiche possono variare in funzione degli esiti delle verifiche precedentemente condotte.

### 3.5 Azioni correttive (AC)

Nel caso in cui in sede di monitoraggio/controllo, di verifica o di supervisione da parte del veterinario ufficiale si rilevi una inadeguata applicazione delle SSOP, dovranno essere pianificate e attuate le opportune azioni correttive. Le azioni correttive dovranno essere dirette:

- alla gestione del prodotto venuto a contatto con le/a superfici/e non igienizzate/a (laddove presente) e quindi potenzialmente inquinato;
- al ripristino delle condizioni igieniche delle superfici interessate (Trattamento della NC);
- a prevenire il ripetersi della non conformità (Azione Preventiva). Quest'ultimo aspetto potrebbe comportare la rivalutazione e l'aggiornamento delle SSOP.

Il trattamento della NC - gestione del prodotto potenzialmente inquinato e ripristino delle condizioni igieniche delle superfici interessate - non esaurisce le azioni correttive.

Per quanto riguarda le azioni tese a prevenire il ripetersi della NC, si fa presente che mentre il trattamento delle NC potrebbero non essere significativamente differenti nelle diverse situazioni (lavaggio o accantonamento dell'attrezzatura la cui superficie è risultata non pulita), le azioni preventive differiscono in modo sostanziale a seconda della causa che ha portato alla NC e del tipo di NC rilevata (es. in alcuni casi per evitare che si ripresenti il problema sarà necessario un richiamo o un intervento formativo diretto agli addetti alle pulizie, in altri si dovrà procedere a interventi di manutenzione sugli impianti o delle attrezzature, in altri ancora si dovrà rimettere mano alle procedure, ecc.).

A seguito di ripetute non conformità dello stesso tipo, che potrebbero fare pensare a un processo non adeguatamente sotto controllo, l'efficacia delle AC va valutata e registrata. L'AC può ritenersi conclusa solo una volta che se ne sia dimostrata l'efficacia nel prevenire il ripetersi della stessa NC. In particolare l'avviso o il richiamo al personale preposto a seguito di una inadeguata applicazione delle SSOP non esaurisce le AC che si concludono con l'osservazione dell'efficacia degli interventi formativi adottati.

### 3.6 Registrazioni

Le attività di monitoraggio, verifica e supervisione, le azioni correttive intraprese, devono essere adeguatamente registrate su un apposito documento sul quale dovranno figurare:

- la data e l'ora (eventualmente l'intervallo di tempo) di esecuzione del controllo o di adozione dell'azione correttiva (si sottolinea come non sia plausibile che numerose osservazioni, misurazioni e/o attività avvengano esattamente allo stesso tempo, per es. non è possibile che si sia proceduto alla misurazione di tutti gli sterilizzatori di un grande macello alle ore 6.30, alcuni saranno stati controllati alle 6.30, altri alle 6.35, ecc.);
- la firma (o sigla) di chi ha eseguito i controlli,
- l'indicazione se si tratti di un controllo delle SSOP operative o preoperative,

- tutti gli elementi e/o processi analizzati e il relativo giudizio sugli stessi (adeguato/non adeguato),

- le eventuali NC rilevate con la relativa descrizione (non basta segnalare un tavolo sporco, è necessario specificare il tipo di sporco; non basta segnalare che un addetto non si è lavato le mani, bisogna specificare quale addetto) anche al fine dell'adozione e della successiva valutazione delle pertinenti AC,

- le azioni correttive adottate (chiusura della non conformità).

Per quanto riguarda le SSOP operative, dovrà essere documentato il controllo sul rispetto dei protocolli SSOP previsti in corso di lavorazione (es. frequenza e modalità di lavaggio delle mani, procedure di sanificazione delle superfici contaminate in corso di lavorazione, risanamento dei prodotti contaminati, corretto utilizzo degli sterilizzatori per la coltelleria, pulizia delle attrezzature impiegate e lavate in corso di lavorazione, ecc.).

Le registrazioni possono essere mantenute anche su file informatico, purché la ditta possa dimostrare che i file non possono essere modificati o corrotti senza lasciare traccia delle modifiche intervenute. Le registrazioni devono essere rese disponibili su richiesta del personale addetto ai controlli ufficiali (o degli auditors dei Paesi Terzi) in tempo utile ai fini della conduzione del controllo stesso.

Pur non essendo fissato un periodo minimo per il mantenimento delle registrazioni, si ritiene che la loro conservazione per 12 mesi costituisca una misura sufficiente.

Nell'esprimere un giudizio sull'adeguatezza dello stato igienico delle superfici o di una procedura adottata devono essere utilizzate solo espressioni del tipo «accettabile/non accettabile». L'utilizzo di giudizi intermedi (es. «discreto», «sufficiente», «marginale») sottintende la presenza di non conformità (che dovrebbero venire specificate e gestite) la cui presenza non permette l'espressione di un giudizio pienamente favorevole.

Nel caso in cui i controlli delle SSOP prevedano la misurazione di un determinato parametro (es. temperatura degli sterilizzatori a caldo), dovrà venire trascritto sui moduli di controllo il valore della misurazione effettuata, il punto dove è stata effettuata (es. n. dello sterilizzatore) e l'ora alla quale è stata effettuata la misurazione.

Oltre alle informazioni di cui si chiede la registrazione nel caso del monitoraggio, in caso di rilievo di NC devono essere registrate le AC con l'indicazione dell'azione adottata, dell'ora alla quale l'azione è stata adottata e della firma del responsabile che ha verificato la completezza e l'efficacia della AC. È possibile che la registrazione delle azioni correttive avvenga sul medesimo modulo utilizzato per documentare l'attività di monitoraggio e/o verifica.

La registrazione delle attività di applicazione e di monitoraggio delle SSOP deve avvenire su base giornaliera.

### 3.7 Controllo ufficiale

L'attività di controllo delle SSOP da parte del veterinario ufficiale dovrà seguire le linee e i criteri indicati per l'esecuzione della verifica da parte della ditta con l'aggiunta dell'attività di supervisione sulle attività di verifica condotte dall'industria alimentare. Pertanto il controllo veterinario dovrà riguardare:

- le SSOP scritte,
- le modalità applicative delle SSOP (controllo delle modalità applicative, dall'esecuzione delle pulizie, al monitoraggio, alla verifica e all'adozione delle azioni correttive),
- le registrazioni compilate dalla ditta in sede di monitoraggio, verifica e a seguito dell'adozione di azioni correttive,
- lo stato di igiene delle superfici coinvolte nelle SSOP,
- la rivalutazione periodica delle SSOP.

Nel caso in cui veterinario ufficiale rilevi delle non conformità per quanto riguarda la documentazione, l'applicazione o la registrazione delle SSOP, comunicherà e documenterà tali carenze al responsabile dell'industria alimentare che ha sottoscritto le SSOP, chiedendo allo stesso quali misure correttive intenda adottare.

Al pari di quanto previsto nel caso delle procedure SPS, qualora il responsabile dell'industria alimentare non voglia o non sia in grado di garantire il ripristino delle condizioni igieniche richieste, il veterinario ufficiale prende tutte le misure necessarie ad assicurare che nessun prodotto contaminato possa essere immesso sul mercato. Tali misure comprendono, se del caso, l'imposizione di procedure di pulizia e sanificazione, il sequestro dei

prodotti, dei locali, degli impianti e/o delle attrezzature che non rispettano gli standard igienici richiesti fintanto che non siano ripristinate le corrette condizioni igieniche, il rallentamento o la sospensione delle attività di lavorazione, la sospensione dell'attività di rilascio delle certificazioni sanitarie al fine dell'export, la proposta di decadenza dello stabilimento dalla lista degli stabilimenti abilitati a esportare carni o prodotti a base di carne nei Paesi terzi («delisting»). È fatta salva l'eventuale irrogazione, da parte dell'Autorità competente, delle sanzioni previste all'articolo 6, commi 5, 7 e 8, del d.lgs. 193/07 nel caso che vengano rilevate delle non conformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla pertinente normativa nazionale e comunitaria.

In ogni caso, quando, pur valutando l'assenza di un imminente rischio di contaminazione, il veterinario ufficiale dovesse rilevare il mancato rispetto di uno o più requisiti fondamentali stabiliti dal Paese terzo verso il quale la ditta vuole esportare sospende la certificazione verso quel paese sino a quando la ditta non provvede a ripristinare le condizioni previste negli accordi o nel certificato.

• Tutte le attività condotte dal veterinario - verifica, supervisione, imposizione di misure correttive - e i relativi risultati devono essere adeguatamente documentate.

## B) HACCP - HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT SYSTEM (Sistema di Analisi dei pericoli e punti critici di controllo)

### 1. Generalità

L'obbligo di predisporre e attuare un sistema di gestione dei pericoli basato sui principi del modello HACCP è sancito dall'articolo 5 del Reg. (CE) n. 852/04. Pertanto tutti gli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/04 devono avere predisposto un piano HACCP specifico per la propria realtà.

Il modello HACCP è intrinsecamente flessibile: non esiste un modello unico di piano HACCP, ma esistono dei principi sulla cui base ogni impianto deve redigere il proprio piano. Le linee guida per la predisposizione di piani di autocontrollo in materia igienico sanitaria, nelle industrie alimentari del settore delle carni (approvate in conferenza Stato regioni in data 13 gennaio 2005 in S.O. alla G.U. n. 32 del 9 febbraio 2005) possono costituire un utile strumento per la predisposizione del piano di autocontrollo in generale e per il piano HACCP in particolare.

Anche se non è ricompreso tra i principi che devono obbligatoriamente trovare applicazione nell'ambito delle procedure basate sul modello HACCP, è consigliabile la costituzione di un gruppo HACCP, nel quale trovino espressione, accanto al responsabile dell'industria alimentare, le diverse professionalità coinvolte nel processo. Il responsabile del gruppo HACCP dovrebbe essere una persona «formata» (deve quindi essere possibile dimostrare questa sua qualifica). Il gruppo deve riunirsi periodicamente e comunque ogni qual volta sia stata introdotta una modifica nel processo per procedere alla revisione del piano (art 5, comma 2, Reg. CE n. 853/04). I verbali delle riunioni del gruppo fanno parte integrante della documentazione HACCP. Il Veterinario ufficiale non fa parte del gruppo HACCP.

Il piano HACCP scritto deve essere datato e firmato dal responsabile in capo allo stabilimento (la firma impegna il responsabile dello stabilimento all'attuazione di tutte le misure previste). I moduli e le schede di cui si prevede l'impiego per la registrazione delle attività di monitoraggio, di verifica e di ogni altra attività condotta nell'ambito delle procedure definite dal piano HACCP fanno parte del piano e devono essere allegati a questo.

Il piano HACCP sarà inoltre firmato e datato dal responsabile in capo allo stabilimento:

- dopo ogni eventuale modifica e/o aggiornamento;
- almeno una volta all'anno a seguito della revisione annuale del piano.

Nel caso degli impianti approvati per l'esportazione di carni e prodotti a base di carne negli USA, l'incapacità o la non volontà da parte di uno stabilimento a sviluppare e applicare un piano HACCP conforme al 9CFR 417 può rendere il prodotto così ottenuto «adulterato» e potrebbe quindi comportare il «delisting» immediato dell'impianto.

### 2. L'analisi dei pericoli (primo principio HACCP)

Il primo passo consiste nell'analisi dei pericoli (un esempio concreto di analisi dei pericoli può essere trovato nelle linee guida per la predisposizione di piani di autocontrollo in materia

igienico sanitaria, nelle industrie alimentari del settore delle carni di cui sopra). L'analisi dei pericoli di cui al primo principio consiste in due processi distinti:

- l'identificazione dei pericoli che si ritiene abbiano la ragionevole probabilità di presentarsi e devono pertanto essere gestiti mediante opportune procedure di controllo;
- l'individuazione delle misure di controllo dei pericoli che si ritiene di dovere gestire nell'ambito delle procedure di autocontrollo.

L'analisi dei pericoli si avvale di due importanti strumenti: il diagramma di flusso e la scheda di prodotto. Entrambi sono funzionali all'analisi dei pericoli e devono essere predisposti dall'industria alimentare e resi disponibili su richiesta degli ispettori.

Per ciascun processo e prodotto (o per gruppi di prodotti omogenei) deve essere predisposto un diagramma di flusso che descriva tutte le fasi produttive che vedono il coinvolgimento della ditta (a partire dall'arrivo delle materie prime, alimentari e non, dei materiali ausiliari e di confezionamento, sino alla spedizione o consegna dei prodotti finiti, a seconda dell'organizzazione della ditta). Il diagramma di flusso deve prendere in considerazione le materie prime alimentari (es. carni, latte, caglio, spezie, additivi, acqua, altri ingredienti alimentari) e non alimentari (es. confezionamenti, imballaggi e altri materiali sussidiari), deve indicare chiaramente la direzione del flusso compreso il flusso di eventuali prodotti destinati alla rilavorazione e l'uscita dei sottoprodotti non destinati all'alimentazione (presenza delle frecce connettrici tra una fase e le successive).

La corrispondenza del diagramma di flusso con quanto effettivamente accade deve essere verificata in campo.

I CCP identificati (vedi sotto) debbono essere riportati sul diagramma di flusso con la numerazione loro attribuita e la specifica se si tratti di un CCP per la gestione di un rischio biologico, chimico o fisico.

La **scheda di prodotto** deve descrivere in modo sintetico il prodotto finito ottenuto presso lo stabilimento, indicando, come minimo, la denominazione, gli ingredienti, compresi gli eventuali additivi, l'utilizzo e i destinatari previsti (per esempio deve essere indicato se il prodotto è indirizzato alla totalità indistinta dei consumatori o a una particolare categoria di consumatori), le modalità di confezionamento (eventuale) e di conservazione, la durabilità, le modalità di consumo a livello di consumatore (es. alimento pronto al consumo, alimento da consumarsi previa cottura, affettatura, sbucciatura, ecc.). Le informazioni contenute nella scheda di prodotto potranno venire utilizzate in sede di analisi dei pericoli (per esempio nel caso di prodotti destinati al consumo senza subire un ulteriore processo di cottura potrebbe essere necessario prendere in considerazione il pericolo *L. monocytogenes*).

Sulla base del diagramma di flusso e tenendo conto delle caratteristiche riportate nella scheda di prodotto, per ogni fase del processo devono essere identificati i pericoli biologici (B), chimici (C) e fisici (F) che è ragionevole attendersi che si possano verificare. In assenza di indicazioni in merito da parte delle Autorità o degli ispettori del Paese terzo coinvolto, si ritiene che qualsiasi pericolo che in base ai dati della letteratura, alle informazioni provenienti da altre fonti «ufficiali» (per esempio dal sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi) o all'esperienza dello stabilimento (documentazione prodotta nel corso delle procedure di autocontrollo, reclami della clientela ecc.) si sia presentato nel prodotto in esame o in un prodotto del tipo di quello per il quale si sta conducendo l'analisi dei pericoli debba essere preso in considerazione. Devono quindi essere presi in considerazione i probabili pericoli derivanti dalle materie prime, dagli ingredienti, dalle fasi di lavorazione, di magazzinaggio e di distribuzione e dalle attrezzature.

Non rientra nell'analisi dei pericoli, e quindi non costituisce un obbligo per l'impresa, la valutazione del rischio connesso a ciascun pericolo o categoria di pericoli. Tutti i pericoli che abbiano la «ragionevole probabilità» di verificarsi, indipendentemente dal grado di rischio ad essi connesso, debbono essere gestiti nell'ambito delle procedure di autocontrollo (SPS, SSOP, HACCP).

Un elenco esemplificativo delle categorie di pericoli che devono essere presi in considerazione sono:

- tossine naturali (alcaloidi naturali, biotossine algali, micotossine ecc.);
- agenti microbici patogeni;

- agenti chimici (di origine ambientale, industriale, ecc.) tossici;
- residui di fitofarmaci e di agenti di protezione delle derrate agricole (es. antifungini);
- residui di agenti ad azione farmacologia (comprese le sostanze ad azione ormonale e antiormonale);
- agenti zoonotici;
- prodotti della decomposizione (amine biogene);
- parassiti;
- additivi o coloranti (utilizzo anche accidentale di composti non consentiti o utilizzo scorretto di composti consentiti);
- pericoli fisici (corpi estranei vulneranti, radiazioni, calore ecc.).

Il fatto che un pericolo abbia la teorica probabilità di presentarsi, non significa automaticamente che lo stesso debba venire gestito a livello di un CCP (vedi secondo principio HACCP):

- la ditta può giustificare (e documentare) le ragioni per le quali nel proprio stabilimento quel pericolo, preso in considerazione in base ai dati della letteratura, non ha la ragionevole probabilità di verificarsi (per es. la ditta ha citato tra i possibili pericoli la presenza di residui di farmaci nelle carni degli animali macellati, ma tenendo conto del contratto di filiera sottoscritto con gli allevamenti conferenti, dei controlli sistematicamente condotti sugli animali in allevamento, delle copiose analisi condotte nel corso degli anni, il gruppo HACCP esclude che il rischio «residui di farmaci» abbia la ragionevole probabilità di presentarsi);

- la ditta può giustificare (e documentare) come a seguito dell'applicazione delle misure di pre-requisito (SPS o SSOP) il pericolo in esame sia già adeguatamente gestito (per esempio la ditta ha citato tra i possibili pericoli la contaminazione da *L. monocytogenes*, ma può documentare come lo stesso pericolo venga correntemente gestito attraverso la conduzione sistematica delle SSOP).

Nel caso in cui il «gruppo HACCP» ritenga che uno o più pericoli, o categorie di pericoli, siano gestiti adeguatamente attraverso l'applicazione di una o più procedure di pre-requisito, queste devono essere richiamate in modo specifico, non essendo sufficiente il riferimento a generiche «buone prassi», «GMP» o «pre-requisiti».

La documentazione a sostegno delle scelte della ditta deve essere disponibile in occasione delle ispezioni. Si sottolinea come le lettere di garanzia prodotte dai fornitori di materie prime, per avere valore ai fini di escludere la ragionevole probabilità che un determinato pericolo non si presenti, debbano fare esplicito riferimento all'adesione da parte del fornitore stesso a procedure di gestione dei pericoli.

Nel caso in cui una stessa fase presenti più pericoli che ragionevolmente ci si aspetta che possano verificarsi, ciascun pericolo (per esempio *Salmonella spp.*) o gruppo di pericoli (per esempio enterobatteri patogeni) va discusso e gestito separatamente.

Per ogni pericolo che può ragionevolmente presentarsi (ovvero che è ragionevole attendersi che si possa verificare), devono essere identificate le opportune misure di gestione atte prevenirlo, eliminarlo o ridurlo ad un livello accettabile.

Laddove la normativa del Paese terzo, quella comunitaria o nazionale contengano un esplicito riferimento al livello minimo di garanzie che debbono essere assicurate (per esempio mediante la definizione del livello massimo accettabile di un contaminante in un alimento), la riduzione del pericolo al di sotto di tale livello risponde agli obiettivi del modello HACCP.

### 3. Identificazione dei Punti Critici di Controllo (secondo principio HACCP)

Nel caso in cui l'analisi dei pericoli dovesse portare a identificare dei pericoli che, pur avendo la ragionevole probabilità di presentarsi, non sono adeguatamente gestiti a mezzo delle procedure di pre-requisito, ci si deve porre il problema di come controllare tali pericoli mediante l'identificazione, all'interno del mio processo, di quei passaggi o fasi, chiamati punti critici di controllo (CCP), a livello dei quali è possibile operare un adeguato controllo dei pericoli non ancora gestiti adeguatamente.

Non è detto che un pericolo debba essere necessariamente gestito a livello della fase in corrispondenza della quale si verifica. Potrebbe anche essere controllato mediante una procedura attuata in corrispondenza di una fase successiva, raramente prece-

dente (per esempio, il pericolo rappresentato dalla crescita microbica durante la fase di scongelamento delle carni destinate alla produzione di prodotti a base di carne cotti può essere controllato, oltre che mediante l'applicazione di specifiche procedure (SOP) che dettagliano le maniere più corrette per condurre il processo, a livello della successiva fase di cottura, che costituisce un CCP). In questo caso dovrà essere richiamata la fase a livello della quale è possibile gestire il pericolo. Si segnala come nella maggior parte dei casi, a causa della bassa probabilità che il pericolo sussista e/o della natura del pericolo stesso, molti potenziali pericoli chimici e fisici sono controllati al meglio dalle procedure per la gestione dei prerequisiti (SSOP, selezione e approvazione dei fornitori, specificazioni per materie prime in ingresso, formazione del personale, manutenzione attrezzature, ecc.).

È consigliabile riassumere schematicamente l'**analisi dei pericoli e l'individuazione dei CCP** in una tabella nella quale vengano elencate le diverse fasi del processo e in corrispondenza di ogni fase vengano identificati: (1) i possibili pericoli (suddivisi tra pericoli B/C/F). (2) L'indicazione circa la ragionevole probabilità che gli stessi si presentino (SI/NO). (3) Le giustificazioni adottate a sostegno di quanto asserito al punto precedente. (4) Le misure identificate per la gestione dei pericoli che è ragionevole attendersi che si possano verificare o il riferimento alla/delle fase/i in corrispondenza della/delle quale/i posso gestire i pericoli evidenziati. (5) L'indicazione se la fase debba quindi essere considerata un CCP, il tipo di pericolo che si vuole gestire tramite il CCP (B/C/F) e il numero progressivo del CCP evidenziato. Il tipo di pericolo (B/C/F) e il numero progressivo del CCP verranno riportati anche nel diagramma di flusso.

#### 4. Definizione dei limiti critici in corrispondenza di ciascun CCP (terzo principio HACCP)

Stabiliti i CCP a livello delle quali è possibile esercitare l'efficace controllo dei pericoli, è necessario stabilire i criteri in base ai quali determinare se questi sono effettivamente sotto controllo. In corrispondenza di ciascun CCP deve quindi essere definito il corrispondente limite critico che identifichi in maniera univoca il parametro che si intende controllare e il valore numerico che separa ciò che è accettabile da ciò che non lo è.

Il limite critico:

- deve essere espresso in modo esplicito - il riferimento a un generico valore «di legge», a GMP o a qualsiasi altro valore non esattamente quantificato non deve essere considerato pertinente;

- deve essere espresso in maniera univoca - non è pertanto ammissibile un limite critico espresso con un intervallo di valori che ingenererebbe incertezza circa le eventuali misure da attuare in presenza di valori contenuti nell'intervallo;

- deve essere direttamente misurabile - la presenza/assenza di una determinata caratteristica è comunque misurabile dall'addetto al monitoraggio;

- può essere espresso come combinazione di due parametri comunque misurabili (es. mantenimento di una certa temperatura per un certo tempo);

- deve essere adeguatamente giustificato - nell'ambito della documentazione di supporto al piano devono trovarsi i motivi tecnico-scientifici che hanno portato a stabilire tale valore. In sede di validazione del piano (vedi sotto) tali giustificazioni saranno rivalutate alla luce, tra l'altro, dei risultati ottenuti.

I limiti critici dovranno essere fissati tenendo conto, come minimo, dei requisiti di legge o dei requisiti specificati negli accordi tra l'Italia o la U.E. e il Paese terzo in questione (per esempio il limite critico del parametro «temperatura» in corrispondenza del CCP «cottura prosciutti cotti» non potrà essere inferiore a + 69°C per i cotti destinati a essere esportati negli USA).

Nel caso in cui per la misurazione del parametro in questione a livello del CCP si impieghi uno strumento di misura, questo deve essere soggetto a taratura periodica (vedi di seguito). Nel definire quindi il limite critico, dovrà essere tenuto conto del margine di incertezza della misura, così come definito nell'ambito della procedura di taratura (per esempio, nel caso in cui si sia stabilito che la temperatura in corrispondenza di una determinata fase del processo non debba scendere al di sotto di un certo valore, il limite critico sarà stabilito in corrispondenza di tale temperatura aumentata dell'incertezza di misura dichiarata nel rapporto di taratura dello strumento utilizzato. Quindi, se la temperatura minima che deve essere raggiunta in fase di cottura è, come nell'esempio precedente, di + 69°C, il limite critico sarà

stabilito a + 69°C + la misura dell'incertezza di misura, in gradi centigradi).

#### 5. Definizione delle procedure di sorveglianza a livello del CCP (quarto principio HACCP)

Il piano HACCP dovrà riportare le modalità di monitoraggio del CCP per assicurare il rispetto dei limiti critici, con l'indicazione delle responsabilità per l'effettuazione del monitoraggio e per l'adozione delle azioni correttive, della frequenza con la quale il monitoraggio deve venire attuato, del parametro da monitorare (es.: ogni due ore il responsabile del monitoraggio del CCP rileva con un termometro a sonda la temperatura a cuore in due pezzi di carne posti ai due angoli opposti della cella).

Gli eventuali strumenti di misura impiegati nell'esecuzione del monitoraggio devono essere adeguatamente identificati e ne deve essere garantita la periodica taratura (vedi sotto - attività di verifica).

La o le persone addette al monitoraggio devono avere ricevuto una adeguata formazione in merito sia al modo di condurre il monitoraggio stesso, sia ai criteri di registrazione e, se del caso, a quelli di adozione delle azioni correttive. La formazione del personale addetto al monitoraggio e all'adozione delle azioni correttive (vedi sotto) devono essere adeguatamente documentate.

La frequenza con la quale si procede al monitoraggio a livello del CCP dovrà essere definita in modo da garantire la possibilità di intervenire sul processo (e sul prodotto) con le pertinenti azioni correttive prima che si crei una situazione di rischio e che comunque il prodotto venga immesso in commercio. La frequenza con la quale si procede al monitoraggio di un CCP deve trovare giustificazione all'interno del piano HACCP.

Deve esistere identità tra il parametro indicato nel piano HACCP e quello effettivamente sottoposto a monitoraggio da parte dell'operatore addetto. Per esempio si deve evitare di esprimere un limite critico sotto forma di percentuale, quando l'addetto al monitoraggio di fatto misura una grandezza metrica (per esempio un peso).

Il luogo fisico a livello del quale si attua il monitoraggio del CCP deve venire indicato sulla planimetria dello stabilimento dove possono essere indicati anche i flussi del processo.

#### 6. Definizioni delle Azioni Correttive da intraprendere nel caso in cui dal monitoraggio risulti che un CCP non è sotto controllo (quinto principio HACCP)

Il piano HACCP deve indicare le azioni correttive (AC) da attuare nel momento in cui il monitoraggio denunci uno scostamento dal limite critico previsto.

Il responsabile della conduzione delle azioni correttive deve essere identificato e deve avere ricevuto una adeguata formazione. La documentazione attestante il percorso e i risultati formativi raggiunti dai responsabili della sorveglianza dei CCP e dell'adozione delle AC deve essere disponibile su richiesta del veterinario ufficiale o dell'auditor.

In tutti i casi in cui si verifichi uno scostamento dal limite critico prefissato, il processo non è più sotto controllo. Il piano HACCP deve quindi prevedere adeguate azioni correttive indirizzate a:

- identificare e eliminare la causa dello scostamento;
- assicurare che il processo, a seguito dell'adozione dell'azione correttiva, sia riportato sotto controllo;
- prevenire il ripresentarsi del problema e
- assicurare che tutto il prodotto ottenuto nel periodo nel quale il processo è risultato fuori controllo sia identificato e trattato.

Tutte e quattro le componenti dell'AC, dirette al ripristino delle corrette condizioni di processo e ad assicurare che nessun prodotto potenzialmente contaminato possa essere immesso sul mercato, devono trovare adeguata espressione all'interno del piano e devono essere applicati all'occorrenza. Nel caso in cui non sia possibile pianificare in anticipo nel dettaglio tutte le pertinenti azioni correttive, queste verranno previste in modo generico nel piano, e verranno descritte dettagliatamente nelle registrazioni una volta adottate (vedi sotto).

L'azione correttiva può essere considerata chiusa solo dopo che ne sia stato possibile verificare l'efficacia.

Il ripetersi della stessa NC è indice di inefficacia delle AC condotte. Di conseguenza il gruppo HACCP dovrebbe essere riunito per procedere alla verifica e alla eventuale revisione del piano (vedi sotto).

Nel caso in cui si presenti una situazione nuova, per il quale il piano non preveda specifiche azioni correttive, la ditta dovrà comunque assicurare che tutti i prodotti ottenuti in condizioni di mancato controllo di processo siano identificati e segregati in attesa della valutazione circa il loro profilo di rischio. Successivamente la ditta dovrà valutare se la nuova situazione imprevista debba essere incorporata nel piano HACCP.

Mentre alcune azioni correttive possono venire adottate in tempi rapidi, altre potrebbero richiedere tempi più lunghi (come nel caso in cui sia necessario effettuare degli adeguamenti agli impianti o effettuare un intervento formativo del personale). Nell'intervallo tra il riscontro dello scostamento e il completamento delle azioni correttive, deve essere comunque garantito che nessun prodotto potenzialmente adulterato possa essere immesso sul mercato. Quindi potrebbe rendersi necessario l'applicazione di misure diverse (come una intensificazione delle attività condotte nell'ambito delle procedure di prerequisite) e un aumento delle attività di monitoraggio e verifica da parte della ditta.

## 7. Verifica, validazione, riesame (sesto principio HACCP)

Le attività di cui ai precedenti punti da 2 a 6 devono essere sottoposte a periodica verifica.

Le procedure di verifica potranno essere indirizzate a valutare l'effettiva applicazione delle misure adottate (verifica delle attività di monitoraggio e di conduzione delle AC e delle relative modalità di registrazione - vedi sotto), il loro effettivo funzionamento (validazione - valutazione dell'adeguatezza del piano, della completezza e dell'efficacia dell'analisi dei pericoli, dei punti critici e dei limiti critici individuati, delle azioni correttive) o il mantenimento nel tempo della loro efficacia (riesame periodico).

La verifica dell'effettiva applicazione delle procedure riguarderà, tra gli altri aspetti:

- l'osservazione diretta della conduzione delle attività pianificate (sorveglianza del CCP, conduzione delle azioni correttive, eventuale attività di supervisione, attività di registrazione);
- le registrazioni generate nell'ambito delle diverse attività previste dal piano;
- la verifica della taratura degli strumenti di misura;
- attività di campionamento e analisi, qualora ne sia prevista l'esecuzione nell'ambito del piano.

Rientra tra le attività di verifica, e come tali devono essere incluse e giustificate nell'ambito del piano HACCP, il prelievo di campioni e la loro analisi condotti in applicazione a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni, come pure dalle pertinenti normative dei Paesi terzi in materia (per esempio, il Regolamento federale russo 88/08 in materia di norme tecniche sul latte e sui prodotti a base di latte).

Come nel caso del monitoraggio, in caso di rilievo di una non conformità (che potrà riguardare uno qualsiasi degli aspetti sottoposti a verifica) dovrà essere prevista e adottata una adeguata azione correttiva. Deve in ogni caso essere escluso che i prodotti ottenuti nel corso di un processo fuori controllo, come documentato dal mancato rispetto dei limiti critici stabiliti, possano raggiungere il consumatore.

Tra le azioni di verifica merita una speciale menzione la *pre-shipment review*. Questa costituisce una particolare attività di verifica su tutta la documentazione generata nell'ambito delle procedure di gestione dei processi (SSOP e HACCP) per accertarne la completezza prima della spedizione/immissione sul mercato dei prodotti. La *pre-shipment review* costituisce un requisito per tutti i lotti di prodotti destinati agli USA. Gli stabilimenti che esportano i propri prodotti verso altri Paesi Terzi possono valutare l'opportunità di implementare la *pre-shipment review* anche per spedizioni non dirette verso gli USA nell'ambito delle proprie procedure di verifica.

La revisione documentale sarà centrata sul rispetto dei limiti critici e sulla corretta adozione delle azioni correttive, laddove necessarie. La *pre-shipment review* dovrebbe essere condotta da una persona diversa da quella che ha eseguito le osservazioni a livello dei CCP che deve apporre la propria firma su un documento riassuntivo (una sorta di lista di controllo) che attesti l'avvenuta revisione e il suo esito favorevole. La *pre-shipment review* non deve avvenire necessariamente al momento della spedizione, può essere condotta al termine del processo produttivo, prima dello stoccaggio delle derrate (sempre che la fase di magazzino non costituisca un CCP).

La valutazione di efficacia (validazione) segue la verifica della corretta applicazione delle procedure previste.

La validazione del piano HACCP è condotta dal Gruppo HACCP a seguito della sua prima applicazione e quindi ogni volta che sia intervenuto qualche cambiamento nelle strutture, negli impianti e nel processo produttivo aziendale.

Nel corso della validazione l'impresa alimentare, mediante l'impiego di metodi, procedimenti, test, diversi da quelli impiegati nel monitoraggio, rivaluta e dimostra l'efficacia del proprio piano HACCP.

È opportuno che il gruppo di lavoro che procede alla validazione rediga un verbale nel quale siano riassunti i metodi impiegati per validare il piano nel quale vengano riportati, oltre all'elenco dei partecipanti, i documenti analizzati e i risultati dell'analisi. Il verbale deve essere firmato da tutti i componenti del gruppo che hanno partecipato al processo di validazione.

Tra i documenti alla base del processo di validazione si ricorda la letteratura scientifica a supporto dell'analisi dei pericoli e della definizione dei limiti critici, i rapporti di prova delle analisi condotte nell'ambito del processo, sulle materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti, gli eventuali reclami, le registrazioni prodotte nell'ambito delle procedure di autocontrollo, gli esiti dei controlli ufficiali condotti sul processo e sui prodotti ecc.

Per ciascuna attività di verifica devono essere definite le relative frequenze che devono trovare adeguata giustificazione nell'ambito del piano stesso.

La revisione del piano deve essere condotta almeno una volta all'anno o comunque:

- ogni volta che il processo produttivo sia stato modificato in una sua qualche parte (materie prime, ingredienti, confezionamenti, impianti, personale, parametri di processo, ecc.),
- quando si sia iniziata una nuova produzione (attivazione di una nuova linea o di un nuovo prodotto),
- quando si ha ragione di ritenere che sia cambiato il profilo dei consumatori ai quali è indirizzato il prodotto,
- quando il monitoraggio di un punto critico o le attività di verifica abbiano denunciato ripetutamente la perdita di controllo del processo,
- quando si sia verificato un «incidente» che potrebbe comportare o abbia comportato danni per i consumatori,
- quando, a seguito di un controllo ufficiale, si siano rilevate carenze o inadeguatezze del piano.

In pratica si deve sottoporre a revisione il piano ogni qual volta sia necessario rivalutare l'analisi dei pericoli, i limiti critici, le procedure e la frequenza di monitoraggio o ogni altro aspetto che può influire sulla sicurezza dei prodotti. Il significato della revisione è quindi quello di adattare il piano a eventuali modifiche apportate per motivi produttivi o anche a seguito della verifica di una sua mancata funzionalità.

La revisione del piano HACCP è condotta dal gruppo HACCP che ha redatto il piano con l'eventuale partecipazione di altri soggetti apportatori delle professionalità necessarie all'espletamento del compito.

## 8. Predisposizione dei documenti e delle registrazioni (settimo principio HACCP)

Lo stabilimento deve:

- documentare e mantenere aggiornate le attività da svolgere nell'ambito del piano e
- registrare le attività svolte con i relativi risultati ottenuti.

Al fine di assolvere agli obblighi di documentazione stabiliti dal settimo principio HACCP lo stabilimento deve predisporre un piano HACCP scritto nell'ambito del quale siano descritti e adeguatamente giustificati, anche mediante il rinvio alla documentazione di supporto utilizzata (letteratura scientifica, linee guida e manuali, procedure interne ecc.):

- i criteri seguiti nell'analisi dei pericoli;
- i criteri in base ai quali sono stati individuati i CCP e i pertinenti limiti critici;
- le modalità di sorveglianza dei CCP, comprensive delle frequenze di monitoraggio;
- le modalità di conduzione delle verifiche, incluse le relative frequenze;
- le azioni correttive, incluse le azioni preventive, da condurre nel caso in cui si rilevi una perdita di controllo, o la tendenza verso la perdita di controllo, del processo;
- le modalità da seguire al fine di rendicontare le attività con-

dotte (registrazioni delle osservazioni/misurazioni/rilievi a livello del CCP nell'ambito dell'attività di monitoraggio, registrazione delle attività di verifica e delle eventuali azioni correttive condotte a seguito del rilievo di una NC).

Sono oggetto di registrazione, nell'ambito del piano HACCP:

- le attività di monitoraggio e i relativi esiti (incluse gli eventuali scostamenti dal limite critico o la tendenza verso la perdita di controllo del processo rilevati);
- le azioni correttive adottate;
- le attività di verifica e i relativi esiti;
- l'attività di validazione e di revisione del piano.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio a livello di CCP debbono essere registrati nello stesso momento in cui vengono rilevati. La registrazione deve indicare:

- il prodotto (o linea di prodotti),
- il CCP al quale si riferisce il monitoraggio,
- la data e l'ora alla quale è stato eseguito il monitoraggio,
- l'esito del monitoraggio con l'indicazione del valore rilevato, che va indicato anche nei casi in cui rientri nei limiti di accettabilità,
- la descrizione della eventuale deviazione osservata con l'individuazione del lotto o dell'animale in macellazione a livello del quale è stata osservata,
- la firma o la sigla di chi ha eseguito la rilevazione.

Nel caso in cui il monitoraggio venga condotto in continuo è necessario che i valori riscontrati in sede di monitoraggio vengano comunque registrati tutti con l'indicazione dell'ora alla quale è stato eventualmente rilevato uno scostamento dal limite critico.

La modalità di registrazione in continuo di un parametro a livello di un CCP non deve essere confusa con l'attività di monitoraggio, che potrebbe avvenire in modo discontinuo (per es. la registrazione di una temperatura di processo potrebbe avvenire in continuo, ma essere monitorata solo a determinati intervalli di tempo). Anche in presenza di una registrazione in continuo, la frequenza di monitoraggio deve pertanto essere definita e adeguatamente giustificata nell'ambito del piano.

Le azioni correttive adottate vanno registrate riportando:

- le quattro componenti dell'AC messe in atto (identificazione ed eliminazione della causa, ripristino del controllo sul processo, adozione delle misure per prevenire il ripresentarsi del problema e gestione del prodotto ottenuto nel periodo nel quale il processo è risultato fuori controllo);
- la data e l'ora di apertura e chiusura (completamento) dell'AC;
- la firma o la sigla del responsabile dell'adozione e, se del caso, della verifica dell'AC.

Le attività di verifica e i relativi esiti dovranno essere registrati specificando:

- la o le modalità di verifica adottata/e (documentale, osservazione diretta dell'esecuzione delle procedure previste, osservazione o misurazione diretta di parametri, verifica della taratura degli strumenti di misura, ecc.) con l'eventuale indicazione del valore della misurazione condotta,
- la data, l'ora, e la firma di chi l'ha eseguita,
- l'indicazione del CCP a livello del quale è stata condotta la verifica,
- l'eventuale deviazione osservata con gli estremi del lotto o dei «pezzi» coinvolti,
- le eventuali azioni correttive adottate.

I rapporti di prova e di taratura emessi da un laboratorio nell'ambito delle procedure di verifica, costituiscono una registrazione che, come tale, deve essere gestita e archiviata dal responsabile dello stabilimento secondo quanto previsto nel caso delle altre registrazioni.

La sola apposizione, in fase di verifica, di una sigla o firma su un modulo di registrazione compilato nell'ambito di una attività di monitoraggio o di una AC attesta il solo controllo formale della registrazione stessa, senza nulla significare quanto alla verifica della correttezza, completezza ed efficacia della attività oggetto di registrazione.

Indipendentemente dall'attività da cui originano, le registrazioni dovranno essere redatte contestualmente alla conduzione dell'attività stessa.

Come per le SSOP, le registrazioni possono essere mantenute anche su file informatico, ma deve essere predisposto un sistema che assicuri che i dati non possano essere persi o corrotti. La documentazione attestante le misure attuate al fine di garantire l'integrità dei dati devono essere disponibili su richiesta degli organismi di controllo in tempo utile ai fini della conduzione del controllo stesso.

Le registrazioni vanno mantenute (archivate) per un periodo di tempo sufficiente ad assicurare una adeguata prospettiva storica delle attività condotte dalla ditta e la possibilità di documentare le attività di controllo del processo per un periodo non inferiore alla durabilità del prodotto esitato sul mercato. Tenuto conto di quanto sopra, le registrazioni prodotte nell'ambito delle procedure di autocontrollo andrebbero mantenute per un periodo non inferiore ai sei mesi oltre la durabilità dei prodotti ai quali si riferiscono, e comunque per non meno di un anno.

## 9. Inadeguatezza del piano HACCP

Il piano HACCP deve essere ritenuto inadeguato nei seguenti casi:

- il piano HACCP sviluppato non rispetta i 7 principi stabiliti dal Codex Alimentarius e dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
- il personale dello stabilimento non svolge i compiti previsti nel piano con le modalità, e le frequenze previste;
- lo stabilimento non conduce le pertinenti azioni correttive;
- l'attività di registrazione non è attuata secondo quanto previsto e/o le registrazioni non sono mantenute secondo le modalità e le periodicità richieste;
- è stato prodotto o spedito un prodotto adulterato.

In tutti i casi in cui il piano sia ritenuto inadeguato, lo stabilimento deve procedere a una revisione del piano stesso.

## 10. Controllo ufficiale

L'attività di supervisione del veterinario ufficiale sulle procedure HACCP dello stabilimento consiste in:

- valutazione del piano HACCP, comprensivo della valutazione di tutte le procedure descritte così come riportato ai punti precedenti, condotta anche alla luce della documentazione prodotta dal responsabile dell'industria alimentare;
- revisione delle registrazioni prodotte a livello dei CCP;
- revisione e valutazione dell'adeguatezza delle azioni correttive attuate a seguito di una deviazione dal limite critico;
- revisione e valutazione dei limiti critici;
- revisione di tutte le registrazioni e le documentazioni pertinenti il piano o il sistema HACCP;
- osservazione o misurazione diretta del parametro oggetto di monitoraggio a livello dei CCP;
- campionamento e analisi per verificare che il prodotto finito rispetti i requisiti di sicurezza previsti;
- osservazione in campo delle modalità di applicazione delle procedure previste dal piano.

La valutazione del piano deve permettere al veterinario di accertare:

- la completezza e l'accuratezza dell'analisi dei pericoli e dell'identificazione dei CCP,
- le giustificazioni portate a supporto delle scelte operate. Nel caso in cui la gestione di un pericolo rinvii a una procedura dei prerequisiti (ad esempio la selezione dei fornitori), la stessa procedura deve essere presente nel piano di autocontrollo e deve documentare adeguatamente le attività che l'impresa intende condurre per assicurare il raggiungimento del risultato atteso,
- l'adeguatezza dei limiti critici in rapporto al pericolo o ai pericoli che si intende gestire a livello del CCP, anche alla luce dell'eventuale documentazione di supporto prodotta dal responsabile dell'industria alimentare,
- l'adeguatezza delle procedure di condotte in sede di monitoraggio dei CCP. Andranno quindi valutate, alla luce della documentazione di supporto fornita dalla ditta, le modalità (per esempio il numero delle osservazioni che intende condurre per ogni singolo intervento di monitoraggio, la localizzazione dei «pezzi» sottoposti a osservazione o a misurazione ecc.) e la frequenza con le quali la ditta procede al monitoraggio, le modalità di registrazione degli esiti del monitoraggio e di supervisione da parte del personale sovraordinato,

– la completezza e l'adeguatezza delle azioni correttive. Nel valutare questo, come gli altri aspetti del piano, il veterinario ufficiale deve avere riguardo anche alla concreta fattibilità delle azioni previste.

L'osservazione in campo delle modalità di applicazione delle procedure previste dal piano deve permettere di accertare il rispetto delle procedure da parte del personale incaricato e riguarderà in particolare la verifica della modalità di monitoraggio dei CCP e di conduzione delle azioni correttive. L'osservazione in campo dovrà svolgersi secondo le linee indicate per l'esecuzione della verifica da parte della ditta con l'aggiunta dell'attività di controllo sulle attività di verifica condotte dall'industria alimentare stessa.

Il veterinario ufficiale deve documentare le attività registrandole con le relative risultanze. Al fine di documentare la propria attività di supervisione, il veterinario ufficiale dovrà compilare un documento nel quale saranno riportate le informazioni già viste per il caso delle verifiche condotte dalla ditta, oltre a tutte le informazioni inerenti le verifiche interne (comprehensive delle procedure di validazione e revisione periodica).

Prima della firma del certificato sanitario per l'esportazione verso il Paese Terzo, il veterinario ufficiale deve procedere alla revisione di tutta la documentazione predisposta dallo stabilimento al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti in materia di sanità animale e igiene degli alimenti (preshipment review). Il certificato sanitario potrà essere sottoscritto dal veterinario ufficiale solo quando lo stesso abbia verificato, con esito positivo, il rispetto di tutti i pertinenti requisiti.

Nel caso in cui il veterinario ufficiale rilevi delle carenze quanto:

- all'analisi dei pericoli,
- alle giustificazioni che accompagnano l'identificazione dei CCP e/o dei limiti critici,
- alle procedure previste per le azioni correttive e preventive,
- ai criteri e nelle modalità di verifica,
- alle procedure e modalità di registrazione dei dati,

o ritenga che il piano predisposto dalla ditta non sia adeguato il veterinario deve notificare al responsabile della ditta la non conformità rilevata e chiedere quali misure correttive egli intenda attuare fissando al contempo i tempi di adeguamento, secondo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 6 del d.lgs. 193/07.

Qualora il responsabile dell'industria alimentare non sia in grado di garantire il ripristino delle condizioni igieniche richieste, il veterinario ufficiale prende tutte le misure necessarie ad assicurare che nessun prodotto contaminato possa essere immesso sul mercato. Tali misure comprendono, se del caso, il sequestro dei prodotti, dei locali, degli impianti e/o delle attrezzature fintanto che non siano ripristinate le corrette condizioni di processo, il rallentamento o la sospensione delle attività di lavorazione, la proposta di decadenza dello stabilimento dalla lista degli stabilimenti abilitati a esportare nei Paesi terzi («delisting») e la proposta di revoca del riconoscimento comunitario.

### **C) ALTRI REQUISITI**

Qualora il Paese Terzo verso il quale deve essere esportata la merce richieda che la stessa risponda a criteri microbiologici o a requisiti in termini di contaminazione chimica e/o fisica aggiuntivi o più restrittivi rispetto a quelli vigenti in Italia o nella UE, l'industria alimentare deve:

- predisporre e applicare un piano per la prevenzione, eliminazione o il contenimento del pericolo in oggetto entro i limiti fissati;
- predisporre e applicare un piano di monitoraggio per la presenza e l'eventuale quantificazione del pericolo in oggetto;
- predisporre e applicare idonee misure correttive, comprensive delle misure atte a ricercare, individuare ed eliminare la fonte di contaminazione, nel caso in cui le analisi condotte nell'ambito del piano di monitoraggio denuncino una situazione sfavorevole;
- giustificare l'adeguatezza delle scelte attuate ai sensi dei due punti precedenti.

Nel predisporre le pertinenti procedure, il responsabile dello stabilimento terrà in considerazione gli eventuali requisiti procedurali oggetto di accordo (per es. requisiti di temperatura o di stagionatura minimi, frequenze e modalità di campionamento, metodi di analisi). In assenza di specifici requisiti fissati dagli accordi tra la UE o l'Italia e il Paese Terzo, dovranno essere in

ogni caso tenuti in considerazione le caratteristiche del microrganismo o dell'agente chimico e fisico contaminate (diffusione e persistenza ambientale e negli alimenti, resistenza agli agenti chimici e fisici, possibili e più frequenti fonti di contaminazione, ecc.).

In tutti i casi in cui l'industria alimentare ritenga o debba ricorrere a prove di laboratorio al fine di attestare il rispetto dei requisiti imposti da un Paese Terzo, il laboratorio di analisi deve operare ed essere accreditato conformemente alla norma UNI EN ISO 17025.

**APPENDICE 1**

Normativa di alcuni Paesi terzi in materia di produzione igienica degli alimenti *disponibile* che deve essere osservata dagli impianti che esportano verso quel Paese

**Canada**

- Manual of Procedure Chapter 10, Annex A «Condition for importation of meat products from European Community».

**Cina***A. Norme*

- Food Safety Law of the Peoples Republic of China (President Order No.5 of the Peoples Republic of China, February 28, 2009)

**Giappone***A. Norme*

- The Food Sanitation Law (Law No. 233, December 24, 1947)
- Abattoir Law (Law No. 114, August 1, 1953)
- The Food Safety Basic Law (Law No. 48, May 23, 2003)
- Ministerial Ordinance on Milk and Milk products Concerning Compositional Standards, etc. (Ministry of Health and Welfare Ordinance No. 52, December 27, 1951)

*B. Pubblicazioni informative in materia di condizioni per l'esportazione di alimenti*

- Guidelines on Management and Operation Standards to be Observed by Food-Related Business Operators (Annex to Notice Shoku-an No. 0227012 of February 27th, 2004)
- Basic Matters for Guidance to Importers (Annex Table 2, Notice Shoku-an No. 0331001 of March 31st, 2008)
- Guidelines on Hygiene Control of Import Processed Foods (Annex to Notice Shoku-an No. 0605001 of June 5th, 2008)
- Specifications and Standards for Foods, Food Additives etc. under the Food Sanitation Act (abstract) 2008

**Hong Kong***Pubblicazioni informative*

- Microbiological Guidelines for Ready-to-eat foods

**Russia***A. Norme*

- Russian Federation Federal Law No. 88-Φ3 «of June 12, 2008 «Technical Regulations for Milk and Milk Products»
- Food Raw Material and Foodstuff Hygienic Requirements for Safety and Nutrition Value of Foodstuff Sanitary and Epidemiologic Rules and Regulations SanPiN 2.3.2.1078-01
- Federal Law No. 29-Fz of January 2, 2000 on the Quality and Safety of Food Products
- Federal Law No. 184-Fz of December 27, 2002 on Technical Regulation
- Norme e regole sulle modalità e periodicità dei controlli sul contenuto degli inquinanti microbiologici e chimici nelle carni, carni avicole, uova e nei prodotti derivati
- SanPiN 2.3.2.1078-01 – Food raw material and foodstuff – Hygienic requirements for safety and nutrition value of foodstuff

*B. Pubblicazioni informative*

- Letter January 28, 2009 N 01/1077-9-32 on Implementation of the Federal Law of June 12, 2008 N 88-FZ

**Singapore***A. Norme*

- Sale of Food Act (chapter 283, section 56 (1)) Food regulations

*B. Pubblicazioni informative*

- Application for Export of meat & Meat Products to Singapore

**Stati Uniti d'America***A. Norme*

- 9CFR Part 94 – Animals and Animal Products
- 9CFR Part 309 – Ante-Mortem Inspection
- 9CFR Part 310 – Post- Mortem Inspection
- 9CFR Part 313 – Humane Slaughter of Livestock
- 9CFR Part 317 – Labeling, Marking Devices and Containers
- 9CFR Part 416 – Sanitation Performance Standards
- 9CFR Part 417 – Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Systems
- 9CFR Part 430 – Requirements for Specific Classes of Products
- 9CFR Part 500 – Rules of Practice
- FSIS Directive 5000.1 (Rev. 3) – Verifying an Establishment's Food Safety System

## APPENDICE 2

## Links

- <http://www.ministerosalute.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1249&lingua=italiano&menu=esportazione> (Ministero della Salute – accordi con Paesi terzi)
- <http://www.ministerosalute.it/alimenti/attivita/sezAttivita.jsp?lang=italiano&label=int&id=43> (Ministero della Salute – modelli di certificato approvati per l'esportazione di prodotti di origine animale verso alcuni Paesi terzi)
- <http://ec.europa.eu/food/international/trade/agreements-en.htm> (Commissione Europea – accordi in campo sanitario e fitosanitario con Andora, Canada, Cile, EFTA, Isole Faroe, Liechtenstein, Messico, Nuova Zelanda, San Marino, USA; Svizzera)
- <http://ec.europa.eu/food/international/trade/eu-russia-spsissues-en.htm> (Commissione Europea – accordi con la Federazione Russa nel campo del trattato SPS: Memorandum, requisiti normativi russi)
- <http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third-country/index-en.htm> (Commissione Europea – elenchi degli stabilimenti approvati per l'esportazione verso la Comunità)
- <http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa-locale-1178620753812-home.htm> (Autorità per la Sicurezza Alimentare Europea – EFSA)
- <http://www.ipfsaph.org/En/default.jsp> (International Portal on Food Safety, Animal and Plant Health)
- <http://www.codexalimentarius.net/web/index-en.jsp> (Codex Alimentarius)
- <http://www.oie.int/eng/en-index.htm> (Organizzazione Mondiale della Sanità Animale – ufficio Internazionale delle Epizootie – O.I.E.)
- <http://www.daff.gov.au/> (Australia – Ministero Agricoltura, Home page)
- <http://www.daff.gov.au/aqis> (Australian Quarantine and Inspection Service – AQIS)
- <http://www.foodstandards.gov.au/> (Food Standard Code Australia New Zealand, Home page)
- <http://www.foodstandards.gov.au/thecode/foodstandardscode/> (Food Standard Code Australia New Zealand, il codice)
- <http://extranet.agricultura.gov.br/primeira-pagina/extranet.htm> (Ministero dell'Agricoltura del Brasile)
- <http://extranet.agricultura.gov.br/sigsif-cons/ap-exportador-hab-pais-rep-net?p-relatorio=prod-hab-exp-pais.rdf&p-id-pais=9&p-id-area=2&p-id-produto=&p-serial=12018376&p-id-pais=&p-id-area=2&p-id-produto=&p-serial=12038434&p-id-pais=9&p-id-area=2&p-id-produto=&p-serial=12047308> (Ministero dell'Agricoltura del Brasile – elenco degli stabilimenti approvati per esportare verso il Brasile)
- <http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml> (Canada – Agenzia per l'ispezione degli alimenti)
- <http://www.sag.gob.cl/OpenNet/asp/default.asp?boton=Hom> (Cile – Ministero dell'Agricoltura, Servicio Agrícola y Ganadero)
- [http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc51&argInstanciaId=51&argCarpetaId=1394&argTreeNodosAbiertos=\(1394\)\(-51\)&argTreeNodoActual=1394&argTreeNodoSel=8](http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc51&argInstanciaId=51&argCarpetaId=1394&argTreeNodosAbiertos=(1394)(-51)&argTreeNodoActual=1394&argTreeNodoSel=8) (Cile – Servicio Agrícola y Ganadero, Elenchi stabilimenti approvati per l'esportazione verso il Cile)
- <http://www.maff.go.jp/aqs/english/index.html> (Giappone – Ministero dell'Agricoltura, Animal Quarantine Service – AQS)
- <http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html> (Giappone – Elenco dei Paesi terzi dai quali è possibile importare carni e prodotti a base di carne)
- <http://www.cfs.gov.hk/eindex.html> (Hong Kong – Centre for Food Safety)
- <http://www.nzfsa.govt.nz/importing/index.htm> (Autorità per la sicurezza alimentare della Nuova Zelanda – Condizioni per l'esportazione verso la Nuova Zelanda)
- <http://www.senasa.gob.pe/> (Perù – Ministero dell'Agricoltura SENASA)
- <http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER-Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=68> (Perù, SENASA – elenco degli impianti autorizzati a esportare prodotti a base di carne e latte)
- <http://svps.ru/svps/main.html?language=en> (Russia, Rosselkhoznadzor – Federal Service for Veterinary and Phytosanitary surveillance, Home page)
- <http://svps.ru/svps/importExport/index.html?language=en> (Russia, Rosselkhoznadzor – Federal Service for Veterinary and Phytosanitary surveillance, elenco degli impianti autorizzati a esportare verso la Federazione Russa)
- <http://www.ava.gov.sg/FoodSector/FoodTestingAndCertification/ExportHealthCertMeatFishDairyProd/> (Autorità Agroalimentare e Veterinaria di Singapore – Condizioni per Export)
- <http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html> (USA – Code of Federal Regulations – CFR)
- <http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome> (US Department of Agriculture – USDA, Home page)
- <http://www.fsis.usda.gov/Home/index.asp> (USDA/Food Safety and Inspection Service – FSIS, Home page)
- <http://www.fsis.usda.gov/Regulations-&-Policies/Foreign-Audit-Reports/index.asp> (FSIS, report degli audit condotti presso Paesi esportatori)
- <http://www.fsis.usda.gov/Regulations-&-Policies/Eligible-Foreign-Establishments/index.asp> (FSIS, elenchi degli stabilimenti approvati per l'esportazione verso gli USA)
- <http://www.fda.gov/> (Food and Drug Administration – FDA, Home page).

(BUR20100112)

Circ.r. 18 gennaio 2010 - n. 1

**Chiusura dei flussi informativi di attività per l'anno contabile 2009**

(3.2.0)

Ai Direttori Generali  
 - Aziende Sanitarie Locali  
 - Aziende Ospedaliere  
 - Fondazioni IRCCS Pubblici

Al Commissario Straordinario  
 IRCCS INRCA di Casatenovo

Ai Legali Rappresentanti  
 - IRCCS di Diritto Privato  
 - Ospedali Classificati  
 - Case di Cura accreditate

loro SEDI

Le precedenti esperienze di chiusura dei bilanci di esercizio suggeriscono, al fine del rispetto delle scadenze di legge, di anticipare la chiusura dei flussi informativi di attività per l'anno contabile 2009. Pertanto, difformemente da quanto indicato in precedenza (ad esempio con la circolare n. 30 del 30 dicembre 2009 relativamente alle prestazioni ambulatoriali) si richiede che i flussi informativi di attività (ricoveri, prestazioni ambulatoriali, file F, prestazioni termali, psichiatria, protesi, ...) per l'anno contabile 2009 pervengano alla scrivente Direzione Generale **entro e non oltre il 15 febbraio 2010** (anziché il 28 febbraio 2010).

Considerando pertanto le attività normalmente connesse alla chiusura annuale (quali: invio dei dati del mese di dicembre, invio dei residui dei mesi precedenti, invio dei record «anonimi», necessità di correzione di record già inviati, etc.) e la ristrettezza dei tempi disponibili per tali attività, si invitano tutte le strutture in indirizzo a prestare la massima attenzione alle operazioni da svolgere al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo della chiusura anticipata senza che ciò possa dare luogo ad errori e contestazioni non facilmente sanabili.

Ad esempio, si raccomanda di porre particolare attenzione alla qualità dei dati relativi al mese di dicembre e di quelli relativi ai residui dei mesi precedenti, poiché non sarà possibile procedere a successive correzioni, e di inviare con corretta modalità i dati dei residui (attraverso il debito informativo, indicando il periodo di riferimento come segue: **2009;RESIDUI**).

Allo stesso modo, si suggerisce di anticipare l'invio dei file relativi ai soggetti anonimi («ANONIMI1.TXT», «ANONIMI2.TXT», «ANONIMI3.TXT», normalmente trasmessi entro il 31 gennaio) entro il **24 gennaio 2010**, ricordando che per la trasmissione degli stessi NON dovrà essere utilizzato il canale DIT. I dati dovranno pervenire accompagnati da una nota di trasmissione a firma del Direttore generale in cui sia precisato che si tratta di prestazioni rese a soggetti coperti da anonimato e sia chiaramente indicato il numero dei record totali contenuti.

Sarà cura delle Aziende Sanitarie Locali trasmettere copia della presente ai presidi accreditati del proprio ambito territoriale non presenti in indirizzo.

Il direttore generale:  
 Carlo Lucchina

## D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia

(BUR20100113)

D.d.s. 29 dicembre 2009 - n. 14540

**Dichiarazione di interesse culturale del carteggio Gabriele D'Annunzio - Luisa Baccara**

(3.5.0)

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOPRINTENDENZA BENI LIBRARI

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e successive modifiche, in particolare l'art. 5, comma 2 con il quale è riconosciuto alle Regioni l'esercizio delle funzioni di tutela sul patrimonio culturale avente per oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe, incisioni, non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale;

Visto l'art. 10, comma 4, lettera c, del medesimo d.lgs. che individua «i carteggi» come beni culturali sottoposti a tutela, qualora presentino carattere di rarità e di pregio;

Visto il carteggio, individuato nell'ambito di attività di tutela nel lotto 64, descritto nel Catalogo Libri Autografi e Stampe, Roma 16 giugno 2009, asta 26, pp. 42-43, della casa d'aste Bloomsbury Auctions, e precisamente:

*Carteggio Gabriele D'Annunzio - Luisa Baccara*

- 65 lettere e biglietti autografi di Luisa Baccara a Gabriele D'Annunzio;
- 35 lettere autografe per telegrammi di D'Annunzio alla Baccara;
- 11 lettere a matita (non inviate) autografe firmate di D'Annunzio alla Baccara;
- 3 pagine autografe fitte di correzioni dal *Notturmo*;
- 28 biglietti e buste autografe di D'Annunzio e della Baccara;
- 2 testamenti autografi di D'Annunzio, datati 24 dicembre 1920, e 3 documenti originali correlati;
- 2 lettere autografe firmate Gabriellino alla Baccara (1929 e 1932);
- 7 telegrammi della Baccara a D'Annunzio;
- 37 lettere autografe di Malipiero, 6 della moglie Anna, 2 telegrammi e 1 cartolina alla Baccara;
- 30 varie lettere autografe e fotografie con dedica di musicista alla Baccara;

Accertato che, in base alle ricerche effettuate, tale carteggio manoscritto è di particolare interesse storico e documentario per la storia della letteratura italiana e per la conoscenza della vita, della personalità e delle idee di Gabriele D'Annunzio, della pianista Luisa Baccara e dei rapporti intercorsi tra D'Annunzio e la Baccara;

Considerato che:

- l'avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale della raccolta in oggetto è stato comunicato alla casa d'aste Bloomsbury Auctions Roma, Palazzo della Pilotta, via della Pilotta 18, 00187 Roma il 10 giugno 2009 con lettera RR del 10 luglio 2009,
- il carteggio è stato acquistato nel giugno 2009 dalla Fondazione Banca Credito Agrario Bresciano - Istituto di Cultura «Giovanni Folonari» di Brescia;
- il carteggio è stato concesso in comodato d'uso alla Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» di Gardone Riviera (BS), che già conserva e valorizza le raccolte librerie della biblioteca e gli archivi dannunziani;
- gli accertamenti sull'interesse storico e documentario del carteggio si sono conclusi;

Ritenuto pertanto opportuno, considerato il carattere di rarità e di pregio e l'interesse storico e documentario del carteggio su descritto, dichiarare la sussistenza dell'interesse culturale e vincolare il *Carteggio Gabriele D'Annunzio - Luisa Baccara* ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale»;

Visti tutti i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di dichiarare di interesse culturale per le motivazioni sopra descritte il *Carteggio Gabriele D'Annunzio - Luisa Baccara*.

Il predetto carteggio pertanto è sottoposto ai seguenti vincoli:

- divieto di smembrarlo, distruggerlo, danneggiarlo o utilizzarlo per usi non compatibili con lo specifico carattere storico o letterario, tali da recare pregiudizio alla sua conservazione (art. 20);
- obbligo di autorizzazione da parte del Soprintendente per: qualsivoglia spostamento o mutamento di sede o per eventuali interventi conservativi (artt. 21, 29), esposizioni (art. 48), cambiamenti di proprietà, alienazione (art. 59), valorizzazione (art. 113), consultazione/accesso per attività di studio e di ricerca (art. 118);

2. di notificare al Signor Alberto Folonari, Presidente della Fondazione Banca Credito Agrario Bresciano – Istituto di Cultura «Giovanni Folonari» di Brescia il presente decreto in quanto proprietaria del *Carteggio Gabriele D'Annunzio - Luisa Baccara*;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Il dirigente  
Soprintendenza beni librari  
Ornella Foglieni

(BUR20100114)

**D.d.s. 30 dicembre 2009 - n. 14558**

**Dichiarazione di interesse culturale dell'incunabolo *Petrus De Palude. Sermones quadragesimales Thesauri novi. Strassburg: [Printer of the 1483 «Vitas Patrum»], 1485***

(5.3.5)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOPRINTENDENZA BENI LIBRARI

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e successive modifiche, in particolare l'art. 5, comma 2 con il quale è riconosciuto alle Regioni l'esercizio delle funzioni di tutela sul patrimonio culturale avente per oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie libri, stampe, incisioni, non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale;

Visto l'art. 10, comma 4, lettera c, del medesimo d.lgs. che individua «gli incunaboli» come beni culturali sottoposti a tutela, qualora presentino carattere di rarità e di pregio;

Visto l'incunabolo, individuato nell'ambito di attività di tutela nel lotto 349, p. 15, del catalogo della casa d'aste Sotheby's, Libri Stampe e Disegni, Milano 26 giugno 2007, catalogo MI0278, precisamente:

**Petrus de Palude. Sermones quadragesimales Thesauri novi. Strassburg: [Printer of the 1483 «Vitas Patrum»], 1485.**

In-folio (280 × 200mm), 167 carte (di 168, manca l'ultima bianca y6), 47 linee, carattere gotico, testo su 2 colonne, spazi bianchi con lettere guida, postille di mano antica, pergamena su piatti con fermaglio, contropiatto posteriore rivestito da pergamena riutilizzata manoscritta.

Incipit «1<sup>a</sup>. Sermones quadragesimales Thezauri noui. 2<sup>a</sup>. Tabula sermonum... 3<sup>a</sup>. Incipiunt sermo[n]es quadragesimales notabiles atq[ue] p[er]iutiles qui thesaurus nouus intitulant[ur]...». Colophon «167b. Opus perutile sermonu[m] quadragesimalium Thesaurus nouus noncupatu[m] Arge[n]tine impressum Anno domini. M. cccc. lxxxv. Finit feliciter.».

Rif.: *Catalogue of books printed in the 15. century now in the British Museum. 1: Xylographica and books printed with types at Mainz, Strassburg, Bamberg and Cologne*. Litographic reprint. London: Trustees of the British Museum, 1963. Ripr. facs. dell'ed.: 1908. Parts 1.-8.), IB 1313 (allegato 1),

attualmente in proprietà di Paolo Rambaldi, Studio Bibliografico, via Provinciale Superiore 43, 40062 Molinella (BO);

Accertato che, in base alle ricerche bibliografiche effettuate, tale incunabolo è ritenuto di particolare interesse in quanto raro e di pregio e non posseduto da alcuna biblioteca italiana, così come si evince da *The Illustrated ISTC on CD-ROM: the illustrated Incunabula Short Title catalogue on CD-ROM*. Reading (etc.): Primary source media, (Londra) in association with the British Library, c1997 (allegato 2);

Considerato che:

- l'avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dell'incunabolo in oggetto è stato comunicato dapprima alla Casa d'Aste Sotheby's Italia, via Broggi 19, 20121 Milano con lettera raccomandata RR;

- tale opera, dopo il periodo di prelazione, è stata acquistata a fine marzo 2009 dal signor Paolo Rambaldi, Studio Bibliografico, via Provinciale Superiore 43, 40062 Molinella (BO);

- gli accertamenti sulla rarità dell'opera si sono conclusi nei primi mesi del 2009;

Ritenuto pertanto opportuno, considerate le caratteristiche di rarità e di pregio, dell'opera su descritta dichiarare la sussistenza dell'interesse culturale e vincolare ai sensi degli artt. 13,14 e15 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale»;

Visti tutti i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di dichiarare di interesse culturale particolarmente importante per le motivazioni sopra descritte, l'incunabolo:

**Petrus de Palude. Sermones quadragesimales Thesauri novi. Strassburg: [Printer of the 1483 «Vitas Patrum»], 1485.**

In-folio (280x205mm), 167 carte (di 168, manca l'ultima bianca y6), 47 linee, carattere gotico, testo su 2 colonne, spazi bianchi con lettere guida, postille di mano antica, pergamena su piatti con fermaglio, contropiatto posteriore rivestito da pergamena riutilizzata manoscritta. Incipit «1<sup>a</sup>. Sermones quadragesimales Thezauri noui. 2<sup>a</sup>. Tabula sermonum... 3<sup>a</sup>. Incipiunt sermo[n]es quadragesimales notabiles atq[ue] p[er]iutiles qui thesaurus nouus intitulant[ur]...». Colophon «167b. Opus perutile sermonu[m] quadragesimalium Thesaurus nouus noncupatu[m] Arge[n]tine impressum Anno domini. M. cccc. lxxxv. Finit feliciter.»;

la predetta opera pertanto è sottoposta ai seguenti vincoli:

- divieto di distruggerla, danneggiarla o utilizzarla per usi non compatibili con lo specifico carattere storico o artistico, tali da recare pregiudizio alla sua conservazione (art. 20);

- obbligo di autorizzazione da parte del Soprintendente per: qualsivoglia spostamento o mutamento di sede o per eventuali interventi conservativi (artt. 21, 29), esposizioni (art. 48), cambiamenti di proprietà, alienazione (art. 59), valorizzazione (art. 113), consultazione/accesso per attività di studio e di ricerca (art. 118);

2. di notificare al Signor Paolo Rambaldi, Studio Bibliografico, via Provinciale Superiore 43, 40062 Molinella (BO) il presente decreto in quanto proprietario e detentore dell'incunabolo;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Il dirigente  
Soprintendenza beni librari  
Ornella Foglieni

(BUR20100115)

**D.d.s. 30 dicembre 2009 - n. 14559**

**Dichiarazione di interesse culturale della raccolta documentaria di Ada Negri – Autografi, manoscritti, carteggi, lettere e documentazione varia**

(5.3.5)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOPRINTENDENZA BENI LIBRARI

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e successive modifiche, in particolare l'art. 5, comma 2 con il quale è riconosciuto alle Regioni l'esercizio delle funzioni di tutela sul patrimonio culturale avente per oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe, incisioni, non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale;

Visto l'art. 10, comma 4, lettera c), del medesimo d.lgs. che individua «i manoscritti, gli autografi, i carteggi» come beni culturali sottoposti a tutela, qualora abbiano carattere di rarità e di pregio;

Visto l'insieme documentario, individuato nell'ambito di attività di tutela, descritto nel lotto 45, del catalogo della casa d'aste Bloomsbury Auctions, Libri Autografi e Stampe, Roma 16 giugno 2009, asta 26, pp. 28-30 come segue e successivamente verificato nell'«Inventario carte di Ada Negri» (allegato 1)

*Raccolta documentaria di Ada Negri. Autografi, manoscritti, carteggi, lettere e documentazione varia.*

I. Manoscritti e dattiloscritti

1. manoscritto autografo firmato *La scala bianca*, 1923-1925, cc. 404;
2. manoscritto autografo firmato *Vespertina*, 1930, cc. 122;
3. manoscritto definitivo autografo *Fons amoris*, 1939-1944, cc. 86;
4. manoscritto parzialmente autografo *Le Tre Sante* (Madre

- Cabrini, manoscritto, e Santa Caterina da Siena, dattiloscritto);
5. prova di stampa *Qualcuno grida nella notte*, con correzioni manoscritte, cc. 8;
  6. manoscritto autografo *L'usignolo*, con correzioni, cc. 11;
  7. manoscritto autografo *L'indirizzo*, con correzioni, cc. 17;
  8. manoscritto autografo *Il carro di fieno*, con correzioni, cc. 17;
  9. manoscritto autografo *Odor di paese*, con correzioni, cc. 15;
  10. dattiloscritto autografo *Favole a Donata* (inedito), con correzioni e firma autografa, cc. 7;
  11. dattiloscritti definitivi di prose con annotazione autografa della data: *Oltre, La donna del Cortiletto, Fuoco di legna, Confessione d'Ignazia, Donna Antica, Don Giulio, Il mio cielo, La specchioera, Voce al telefono, Un giglio, Frammenti, Orto, Grano, Duello, Il crocifisso rotto, Fine di Pedro e Natalina, Morte dei due Deodara*, gennaio 1941-luglio 1943;
- II. «Cartoline della nonna»: 31 cartoline inviate ai nipoti Donata e Guido
- III. Carteggio Negri-Agnoletti: carteggio integrale con Fernando Agnoletti
1. 128 lettere di Ada Negri a Fernando Agnoletti, 1918-1924, 1923-1930; si aggiungono 37 cartoline postali, 4 biglietti, 3 fotografie;
  2. 132 lettere di Fernando Agnoletti a Ada Negri, 1918-1923, 1924-1931; si aggiungono 18 lettere e cartoline postali di sorelle e amici di Agnoletti a Ada Negri, 5 commemorazioni a stampa e 3 telegrammi dopo la morte dello scrittore;
- IV. Carteggio Ada Negri-Balsamo Crivelli
1. 80 lettere e 85 cartoline postali di Gustavo Balsamo Crivelli a Ada Negri, 1917-1929; allegate 4 foto di entrambi con autografo, 2 telegrammi, raccolta di lettere ricevute da Ada Negri dopo la morte di Balsamo Crivelli e rilievo dato dalla stampa alla morte di Balsamo Crivelli;
  2. 26 lettere e cartoline postali di Ada Negri a Gustavo Balsamo Crivelli, 1924-1929;
  3. testamento olografo di Ada Negri scritto a Villasanta, Casa di Delia, 23 settembre 1942;
- V. Carteggio Ada Negri-Giulio Barsotti, 304 lettere, 1940-1945
- VI. Lettere ricevute per la nomina a membro dell'Accademia d'Italia: 155 lettere autografe, 12 cartoline, novembre-dicembre 1940
- VII. Lettere familiari: 233 lettere, 41 cartoline, 4 disegni, 1 telegramma, 2 fotografie inviate da familiari a Ada Negri; 17 lettere di Ada Negri ai familiari, primavera 1944
- VIII. Lettere in morte di Ada Negri (11 gennaio 1945): 41 lettere, 27 tra biglietti e cartoline postali, qualche telegramma e foto; 142 biglietti da visita autografati, 11 gennaio-4 marzo 1945 (2 raccoglitori)
- IX. Archivio fotografico: ritratti, foto ritratti e foto postali, alcuni dei quali con firma, firma autografa
- X. Memorabilia et ephemera, 1 scatola
- XI. Memorabilia et ephemera, 1 scatola
- XII. Ada Negri e Mussolini: folder con copertina autografa di Ada Negri con indicazione «Mussolini 1930-31»: lettere e telegrammi di Mussolini, documentazione del premio Mussolini con lettera autografa di Guglielmo Marconi a Ada Negri.

Accertato che, in base alle ricerche effettuate, tale documentazione è di particolare interesse storico-documentario e bibliografico per la storia della letteratura italiana e per gli studi filologici, sulla vita familiare, pubblica e la personalità artistica e letteraria di Ada Negri;

Considerato che:

- l'avvio di procedimento per la dichiarazione di interesse culturale della raccolta in oggetto è stato notificato alla casa d'aste Bloomsbury Auctions Roma, Palazzo della Pilotta, via della Pilotta 18, 00187 Roma il 10 giugno 2009 con lettera RR del 10 luglio 2009;
- la raccolta nel suo insieme è stata acquistata nel giugno 2009 dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi;
- la raccolta nel suo insieme, dopo la sua catalogazione, sarà depositata presso l'Associazione Culturale Poesia, La Vita» di Lodi, che ha tra i propri fini quello di diffondere la conoscenza, stimolare gli studi e le attività di ricerca intorno all'opera, alla figura e al mondo di Ada Negri, della quale conserva e valorizza una delle maggiori raccolte documentarie mondiali;
- gli accertamenti sull'interesse storico-documentario, e bibliografico della raccolta si sono conclusi nel settembre 2009;

Ritenuto pertanto opportuno, considerato l'interesse storico, artistico e bibliografico della collezione di carte su descritta, di-

chiarare la sussistenza dell'interesse culturale e vincolare l'insieme *Ada Negri. Raccolta di autografi, manoscritti, carteggi, lettere e documentazione varia* ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale»;

Visti tutti i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di dichiarare di eccezionale interesse culturale per le motivazioni sopra descritte *Raccolta di Ada Negri. Autografi, manoscritti, carteggi, lettere e documentazione varia*.

La predetta raccolta documentaria pertanto è sottoposta ai seguenti vincoli:

- divieto di smembrarla, distruggerla, danneggiarla o utilizzarla per usi non compatibili con lo specifico carattere storico o letterario, tali da recare pregiudizio alla sua conservazione (art. 20);
- obbligo di autorizzazione da parte del Soprintendente per: qualsivoglia spostamento o mutamento di sede o per eventuali interventi conservativi (artt. 21, 29), esposizioni (art. 48), cambiamenti di proprietà, alienazione (art. 59), valorizzazione (art. 113), consultazione/accesso per attività di studio e di ricerca (art. 118);

2. di notificare al Signor Guido Duccio Castellotti, Presidente *pro-tempore* della Fondazione Banca Popolare di Lodi il presente decreto in quanto soggetto proprietario e detentore di *Raccolta documentaria di Ada Negri. Autografi, manoscritti, carteggi, lettere e documentazione varia*;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Il dirigente  
Soprintendenza beni librari:  
Ornella Foglieni

**ARCHIVIO ADA NEGRI  
DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE  
BANCA POPOLARE DI LODI**

DESCRIZIONE DOCUMENTI	QUANTITÀ
<b>CARTEGGIO AGNOLETTI-NEGRI</b>	
<b>CARTEGGIO AGNOLETTI 1° gruppo (1918-1923):</b>	
Lettere di Fernando Agnoletti ad Ada Negri	73
Foglio informativo «Comando dell'8 armata» - 5 novembre 1918 - con lettera scritta in calce	1
4 fogli con notizie sulla rivista «Civiltà» Firenze 10 marzo 1919	
Fiore secco inserito nella lettera del 22 marzo 1919	1
Cartoline di Fernando Agnoletti ad Ada Negri	2
Piccolo ritratto a matita di Braccio allegato alla lettera del 25 agosto 1921	1
Busta allegata alla lettera 3 luglio 1921	1
Busta allegata alla lettera del 20 ottobre 1921	1
Busta e 2 ritagli di giornale allegati alla lettera del 9 luglio 1928	
2 ritagli di giornale allegati alla lettera 28 dicembre 1928	
2 fogli di Orizzonte Italo con uno scritto di Agnoletti allegato alla lettera 26 dicembre 1923	
<b>CARTEGGIO AGNOLETTI 2° gruppo (1924-1931):</b>	
Lettere di Fernando Agnoletti ad Ada Negri	54
Cartoline di Fernando Agnoletti ad Ada Negri	2
Presentazione a stampa della prima esposizione fiorentina dell'artigianato toscano, allegata alla lettera del 19 aprile 1924	1
Composizione poetica in sette pagine allegata alla lettera del 15 luglio 1927	1
Novella «Pornografia» di Braccio, dattiloscritta, allegata alla lettera del 20 ottobre 1927	1
Fotografia di un gruppo di persone allegata alla lettera del 30 dicembre 1931	1

DESCRIZIONE DOCUMENTI	QUANTITÀ
<b>CARTEGGIO AGNOLETTI 3° gruppo (1918-1924):</b>	
Busta con dicitura «1918-1933 Agnoletti»	1
Lettere di Ada Negri a Fernando Agnoletti	68
Foto di Braccio Agnoletti allegata alla lettera del 5 febbraio 1918	1
Cartoline postali di Ada Negri a Fernando Agnoletti	8
Cartoline di Ada Negri a Fernando Agnoletti	13
Biglietto con busta listati a lutto	1
Fotografie di Ada Negri a Capri	2
Busta contenente fiori secchi ed un foglio con dicitura «marzo-aprile 1919 marzo-aprile 1920»	1
<b>CARTEGGIO AGNOLETTI 4° gruppo:</b>	
Foglietto con dicitura «un pensiero Ada...»	1
Lettere di Ada Negri a Fernando Agnoletti	59
Cartoline postali di Ada Negri a Fernando Agnoletti	4
Cartoline di Ada Negri a Fernando Agnoletti	12
Biglietti	2
<b>LETTERE, CARTOLINE E TELEGRAMMI INVIATI AD ADA NEGRI DA AMICI E FAMILIARI DI FERNANDO AGNOLETTI DURANTE LA SUA MALATTIA E DOPO LA SUA MORTE:</b>	
Lettere	8
Ritaglio di giornale allegato alla lettera di Elda datata Firenze 18	1
Cartoline postali	6
Cartoline	3
Telegrammi	3
Commemorazioni a stampa	5
<b>IN MORTEM ADA NEGRI (11 GENNAIO 1945)</b>	
<b>PRIMO RACCOLITORE</b>	
Biglietti (nella maggior parte biglietti da visita)	123
Busta allegata al biglietto di Francesco Bubbolini	1
<b>SECONDO RACCOLITORE</b>	
Lettere, biglietti, cartoline postali, biglietti da visita, telegrammi alla famiglia, fotografie	91
<b>MEMORABILIA CONSERVATI IN DUE SCATOLE AZZURRE</b>	
<b>MEMORABILIA CONSERVATI NELLA PRIMA SCATOLA:</b>	
Gagliardetto del Nucleo Universitario Fascista di Monza personalizzato sul retro con dedica ad Ada Negri (allegate foglie secche)	1
Targa con astuccio Biblioteca Civica Motta Visconti 14 maggio 1988	1
Registro funebre	1
Album in pelle impressa con fotografie per il centenario della nascita - Lodi 1870	1
Fascioletto in memoria di Thea Rasini Casalbere	1
Documentazione varia: alcuni giornali, riviste, ritagli, pieghevoli relativi alle manifestazioni tra il 1970 e il 1995	18
<b>MEMORABILIA CONSERVATI NELLA SECONDA SCATOLA:</b>	
Poesia di Ada Negri finemente miniata su carta tipo pergamena	1
Acquerello con soggetto montano firmato G. Gerder	1
Eschilo «Prometeo incatenato» Mondadori 1927 con dedica autografa di Vincenzo Errante	1
Plauto «Commedie» Zanichelli 1941 con dedica autografa di Guido Vitali	1
Orazio «Le Odi» Zanichelli 1939 con dedica autografa di Guido Vitali	1

DESCRIZIONE DOCUMENTI	QUANTITÀ
Tibullo «Elegie» Zanichelli 1940 con dedica autografa di Guido Vitali	1
Marziale «Gli epigrammi» Zanichelli 1940	1
«Il Secolo XX» dicembre 1926, contenente «Ritorno per il dolce Natale» di Ada Negri con musica di Adriano Lualdi	1
«Vita Nova - Rivista mensile dell'Università fascista di Bologna» gennaio 1930	1
Fotografie (una di Giuliana Boerchio e Giuseppe Pirovano del 1938)	5
Piccolo bozzetto a matita di carattere religioso	1
<b>ARCHIVIO FOTOGRAFICO IN CARTELLETTA ORIGINALE RICOPERTA IN STOFFA:</b>	
Edmondo de Amicis	1
Grazia Deledda	1
Foto di Gruppo con Ada Negri	1
Giuseppe Giacosa	1
Carmen Sylva	1
Madame Aurel	1
Madame Aurel (incollate su cartoncino)	2
Foto postale di Vittorio Locchi	1
Piccoli ritratti Ada Negri autografati	2
Grandi ritratti di Ada negri	3
N.B: rispetto al catalogo della Casa d'Aste <b>manca un grande ritratto</b> di Ada Negri (è presente un «segnalibro» della Bloomsbury Auctions con nota a mano «10104 VENTAGLIO» e «F» cerchiata)	
<b>CARTEGGIO BALSAMO CRIVELLI-NEGRI</b>	
<b>CARTEGGIO BALSAMO CRIVELLI-NEGRI 1917-1918-1919:</b>	
Lettere di Gustavo Balsamo Crivelli ad Ada Negri	19
Cartoline di Gustavo Balsamo Crivelli ad Ada Negri	1
Cartoline postali di Gustavo Balsamo Crivelli ad Ada Negri	5
<b>CARTEGGIO BALSAMO CRIVELLI-NEGRI del 1921 al 1929:</b>	
Lettere di Gustavo Balsamo Crivelli ad Ada Negri	45
Cartoline di Gustavo Balsamo Crivelli ad Ada Negri	8
Cartoline postali di Gustavo Balsamo Crivelli ad Ada Negri	56
Fotografia di Balsamo Crivelli Novembre 1922	1
3 fotografie di Ada Negri a Capri con una busta	
Telegramma	2
Ritaglio di giornale allegato alla lettera 28 giugno 1925	1
<b>CARTEGGIO BALSAMO CRIVELLI-NEGRI dal 1924 al 1929 («da distruggere dopo la mia morte») - primo raccoglitore</b>	
Busta con dicitura «da distruggere dopo la mia morte»	1
Lettere di Gustavo Balsamo Crivelli ad Ada Negri	18
Cartoline di Gustavo Balsamo Crivelli ad Ada Negri	2
Cartoline postali di Gustavo Balsamo Crivelli ad Ada Negri	11
<b>CARTEGGIO BALSAMO CRIVELLI-NEGRI dal 1924 al 1929 («da distruggere dopo la mia morte») - secondo raccoglitore</b>	
Fotografia di Ada Negri	1
Busta con dicitura «lettere e cart. ne da distruggere dopo la mia morte»	1
Lettere di di Ada Negri a Gustavo Balsamo Crivelli	2
Lettere di di Ada Negri a Gustavo Balsamo Crivelli con busta	12
Lettera di Ada Negri a Gustavo Balsamo Crivelli con busta indirizzata Mario Moretti	2

DESCRIZIONE DOCUMENTI	QUANTITÀ
Cartoline di Ada Negri a Gustavo Balsamo Crivelli	8
Cartoline postali di Ada Negri a Gustavo Balsamo Crivelli	
Fotografie	2
Busta con dicitura «Mie ultime volontà 23 settembre 42»	1
Testamento autografo di Ada Negri in cinque fogli di cui quattro recto e verso	1
Fotocopia del testamento di Ada Negri	1
<b>IN MORTE DI BALSAMO CRIVELLI:</b>	
Busta con dicitura «morte di Balsamo 16 dicembre 1929»	1
Lettere	15
Lettera di Giovanni Papini su Fernando Agnoletti con pagine de «Il Frontespizio» riportante un ricordo di Agnoletti	1
Cartoline postali	3
Cartoline	1
Telegrammi	2
Lettere di Renzo Balsamo Crivelli ad Ada Negri	12
Cartoncino con allegata cartolina	1
Cartoline di Renzo Balsamo Crivelli	2
Lettera di Renzo Balsamo Crivelli con busta e allegato articolo di Giovanni Gentile estratto dal Giornale Critico della Filosofia Italiana	1
Lettera di Antonia Balsamo Crivelli ad Ada Negri	1
Busta con dicitura «in morte di Gustavo Balsamo Crivelli»	1
Articoli di stampa	10
<b>CARTEGGIO ADA NEGRI – MUSSOLINI:</b>	
Foglio ripiegato con dicitura «Mussolini 1930-34»	1
Lettere con relativa busta di Benito Mussolini ad Ada Negri	3
Telegrammi di Mussolini ad Ada Negri	7
Telegramma di Sebastiani ad Ada Negri	1
Lettera dattiloscritta per «Premio Mussolini» firmata Guglielmo Marconi	1
Lettera di Ada Negri a Guglielmo Marconi con busta	1
Busta della Segreteria Particolare del Duce	1
Lettere di Arnaldo Mussolini ad Ada Negri	4
Biglietto di Arnaldo e Augusta Mussolini	1
Telegrammi di Arnaldo Mussolini ad Ada Negri	2
<b>CARTEGGIO ADA NEGRI – GIULIO BARSOTTI</b> (le 304 lettere indicate nel catalogo d'asta comprendono solo le lettere, anche di Bianca e Donata; vanno aggiunte le cartoline, le cartoline postali e le copie dattiloscritte):	
<b>CARTEGGIO BARSOTTI parte prima (primo raccoglitore):</b>	
Lettere dattiloscritte di Ada Negri a Giulio Barsotti	86
<b>CARTEGGIO BARSOTTI parte prima (secondo raccoglitore):</b>	
Lettere di Giulio Barsotti ad Ada Negri	68
Copie dattiloscritte delle lettere di Giulio Barsotti ad Ada Negri	68
Lettera dattiloscritta di Giulio Barsotti ad Ada Negri	1
Cartoline postali di Giulio Barsotti ad Ada Negri	4
Copie dattiloscritte delle cartoline postali di Giulio Barsotti ad Ada Negri	4
Cartoline di Giulio Barsotti ad Ada Negri	5
<b>CARTEGGIO BARSOTTI parte seconda (primo raccoglitore):</b>	
Lettere di Giulio Barsotti ad Ada Negri	62

DESCRIZIONE DOCUMENTI	QUANTITÀ
Lettere dattiloscritte di Giulio Barsotti ad Ada Negri	2
Copia dattiloscritta senza manoscritto originale	1
Copie dattiloscritte delle lettere di Giulio Barsotti ad Ada Negri	60
Cartoline postali di Giulio Barsotti ad Ada Negri	6
Copie dattiloscritte delle cartoline postali di Giulio Barsotti ad Ada Negri	6
Cartoline di Giulio Barsotti ad Ada Negri	6
Copie dattiloscritte delle cartoline di Giulio Barsotti ad Ada Negri	4
Lettera di Bianca a Barsotti	1
Copia dattiloscritta della lettera di Bianca a Barsotti	1
Lettere di Donata a Barsotti	3
Copie dattiloscritte della lettera di Donata a Barsotti	3
<b>CARTEGGIO BARSOTTI parte seconda (secondo raccoglitore):</b>	
Lettere dattiloscritte di Ada Negri a Giulio Barsotti	80
<b>LETTERE, CARTOLINE E DISEGNI DA BIANCA, DONATA E GIANGUIDO AD ADA NEGRI</b>	
<b>PRIMO RACCOGLITORE</b>	131
<b>SECONDO RACCOGLITORE</b>	157
<b>LETTERE DI ADA NEGRI AI FAMILIARI (1944)</b>	17
<b>CARTOLINE DELLA NONNA</b>	31
Volume Ada Negri «Le cartoline della nonna» Giunti Nardini Editore 1973	1
Busta con dicitura «Cartoline Nonna»	1
<b>LETTERE RICEVUTE PER LA NOMINA A MEMBRO DELL'ACCADEMIA D'ITALIA</b>	
<b>1° GRUPPO</b>	
Busta con dicitura «Lettere Telegrammi...»	1
Lettere	57
Busta allegata alla lettera del 10 novembre 1940	1
Busta allegata alla lettera del 15 novembre 1940	1
Biglietti	21
<b>2° GRUPPO</b>	
Lettere	67
Busta allegata alla lettera del 4 dicembre 1940	1
Busta di recapito telegramma	1
Ricevute di telegrammi	37
Biglietti	23
<b>MANOSCRITTI</b>	
<b>SCATOLA MANOSCRITTI I-IV</b> (scatola verde scuro)	
<b>LA SCALA BIANCA:</b> pagine scritte solo recto (il catalogo riporta 404, in realtà sono 408 perché le pagine 52, 53, 86, 268 sono state numerate 2 volte. In più ci sono 1 foglio con titolo «La Scala Bianca – Prose» con firma autografa e un foglio con titolo «La Scala Bianca – Prose» con data 1923-1925. Sull'ultima pagina è riportata la dicitura «NB = Manca l'ultima parte...»	410
<b>CANTI DI VILLASANTA</b> (il catalogo d'asta indica 122 carte spesso raddoppiate – alcuni fogli sono strappati): Fogli manoscritti	193
Busta esterna molto rovinata con dicitura «1930 14 giugno – Vespertina – III stesura non definitiva»	1
Foglio di frontespizio con dicitura «Ada Negri – Canti di Villasanta – 1930»	1
<b>FONS AMORIS:</b> Fogli manoscritti	88
Carte di titoli, frontespizi e indice	5

DESCRIZIONE DOCUMENTI	QUANTITÀ
Cartellina esterna in cartoncino (nel fascicolo sono inserite foglie secche di alloro)	1
<b>TRE SANTE</b>	
Cartelletta con titolo «Ada Negri -Tre Sante - S. Caterina da Siena - Madre Cabrini - S. Teresa di Lisieux	1
Busta con dicitura «Madre Cabrini»	1
«Madre Cabrini» con dicitura «Stesura ultima» Fogli manoscritti	49
«Santa Caterina da Siena» con dicitura «Lettura luglio '40» Fogli dattiloscritti	24
<b>SCATOLA MANOSCRITTI V-XI</b> (scatola verde scuro)	
Prova di stampa «Qualcuno grida nella notte» fogli stampati, con correzioni a mano in viola, blu e rosso	8
«L'usignolo» - Fogli manoscritti	12
«L'indirizzo» - Fogli manoscritti	17
«Il carro di fieno» - Fogli manoscritti (il catalogo indica erroneamente 17 carte)	14
«Odor di paese» - Fogli manoscritti	16
«Favole a Donata» - Fogli dattiloscritti con correzioni a mano e firma autografa	7
Foglio «Doppie copie di prose»	1
Busta «Oltre - Prose e novelle - Ada Negri - 1943 - XXI	1
«Oltre» - dicitura «26-27-12-41» - Fogli dattiloscritti	8
«La donna del cortiletto» - dicitura «4 giugno 1940 C.d.S.»-Fogli dattiloscritti	9
«Fuoco di legna»-dicitura «24/25 settembre 1941 C.d.S.»-Fogli dattiloscritti	6
«Confessioni di Ignazio»- dicitura «lettura gennaio 41» - Fogli dattiloscritti	37
«Donna Antica» - dicitura «6 febbraio 1942 C.d.S.» - Fogli dattiloscritti	10
«Don Giulio» - «dicitura 21 maggio 1942 C.d.S.» - Fogli dattiloscritti	4
«Il mio cielo» - dicitura «4 luglio 1942 C.d.S.» - Fogli dattiloscritti	4
«La specchiera» - dicitura «2 agosto 1942 C.d.S.» - Fogli dattiloscritti	4
«Voce al telefono» - dicitura «31 dicembre 1942 C.d.S.» - Fogli dattiloscritti	7
«Un giglio» - dicitura «lettura I 43» - Fogli dattiloscritti	11
«Frammenti»- dicitura «16 febbraio 1943 C.d.S.» - Fogli dattiloscritti	7
«Orto» - dicitura «21 maggio 1943 C.d.S.» - Fogli dattiloscritti	6
«Grano» - dicitura «25 giugno 1943 C.d.S.» - Fogli dattiloscritti	5
«Duello» - dicitura «18 luglio 1943 c.D.s.» - Fogli dattiloscritti	6
«Il crocifisso rotto» - Fogli dattiloscritti	4
«Fine di Pedro e di Natalina» - Fogli dattiloscritti	12
«Morte dei due deodara» - dicitura «30 marzo 1940 C.d.S.» - Fogli dattiloscritti	8

(BUR20100116)

**D.d.s. 30 dicembre 2009 - n. 14560****Dichiarazione di interesse culturale del libro Alessandro Manzoni, *I Promessi Sposi*, Milano, Vincenzo Ferrario 1825-1826 [ma 1827]****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SOPRINTENDENZA BENI LIBRARI**

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e successive modifiche, in particolare l'art. 5, comma 2 con il quale è riconosciuto alle Regioni l'esercizio delle funzioni di tutela sul patrimonio culturale avente per oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie libri, stampe, incisioni, non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale;

(3.5.0)

Visto l'art. 10, comma 4, lettera c, del medesimo d.lgs. che individua «i libri» come beni culturali sottoposti a tutela, qualora presentino carattere di rarità e di pregio;

Visto l'edizione libraria, individuata nell'ambito di attività di tutela, nel catalogo della casa d'aste Bloomsbury Auctions, Libri e Autografi, Milano 17 e 18 marzo 2007, lotto n. 371, pag. 67 e precisamente:

**Alessandro Manzoni, *I Promessi Sposi***, Milano, Vincenzo Ferrario 1825-1826 [ma 1827], in 8°, voll. 3.

Legatura in mezza pelle con piatti in carta marmorizzata, dorso liscio con titolo in oro, astuccio di custodia, *ex libris* di Vittorio Emanuele III di Savoia, re d'Italia, al contropiatto anteriore di ogni volume. Edizione originale in prima emissione, con errori non corretti e *errata corrigé* in fondo al terzo volume;

Accertato che, in base alle ricerche bibliografiche effettuate, tale edizione libraria è ritenuta di particolare interesse sia per la rarità dell'edizione, sia per la particolarità dell'esemplare appartenuto a Vittorio Emanuele III di Savoia re d'Italia, del quale reca su ciascun volume *l'ex libris*;

Considerato che:

- tale edizione è di proprietà della signora Bianca Maria Trovarelli, via Giovanni Pierluigi da Palestrina 55, 00193 Roma;
- gli accertamenti sulla rarità dell'edizione e sulla particolarità dell'esemplare si sono conclusi nel 2009;

Ritenuto pertanto opportuno, considerate le caratteristiche di rarità bibliografica e di pregio del libro su descritto, dichiarare la sussistenza dell'interesse culturale e vincolare ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale»;

Visti tutti i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

**Decreta**

1. di dichiarare di importante interesse culturale per le motivazioni sopra descritte l'edizione libraria:

**Alessandro Manzoni, *I Promessi Sposi***, Milano, Vincenzo Ferrario 1825-1826 [ma 1827], in 8°, voll. 3.

Legatura in mezza pelle con piatti in carta marmorizzata, dorso liscio con titolo in oro, astuccio di custodia, *ex libris* di Vittorio Emanuele III di Savoia re d'Italia al contropiatto anteriore di ogni volume. Edizione originale in prima emissione, con errori non corretti e *errata corrigé* in fondo al terzo volume;

- il predetto bene librario pertanto è sottoposto ai seguenti vincoli:

- divieto di distruggerlo, danneggiarlo o utilizzarlo per usi non compatibili con lo specifico carattere storico o artistico, tali da recare pregiudizio alla sua conservazione (art. 20);

- obbligo di autorizzazione da parte del Soprintendente per: qualsivoglia spostamento o mutamento di sede o per eventuali interventi conservativi (artt. 21, 29), esposizioni (art. 48), cambiamenti di proprietà, alienazione (art. 59), valorizzazione (art. 113), consultazione/accesso per attività di studio e di ricerca (art. 118);

2. di notificare alla signora Bianca Maria Trovarelli, via Giovanni Pierluigi da Palestrina 55, 00193 Roma il presente decreto in quanto proprietaria e detentrica dell'edizione libraria;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Il dirigente:  
Soprintendenza beni librari:  
Ornella Foglieni

(BUR20100117)

**D.d.s. 30 dicembre 2009 - n. 14561****Dichiarazione di interesse culturale della cinquecentina Pietro Aretino, *I modi (Sonetti lussuriosi)*, con tavole di Marcantonio Raimondi su disegni di Giulio Romano, 1550-60 ca.**

(3.5.0)

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SOPRINTENDENZA BENI LIBRARI**

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e successive modifiche, in particolare l'art. 5, comma 2 con il quale è riconosciuto alle Regioni l'esercizio delle funzioni di tutela sul patrimonio culturale avente per oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe, incisioni, non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale;

Visto l'art. 10, comma 4, lettera c, del medesimo d.lgs. che individua «i libri» come beni culturali sottoposti a tutela, qualora presentino carattere di rarità e di pregio;

Vista la cinquecentina, individuata nell'ambito di attività di tutela in seguito alla richiesta del proprietario di autorizzazione al prestito per mostra e di esportazione temporanea extra CEE, precisamente:

**Pietro Aretino, *I modi (Sonetti lussuriosi)***, con tavole di Marcantonio Raimondi su disegni di Giulio Romano, 1550-60 ca., 157x99 mm.

Volumentario miscelaneo, edizione anonima clandestina di probabile area lombardo-veneta, che comprende altre quattro opere coeve: *La puttana errante, La Zaffetta, Il Manganello, Processus contra ser Catium Vinculum*.

Opera da ritenersi un *unicum* esistente all'interno del volume inscindibile.

((Scheda catalogografica n. )) 100: *The «Toscanini Volume»* e 7 immagini, pp. 202-205 in: *Art and love in Renaissance Italy I* edited by Andrea Bayer; [texts]: Andrea Bayer... [et al.]; with contributions by Sarah Cartwright... [et al.] - New York: The Metropolitan Museum of Art; New Haven [etc.]: London: Yale University Press, c2008. xv, 376 p.: ill.; 32 cm.

Accertato che, in base alle ricerche bibliografiche effettuate, tale cinquecentina è ritenuta di particolare interesse artistico e bibliografico in quanto rara e di pregio, edizione anonima clandestina da ritenersi un *unicum* all'interno di volume miscelaneo;

Considerato che gli accertamenti sulla rarità bibliografica dell'opera si sono conclusi nel 2009;

Ritenuto pertanto opportuno, considerate le caratteristiche di rarità e di pregio, dell'opera su descritta dichiarare la sussistenza dell'interesse culturale e vincolare ai sensi degli artt. 13, 14, 15 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale»;

Visti tutti i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di dichiarare di interesse culturale per le motivazioni sopra descritte, la cinquecentina:

**Pietro Aretino, *I modi (Sonetti lussuriosi)***, con tavole di Marcantonio Raimondi su disegni di Giulio Romano, 1550-60 ca., 157x99mm. Volume miscelaneo, edizione anonima clandestina di probabile area lombardo-veneta, che comprende altre quattro opere coeve: *La puttana errante, La Zaffetta, Il Manganello, Processus contra ser Catium Vinculum*. Opera da ritenersi un *unicum* esistente all'interno del volume inscindibile;

il predetto volume pertanto è sottoposto ai seguenti vincoli:

- divieto di distruggerlo, danneggiarlo o utilizzarlo per usi non compatibili con lo specifico carattere storico o artistico, tali da recare pregiudizio alla sua conservazione (art. 20);

- obbligo di autorizzazione da parte del Soprintendente per: qualsivoglia spostamento o mutamento di sede o per eventuali interventi conservativi (artt. 21, 29), esposizioni (art. 48), cambiamenti di proprietà, alienazione (art. 59), valorizzazione (art. 113), consultazione/accesso per attività di studio e di ricerca (art. 118);

2. di notificare al Signor Guido Rossi, via della Posta 8 - 20123 Milano, il presente decreto in quanto proprietario e detentore del volume;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Il dirigente  
Soprintendenza beni librari:  
Ornella Foglieni

(BUR20100118)

D.d.s. 20 gennaio 2010 - n. 353

(3.5.0)

**Parziale rettifica, per mero errore materiale, dell'allegato A, del decreto dirigenziale d.d.s. n. 13080 del 3 dicembre 2009, avente ad oggetto «Approvazione della graduatoria dei progetti di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di musei di cui alla l.r. 12 luglio 1974, n. 39 e al d.d.s. 4 giugno 2009 n. 5552; assunzione dell'impegno di spesa di € 988.757,00 a valere sul capitolo 2.3.2.59.4524 bilancio 2009 e contestuale liquidazione di € 741.567,75»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI

Richiamato il decreto dirigenziale n. 13080 del 3 dicembre 2009, pubblicato sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) n. 52 del 28 dicembre 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di musei presentati a seguito dell'emanazione del d.d.s. 4 giugno 2009 n. 5552;

Constatato che nell'allegato A al citato decreto per mero errore materiale sono stati inseriti tra i «Singoli Musei Riconosciuti Approvati» il Museo della Basilica di Gandino della Parrocchia di S. Maria Assunta in Gandino (Bergamo) e il Museo delle Collezioni mineralogiche, gemmologiche, petrografiche, e giacimentologiche della sezione di Mineralogia del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano, mentre tali istituti erano da comprendere nella categoria «Singoli Musei non Riconosciuti Approvati»;

Rilevato inoltre che nel medesimo allegato nella categoria «Singoli musei non riconosciuti non finanziabili», per mero errore materiale è stato riportato quale titolo del progetto presentato dal Museo Miniera Marzoli del comune di Pezzaze, (Brescia), «Studio per la redazione dei cataloghi per il Museo civico» mentre il corretto titolo risulta essere il seguente: «La Miniera Marzoli e gli itinerari minerari in Pezzaze»;

Ritenuto pertanto opportuno rettificare tale allegato limitatamente alla correzione degli errori rilevati;

Visto l'allegato A parzialmente rettificato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulato in base all'istruttoria svolta dall'apposito nucleo di valutazione, che comprende la graduatoria dei progetti di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di musei presentati a seguito dell'emanazione del d.d.s. 4 giugno 2009 n. 5552;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura

Decreta

1) di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, parzialmente rettificato secondo quanto indicato in premessa, che sostituisce l'allegato A al decreto dirigenziale n. 13080 del 3 dicembre 2009, pubblicato sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) n. 52 del 28 dicembre 2009;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Luciano Famà

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Approvazione delle graduatorie dei progetti di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di musei**  
**L.r. 12 luglio 1974, n. 39 – d.d.s. 4 giugno 2009 – Anno 2009**

**SINGOLI MUSEI RICONOSCIUTI APPROVATI**

<i>Prov.</i>	<i>ENTE</i>	<i>PROGETTO</i>	<i>Punti</i>	<i>Contributo assegnato</i>	<i>Acconto 75%</i>	<i>Saldo 25%</i>	<i>Cod. beneficiario</i>
MN	ASSOCIAZIONE GRUPPO ARCHEOLOGICO DI CAVRIANA – MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO	Le tavolette enigmatiche – die brotlaibidole	16	17.500,00	13.125,00	4.375,00	19992
MN	ISTITUZIONE CITTÀ DI SUZZARA – GALLERIA DEL PREMIO SUZZARA	Lavoro ad arte	16	2.500,00	1.875,00	625,00	121925
BG	FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI – MUSEO DIOCESANO ADRIANO BERNAREGGI – BERGAMO	Il Museo per le comunità pubblici speciali – Il anno	15	5.000,00	3.750,00	1.250,00	343567
BG	FONDAZIONE FANTONI – CASA MUSEO FANTONI – ROVETTA	Completamento Campagna Restauro Dipinti Serie CQ	15	5.500,00	4.125,00	1.375,00	3190
CO	COMUNE DI ERBA – MUSEO CIVICO	Quaderni Erbesi – Vol. 2009	15	2.000,00	1.500,00	500,00	10551
CR	COMUNE DI CREMA – MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO	Logboats. Le piroghe del Museo Civico di Crema	15	5.000,00	3.750,00	1.250,00	10738
MI	FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI ONLUS – MUSEO POLDI PEZZOLI – MILANO	Restauro di tre opere della collezione di oreficerie	15	15.350,00	11.512,50	3.837,50	21029
MN	ISTITUZIONE COMUNALE A. SCHIANTARELLI – MUSEO CIVICO GOFFREDO BELLINI – ASOLA	Sala cimeli di guerra e galleria quadri	15	12.000,00	9.000,00	3.000,00	10820
VA	FONDO AMBIENTE ITALIANO – MUSEO DI VILLA MENAFOLIO LITTA PANZA – VARESE	Villa Panza: L'Arte si mostra sotto un'altra luce	15	5.500,00	4.125,00	1.375,00	100853
BG	COMUNE DI BERGAMO – ORTO BOTANICO DI BERGAMO «LORENZO ROTA»	Orto Botanico: potenziamento e messa in sicurezza	14	9.500,00	7.125,00	2.375,00	10025
BG	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA E S. GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO – MUSEO D'ARTE E CULTURA SACRA – ROMANO DI LOMBARDIA	Restauro conservativo di 3 beni mobili musealizzati	14	5.000,00	3.750,00	1.250,00	3632278
BS	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI – MUSEO DEL VITTORIALE – GARDONE RIVIERA	Le Vie dell'Arte: Futurismo nel territorio bresciano	14	8.000,00	6.000,00	2.000,00	3191
CR	COMUNE DI SAN DANIELE PO – MUSEO NATURALISTICO PALEONTOLOGICO	Alla ricerca di Neandertal	14	8.800,00	6.600,00	2.200,00	10792
MB	COMUNE DI LISSONE – CIVICA GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA	Didattica museale ed educazione al patrimonio culturale	14	11.000,00	8.250,00	2.750,00	11011
MI	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – ORTO BOTANICO CASCINA ROSA DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Restauro e valorizzazione di due xiloteche storiche	14	3.000,00	2.250,00	750,00	19990
MN	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA – MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Allestimento multimediale e Attività culturali integrate	14	10.000,00	7.500,00	2.500,00	143905
MN	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO – MUSEO CIVICO POLIRONIANO	Realizzazione videodocumentari e allestimento per il Museo	14	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10873
MN	COMUNE DI MANTOVA – MUSEO CIVICO DI PALAZZO TE	Nuova illuminazione delle sale di Palazzo Te	14	9.000,00	6.750,00	10.848,00	10848
MN	COMUNE DI REVERE – MUSEO DEL PO	Revisione apparati didascalici del museo del Po di Revere	14	4.000,00	3.000,00	1.000,00	10867
PV	ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA LOMELLINA – MUSEO ARCHEOLOGICO LOMELLINO – GAMBOLO	Restauro di reperti archeologici in vetro	14	4.500,00	3.375,00	1.125,00	3198
SO	COMUNE DI SONDRIO – MUSEO VALTELLINESE DI STORIA ED ARTE	Conservazione collezioni: monitoraggio/manutenzione	14	7.000,00	5.250,00	1.750,00	11388
VA	COMUNE DI VARESE – MUSEI CIVICI DI VARESE	Riallestimento Museo d'arte moderna e contemporanea	14	10.000,00	7.500,00	2.500,00	11539
BG	COMUNE DI BERGAMO – MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI «E. CAFFI»	Cervo fossile, allestimento museale	13	17.000,00	12.750,00	4.250,00	10025
BG	ASSOCIAZIONE MUSEO VAL CAVALLINA – MUSEO DELLA VAL CAVALLINA – CASAZZA	Documenta.	13	9.000,00	6.750,00	2.250,00	246765
BS	FONDAZIONE GIACOMINI MEO FIOROT ONLUS – MUSEI MAZZUCHELLI – MAZZANO	Ampliamento e messa a norma della sezione incisioni e stampe	13	10.000,00	7.500,00	2.500,00	115089
BS	FONDAZIONE MORCELLI REPOSSI – CHIARI- PINACOTECA REPOSSI	Progettazione-allestimento di: Sala delle stampe	13	12.500,00	9.375,00	3.125,00	27865
BS	COMUNE DI MONTICHIARI – MUSEO GIACOMO BERGOMI	Allestimento della sala B	13	7.500,00	5.625,00	1.875,00	10363
BS	COMUNE DI GAVARDO – MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE SABBIA	Intervento di Restauro Programmato	13	6.000,00	4.500,00	1.500,00	10327
BS	CONSORZIO PER LE INCISIONI RUPESTRI DI CETO CIMBERGO E PASPARDO – MUSEO DIDATTICO DELLA RISERVA NATURALE INCISIONI RUPESTRI CETO CIMBERGO E PASPARDO	Ricostruzione del granaio dell'Età del ferro	13	9.000,00	6.750,00	2.250,00	7940
BS	COMUNE DI MANERBIO – MUSEO CIVICO	La necropoli romana presso cascina Trebeschi di Manerbio	13	3.500,00	2.625,00	875,00	10353
CR	COMUNE DI PIADENA – MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO «ANTIQUARIUM PLATINA»	Educazione al patrimonio tra archeologia e natura	13	4.000,00	3.000,00	1.000,00	10774
LC	ISTITUZIONE VILLA MONASTERO – CASA MUSEO VILLA MONASTERO – VARENNA	Allestimento ed implementazione delle specie botaniche del giardino di Villa Monastero di Varenna e realizzazione di relativi apparati didattici	13	3.000,00	2.250,00	750,00	164049

Prov.	ENTE	PROGETTO	Punti	Contributo assegnato	Acconto 75%	Saldo 25%	Cod. beneficiario
LC	COMUNE DI GARLATE – CIVICO MUSEO DELLA SETA ABEGG	Manutenzione macchinari civico museo seta abegg Garlate	13	15.000,00	11.250,00	3.750,00	10561
LO	ASSOCIAZIONE MUSEO LOMBARDO DI STORIA DELL'AGRICOLTURA – MUSEO LOMBARDO DI STORIA DELL'AGRICOLTURA – S. ANGELO LODIGIANO	Potenziamento impianto di illuminazione	13	9.000,00	6.750,00	2.250,00	30477
MB	COMUNE DI BIASSONO – MUSEO CIVICO CARLO VERRI	Nuovi allestimenti museali della sezione antichità locali	13	3.000,00	2.250,00	10.991,00	
MI	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO – MUSEO DELL'ABBZIA DI MORIMONDO – MORIMONDO	Ricostruzione virtuale dello Scriptorium di Morimondo	13	14.000,00	10.500,00	3.500,00	1081999
MI	FONDAZIONE PIME – MUSEO POPOLI E CULTURE – MILANO	Conservare i beni culturali e diffonderne la conoscenza	13	7.000,00	5.250,00	1.750,00	305678
MI	FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS – MUSEO BAGATTI VALSECCHI – MILANO	Nuova forma alla didattica	13	14.000,00	10.500,00	3.500,00	319541
MI	FONDAZIONE SANT'AMBROGIO PER LA CULTURA CRISTIANA – MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA – MILANO	Completamento ingresso con nuovi servizi per il pubblico	13	14.000,00	10.500,00	3.500,00	134013
MI	VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA – PINACOTECA AMBROSIANA – MILANO	Progetto Audioguide	13	10.000,00	7.500,00	2.500,00	26521
PV	COMUNE DI PAVIA – CIVICI MUSEI DI PAVIA	Conservare per valorizzare: manutenzione e restauro	13	12.500,00	9.375,00	3.125,00	11247
PV	ENTE MORALE CATTEDRALE – MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO DI VIGEVANO	Parete luminosa per arazzo	13	7.000,00	5.250,00	1.750,00	599826
PV	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA – SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO	Palazzo Botta: le ragioni di una ristrutturazione	13	9.000,00	6.750,00	2.250,00	135351
SO	COMUNE DI MORBEGNO – MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE	Allestimento della sala Anfibi e Rettili	13	7.500,00	5.625,00	1.875,00	11372
VA	COMUNE DI ANGERA – CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO	Nutre la mente solo ciò che la rallegra	13	8.000,00	6.000,00	2.000,00	11408
BG	FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – MUSEO STORICO DI BERGAMO	Palazzo del Podestà: allestimento multimediale	12	10.000,00	7.500,00	2.500,00	309020
BS	ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO – MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO – TEMÙ	Allestimento nuova sede museale	12	7.000,00	5.250,00	1.750,00	122657
CO	ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO DELLA SETA DI COMO – MUSEO DIDATTICO DELLA SETA	Ampliamento del Museo didattico della Seta in Como	12	10.000,00	7.500,00	2.500,00	115091
CR	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO – MUSEO DELLA STAMPA	Incremento degli standard museali	12	10.000,00	7.500,00	2.500,00	93887
LC	COMUNE DI LECCO – MUSEI CIVICI – MUSEO DI STORIA NATURALE	Sala del Lariosauro e della paleontologia: completamento	12	12.200,00	9.150,00	3.050,00	10580
LO	FONDAZIONE MORANDO BOLOGNINI – MUSEO MORANDO BOLOGNINI – S. ANGELO LODIGIANO	Nuovo allestimento di sala polifunzionale per conferenze e mostre	12	13.500,00	10.125,00	3.375,00	959131
MI	COMUNE DI MILANO – CIVICHE RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE GIÀ D'ARTE APPLICATA ED INCISIONI	Il Sapore dell'arte	12	9.000,00	6.750,00	2.250,00	11034
MI	COMUNE DI MILANO – CIVICHE RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO	Un progetto museografico per il Centro delle Culture	12	10.000,00	7.500,00	2.500,00	11034
MI	FONDAZIONE ARNALDO POMODORO – MUSEO DELLA FONDAZIONE ARNALDO POMODORO – MILANO	Progetto di articolazione polifunzionale dello spazio	12	7.000,00	5.250,00	1.750,00	154067
PV	COMUNE DI CASTEGGIO-CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE	Pubblicazione scientifica necropoli denominata area pleba	12	4.000,00	3.000,00	1.000,00	11174
PV	COMUNE DI VOGHERA – MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI	Rinnovo allestimento sala zoologia e nuove didascalie.	12	7.000,00	5.250,00	1.750,00	11319
VA	COMUNE DI GALLARATE – CIVICA GALLERIA D'ARTE MODERNA DI GALLARATE	Life Long Learning – Nuove strategie educative per la formazione di giovani artistici e pubblico adulto	12	12.000,00	9.000,00	3.000,00	11475
VA	COMUNE DI VIGGIÙ – MUSEI CIVICI	Realizzazione sistemi multimediali	12	3.000,00	2.250,00	750,00	11545

**SINGOLI MUSEI RICONOSCIUTI NON AMMISSIBILI**

BG	COMUNE DI BERGAMO – MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO	Archeducando		costi di progetto oltre la soglia massima consentita			
----	---	--------------	--	--	--	--	--

**SINGOLI MUSEI RICONOSCIUTI NON FINANZIABILI**

BG	ASSOCIAZIONE AMICI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI LUZZANA – DONAZIONE MELI	Miglior. qualitativo esposizione, adeguamento std condivisi	8				
BS	COMUNE DI BRESCIA – MUSEI D'ARTE E STORIA	Adeguamento normativo impianti tecnologici fototeca	6				

Prov.	ENTE	PROGETTO	Punti	Contributo assegnato	Acconto 75%	Saldo 25%	Cod. beneficiario
VA	FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO – MUSEO DI CERAMICHE ANTICHE GIUSEPPE GIANETTI – SARONNO	Sviluppo dei servizi museali	8				
MI	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO – MUSEO DEL DUOMO	L'Aula didattica del Museo del Duomo	7				
MI	FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA – MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA – CINISELLO B.	Ampliamento degli spazi espositivi e degli archivi	7				
SO	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA – MUSEO DELLA VALCHIAVENNA	Percorso didattico al Parco Paradiso	7				
BG	COBE DIREZIONALE S.P.A.	Manutenzione e conservazione opere dell'Accademia Carrara	6				
MI	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – MUSEO ASTRONOMIC-ORTO BOTANICO GIARDINO STORICO DI BRERA	Percorsi per non vedenti al Museo astronomico Orto di Brera	6				
CO	MUSEO DEL CICLISMO – MADONNA DEL GHISALLO	Storie di ciclismo. Fiorenzo Magni	5				
MI	FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO – MUSEO DEL GIOCATTOLO E DEL BAMBINO – MILANO	La scienza divertente. Il bambino tra magia e tecnologia	5				
LC	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO – MUSEO ARCHEOLOGICO DEL BARRO (MAB)	Nuovo allestimento integrato per laboratori e sua promozione	1				

**SINGOLI MUSEI NON RICONOSCIUTI – APPROVATI**

BS	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA – MUSEO DELLE ARMI E DELLA TRADIZIONE ARMIERA	Allestimento multimediale e attività culturali integrate	15	9.000,00	6.750,00	2.250,00	10325
LC	COMUNE DI CARENNO – CÀ MARTÌ. IL MUSEO E LA VALLE DEI MURATORI	Postazione multimediale archiviazione e fruizione	15	1.800,00	1.350,00	450,00	10055
BS	SOCIETÀ SOLFERINO E SAN MARTINO – DESENZANO DEL GARDA – MUSEI DI SOLFERINO E SAN MARTINO	La battaglia degli standard: messa a norma impianti fase 2	14	6.757,00	5.067,75	1.689,25	19994
BS	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE DIOCESANO SANT'ONORIO – MUSEO DIOCESANO – BRESCIA	Allestimento multimediale ed attività culturali integrate	14	9.000,00	6.750,00	2.250,00	683750
CR	COMUNE DI PIZZIGHETTONE – MUSEO CIVICO	Allestimento multimediale ed attività culturali integrate	14	7.500,00	5.625,00	1.875,00	10779
MI	AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO – MUSEO MARTINITT E STELLINE – MILANO	La storia in scena al museo	14	9.500,00	7.125,00	2.375,00	18666
PV	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA – MUSEO DEL MULINO DI MORA BASSA – VIGEVANO	Video interattivo su paesaggio canali storia in Lomellina	14	5.750,00	4.312,50	1.437,50	19676
BG	PARROCCHIA S. M. ASSUNTA – MUSEO DELLA BASILICA – GANDINO	Restauro statue lignee dei XVI e XVII secc.	13	3.000,00	2.250,00	750,00	106568
SO	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL CODERA – MUSEO STORICO ETNOGRAFICO NATURALISTICO DELLA VAL CODERA – NOVATE MEZZOLA	Tre aspetti particolari di una valle unica	13	5.000,00	3.750,00	1.250,00	599823
BG	COMUNE DI NEMBRO – MUSEO DELLE PIETRE COTI VALLE SERIANA	Completamento allestimento MUPIC	12	8.000,00	6.000,00	2.000,00	10148
CR	GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUARIA – MUSEO ARCHEOLOGICO AQUARIA	Allestimenti museali – acquisto nuove vetrine	12	2.000,00	1.500,00	500,00	683751
MB	ASSOCIAZIONE MUSEO ETNOLOGICO MONZA E BRIANZA – MUSEO ETNOLOGICO MONZA E BRIANZA – MONZA	Il museo virtuale Mulino Colombo e dell'energia idraulica	12	3.000,00	2.250,00	750,00	93889
MI	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – MUSEO DELLE COLLEZIONI MINERALOGICHE, GEMMOLOGICHE, PETROGRAFICHE E GIACIMENTOLOGICHE DELLA SEZIONE DI MINERALOGIA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA	Allestimento museale al primo piano (Prosec. n. 3)	12	6.000,00	4.500,00	1.500,00	19990
MI	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO – MUSEO LOUIS BRAILLE – MILANO	Formazione scientifica per un patrimonio museale complesso	12	5.700,00	4.275,00	1.425,00	18840
PV	FABBRICERIA DELLA CHIESA CATTEDRALE MONUMENTALE DI SANTO STEFANO MARTIRE IN PAVIA – MUSEO DELLA CATTEDRALE	Progetto dell'allestimento del Museo della Cattedrale	12	8.700,00	6.525,00	2.175,00	118442
PV	ASSOCIAZIONE CULTURALE «MAGAZZINO DEI RICORDI» MUSEO DI ARTE CULTURA E AGRICOLTURA – MUSEO DI ARTE E CULTURA CONTADINA – ZAVATTARELLO	Completamento di Nuovo allestimento museale 2008	12	1.200,00	900,00	300,00	425297
VA	COMUNE DI LAVENO MOMBELLO – MUSEO INTERNAZIONALE DEL DESIGN CERAMICO – CIVICA RACCOLTA DI TERRAGLIA	Attività didattica del MIDeC – 2009– 2010	12	4.500,00	3.375,00	1.125,00	11492

**SINGOLI MUSEI NON RICONOSCIUTI NON AMMISSIBILI**

BS	COMUNE DI REMEDELLO – MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO	Necropoli di Acquafredda		domanda presentata oltre i termini previsti			
----	---	--------------------------	--	---	--	--	--

Prov.	ENTE	PROGETTO	Punti	Contributo assegnato	Acconto 75%	Saldo 25%	Cod. beneficiario
<b>SINGOLI MUSEI NON RICONOSCIUTI NON FINANZIABILI</b>							
VA	PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO – CASTIGLIONE OLONA – MUSEO DELLA COLLEGIATA	Allestimento e valorizzazione del Museo della Collegiata.	10				
CR	COMUNE DI OFFANENGO – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA	Nuovo allestimento museale	9				
VA	COMUNE DI BRINZIO – MUSEO DELLA CULTURA RURALE PREALPINA	Interagiamo al Museo – Interagiamo con il Museo	9				
MI	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI – MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO – SPAZIO MIL	Valorizzazione e fruizione dei giacimenti iconografici del '900	8				
SO	CONSORZIO FRAZIONI CORTI E ACERO/MUSEO DELLA VIA SPLUGA E DELLA VAL SAN GIACOMO MUVIS – CAMPODOLCINO	Fauna, antichi ricami e documenti commerciali al MUVIS.	8				
BS	COMUNE DI PEZZAZE – MUSEO MINIERA MARZOLI	La miniera Marzoli e gli itinerari minerari in Pezzaze	7				
LO	COOPERATIVA ETTORE ARCHINTI ONLUS – MUSEO ETTORE ARCHINTI	Interventi per completare l'allestimento museale.	7				
BS	COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA – MUSEO «IL FORNO FUSORIO»	Allestimento museale Forno fusorio – Tavernole s/M	6				
BS	COMUNE DI PERTICA BASSA – MUSEO DELLA RESISTENZA E DEL FOLKLORE VALSABBINO	Allestimento multimediale e attività culturali integrate	6				
LC	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI PREMANA – MUSEO ETNOGRAFICO DI PREMANA	riallestimento area reception, bookshop e aula video	6				
LO	COMUNE DI LODI – MUSEO CIVICO	Studio per la redazione dei cataloghi per il Museo civico	6				
MI	FONDO AMBIENTE ITALIANO – CASA NECCHI CAMPIGLIO	Villa Necchi Campiglio: strumenti di manutenzione	6				
MI	ITALIA NOSTRA – SEZ. DI MILANO – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI CORNAREDO	Edifici ad integrazione del museo contadino	6				
LO	ASSOCIAZIONE MUSICALE GERUNDIA – MUSEO DELLO STRUMENTO MUSICALE E DELLA MUSICA – LODI	Allestimento museale	3				
PV	COMUNE DI ZAVATTARELLO – MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA	Riallestimento museale	3				
MN	COMUNE DI FELONICA – MUSEO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE DEL FIUME PO	Arredo Museo della seconda guerra mondiale del fiume Po	0				
MN	COMUNE DI BORGOFranCO SUL PO – TRUFFLE MUSEUM – MUSEO DEL TARTUFO	Progetto di allestimento del Museo del tartufo	0				

**SISTEMI MUSEALI APPROVATI**

VA	PROVINCIA DI VARESE – SIMARCH – SISTEMA MUSEI ARCHEOLOGICI	I volontari dei Musei	31	12.000,00	9.000,00	3.000,00	11609
MN	PROVINCIA DI MANTOVA – SISTEMA PROVINCIALE DEI MUSEI E DEI BENI CULTURALI MANTOVANI	La Didattica nei musei del Sistema	28	35.000,00	26.250,00	8.750,00	11605
LC	PROVINCIA DI LECCO – SISTEMA MUSEALE PROVINCIA DI LECCO	I Musei raccontano il territorio	25	18.000,00	13.500,00	4.500,00	113958
PV	ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA LOMELLINA – SISTEMA MUSEALE LOCALÈ LOMELLINA MUSEI	Lomellina: dalla foresta alla risaia, le parole e le cose	24	28.000,00	21.000,00	7.000,00	3198
MN	PROVINCIA DI MANTOVA – SISTEMA PROVINCIALE DEI MUSEI E DEI BENI CULTURALI MANTOVANI	Formazione continua e multimediale	22	10.000,00	7.500,00	2.500,00	11605
CR	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO – SISTEMA MUSEALE ARTE CULTURA STORIA FRA SERIO E OGLIO	Tradizioni e devozioni popolari	19	22.700,00	17.025,00	5.675,00	93887
BS	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA – SISTEMA MUSEALE DELLA VALLE SABBIA	Educare e comunicare	17	10.500,00	7.875,00	2.625,00	13606
LO	PROVINCIA DI LODI – SISTEMA MUSEALE LODIGIANO	Progetto di didattica ed educazione al patrimonio culturale	14	35.600,00	26.700,00	8.900,00	114451
CO	COMUNITÀ MONTANA ALPI LEPONTINE – SISTEMA MUSEALE LOCALE ALPI LEPONTINE	Tra Lario e Ceresio, un patrimonio da tutelare	13	26.000,00	19.500,00	6.500,00	13610
BG	FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI – RETE DEI MUSEI ECCLESIASTICI DELLA DIOCESI DI BERGAMO	Sculture lignee del Rinascimento	12	15.500,00	11.625,00	3.875,00	343567
BS	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA – SISTEMA MUSEALE DI VALLE TROMPIA	Ampliamento strutture/servizi nei musei della Valle Trompia	12	21.000,00	15.750,00	5.250,00	13605
CR	COMUNE DI CREMONA – SISTEMA MUSEALE	Arte, Storia, Natura e Musica 2009/2010	12	34.700,00	26.025,00	8.675,00	10739
CR	PROVINCIA DI CREMONA – SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	Didattica museale ed educazione al patrimonio culturale	12	7.000,00	5.250,00	1.750,00	11604
MB	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	Monza Brianza Musei	12	15.000,00	11.250,00	3.750,00	673386
PV	COMUNE DI VIGEVANO – SISTEMA MUSEALE CITTÀ DI VIGEVANO	Per-Corsi nei musei per conoscere il territorio	12	9.000,00	6.750,00	2.250,00	11314

Prov.	ENTE	PROGETTO	Punti	Contributo assegnato	Acconto 75%	Saldo 25%	Cod. beneficiario
<b>SISTEMI MUSEALI NON FINANZIABILI</b>							
BS	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA – SISTEMA MUSEALE DI VALLE CAMONICA	I Saperi Trasmissibili	10				
PV	COMUNE DI PAVIA – SISTEMA MUSEALE DI PAVIA E DELLA SUA CERTOSA	Risvegliamo i sensi. Esperienze nell'arte e nella natura.	10				
BG	COMUNE DI BERGAMO -MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI E. CAFFI DI BERGAMO	Strutture espositive ed implementazioni multimediali	9				
MI	PROVINCIA DI MILANO SISTEMA MUSEALE LOCALE: MILANO CITTA DEL PROGETTO	I tesori nascosti dei Musei d'impresa	8				
<b>RETI DI MUSEI APPROVATE</b>							
BG	RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	Tropici in Lombardia	18	26.500,00	19.875,00	6.625,00	683772
BS	COMUNE DI GAVARDO – MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE SABBIA	MA-net per i musei	17	15.500,00	11.625,00	3.875,00	10327
BG	ASSOCIAZIONE I MUSEI PER LA STORIA IN LOMBARDIA	Progetto di ricerca archivio-museo	14	22.000,00	16.500,00	5.500,00	42496
MI	COMUNE DI MILANO – GALLERIA D'ARTE MODERNA	Dal collezionismo al Museo Arte Contemp. '800 in Lombardia	13	22.000,00	16.500,00	5.500,00	11034
LC	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ALTA BRIANZA – GALBIATE	Conservazione e restauro dei materiali nei musei etnografici	10	10.000,00	7.500,00	2.500,00	21989
<b>RETI DI MUSEI NON AMMISSIBILI</b>							
VA	COMUNE DI GALLARATE – CIVICA GALLERIA D'ARTE MODERNA	Studio di fattibilità per rete territoriale					non si tratta di un progetto relativo a una rete regionale di musei



**D.G. Agricoltura**

(BUR20100119)

(4.3.2)

**D.d.u.o. 15 gennaio 2010 - n. 189****Richiesta di registrazione della Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Formagèla Valseriana» - Parere richiesto dal MIPAAF ai sensi del d.m. 21 maggio 2007**

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SISTEMI INFORMATIVI PROMOZIONE E SUSSIDIARIETÀ  
Visti:

- il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni d'Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), che sostituisce il Reg. (CEE) n. 2081/92;

- il Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

- il decreto ministeriale 21 maggio 2007 recante le procedure a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

- il decreto del direttore generale dell'Agricoltura del 6 novembre 2007, n. 13158 che approva le procedure regionali per l'espressione del parere richiesto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle proposte di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

- la domanda presentata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura dalla Cooperativa Produttori Agricoli della Valle Seriana, viale Libertà, 21 - 24021 Albino (BG) - il 23 giugno 2008 prot. n. 13616, per la richiesta di registrazione della denominazione «Formagèla Valseriana» come Denominazione d'Origine Protetta (DOP);

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dall'amministrazione Provinciale di Bergamo, competente per territorio, con nota n. 99556 del 23 settembre 2009 agli atti del 24 settembre 2009 n. 17812, come previsto dal d.d.g. 6 novembre 2007 n. 13158 - allegato A.

- del verbale di istruttoria redatto il 9 dicembre 2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Sistemi informativi, promozione e Sussidiarietà, che riporta gli accertamenti compiuti dal funzionario incaricato e vagliati dal dirigente, finalizzati a verificare la completezza della documentazione presentata, la legittimità del soggetto richiedente e i contenuti della relazione socio-economica e che i suddetti accertamenti istruttori si sono conclusi con una valutazione positiva;

Visto il disciplinare di produzione della «Formagèla Valseriana» che si allega al presente atto;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Di esprimere parere favorevole alla domanda presentata dalla Cooperativa Produttori Agricoli della Valle Seriana, viale Libertà, 21 - 24021 Albino (BG) - il 23 giugno 2008 prot. n. 13616, per la richiesta di registrazione della denominazione «Formagèla Valseriana» come Denominazione d'Origine Protetta (DOP), visto il disciplinare di produzione, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Cooperativa Produttori Agricoli della Valle Seriana, viale Libertà, 21 - 24021 Albino (BG), all'Amministrazione provinciale di Bergamo e al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, come previsto dal d.d.g. n. 13158 del 6 novembre 2007.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it).

La dirigente della Unità Organizzativa sistemi informativi, promozione e sussidiarietà: Giuliana Cornelio

ALLEGATO

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE****Formagèla Valseriana**

Regolamento CE 20 marzo 2006, n. 510 -  
D.m. 21 maggio 2007 - D.d.g. 6 novembre 2007 n. 13158

**Art. 1 - Denominazione**

La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) Formagèla Valseriana è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dall'art. 4 del Reg. CE n. 510/2006 e dal presente disciplinare.

**Art. 2 - Caratteristiche della Formagèla Valseriana**

La Formagèla Valseriana è un formaggio a pasta semidura, prodotto esclusivamente con latte crudo di vacca, intero o parzialmente scremato, a coagulazione presamica, con stagionatura minima di 30 giorni.

**2.1 Caratteristiche morfologiche**

*Forma:* cilindrica, con facce piane e scalzo leggermente arrotondato

*Dimensioni:* diametro 18-22 cm; scalzo 4-6 cm;

*Peso:* 1,5 kg ± 0,3 kg

*Aspetto:* crosta naturale, sottile, liscia e regolare, giallognola, che tende a diventare più scura e pessa con la stagionatura; pasta morbida ed elastica, piuttosto compatta, bianca-giallo paglierino, con occhiatura fine.

**2.2 Caratteristiche fisico-chimiche**

*Grasso sulla sostanza secca:* min 36%

*Estratto secco:* min 51%

*Tenore in acqua:* max 49%

**2.3 Caratteristiche microbiologiche**

Presenza di una ricca microflora lattica mista (cocchi e bastoncini), mesofila e termofila, omo-eterofermentante e di batteri aromatizzanti (batteri propionici), provenienti dal latte e dall'ambiente.

**2.4 Caratteristiche sensoriali**

*Sapore:* da dolce e delicato a ricco ed intenso con il protrarsi della stagionatura.

*Aroma:* ricco ed intenso.

*Colore:* da bianco avorio a giallo paglierino.

**Art. 3 - Zona di produzione**

La zona di produzione della «Formagèla Valseriana» si trova nella Regione Lombardia e ricade totalmente nella Provincia di Bergamo; con i seguenti Comuni:

- ALBINO NEMBRO
- ALZANO LOMBARDO OLTRESENDA ALTA
- ARDESIO ONETA
- AVIATICO ONORE
- BOSSICO PARRE
- CASNIGO PEIA
- CASTIONE DELLA PRESOLANA PIARIO
- CAZZANO SANT'ANDREA PONTE NOSSA
- CENE PRADALUNGA
- CERETE PREMOLO
- CLUSONE RANICA
- COLZATE ROVETTA
- FIORANO AL SERIO SELVINO
- FINO DEL MONTE SONGAVAZZO
- GANDELLINO SOVERE
- GANDINO VALBONDIONE
- GAZZANIGA VALGOGLIO
- GORNO VERTOVA
- GROMO VILLA DI SERIO
- LEFFE VILLA D'OGNA

I Comuni riportati nell'elenco sono ubicati su territorio montano e costituiscono la Comunità Montana Valle Seriana e la Comunità Montana Valle Seriana Superiore (con l'esclusione di Bossico e Soverè che ricadono sul territorio della Comunità Montana Alto Sebino).

L'area di produzione si estende su una superficie territoriale di 19.465 ha nella Comunità Montana della Valle Seriana, di 45.978 ha nella Comunità Montana della Valle Seriana Superiore e di 2.488 ha nella Comunità Montana Alto Sebino.

#### Art 4 – Prova dell'origine (tracciabilità)

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo dei produttori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano.

Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, rispetto a quanto stabilito dal presente disciplinare, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione «Formagèla Valseriana».

#### Art. 5 – Metodo di ottenimento

Il metodo di ottenimento è così schematizzato:

- Al latte crudo vaccino intero o parzialmente scremato viene aggiunto il caglio, dopo l'eventuale aggiunta dell'innesto
- Coagulazione
- Rottura della cagliata
- Agitazione e sosta
- Cottura
- Estrazione e messa negli stampi
- Rivoltamenti
- Salatura
- Stagionatura
- Marchiatura nel corso della stagionatura.

#### 5.1 Materia prima

Latte crudo di vacca intero o parzialmente scremato. Il periodo di produzione copre l'intero anno, a fondovalle od in alpeggio. Il latte deve provenire almeno per il 75% da vacche della razza Bruna.

##### 5.1.1 caratteristiche

Il latte utilizzato deve essere ottenuto al massimo da 2 munte ed eventualmente scremato per affioramento spontaneo. Sono ammesse fino ad un massimo di 4 munte se il latte è conservato ad una temperatura inferiore a 6°C.

##### 5.1.2 alimentazione bestiame e legame con il territorio

Il latte deve provenire da allevamenti che rispettino i seguenti parametri:

- 1) La base foraggiera costituente la razione alimentare giornaliera degli animali in fase di produzione lattiera, deve essere costituita per almeno il 40% da foraggi ottenuti nella zona di produzione della Formagèla Valseriana durante il periodo di allevamento in stalla.
- 2) Almeno il 50% delle vacche in lattazione deve essere allevata per un minimo di 60 giorni all'anno al pascolo. Per pascolo si intendono superfici prive di copertura e inerbite presenti sia in fondovalle che sui pascoli di media e alta quota (alpeggi).

#### 5.2 Preparazione

Il riscaldamento del latte può avvenire con fuoco di legna, gas o vapore.

Quando utilizzato, si impiega innesto naturale o selezionato.

Il caglio impiegato deve essere esclusivamente caglio naturale.

La coagulazione avviene tra 34 e 38 °C, con una durata di circa 37 minuti.

La rottura della cagliata avviene in 2 tempi, la prima delle quali quando la consistenza ha raggiunto una densità medio-forte e viene protratta fino al raggiungimento di una grana grossolana, tendente da chicco di riso a nocciola. Segue una fase di riscaldamento ad una temperatura massima di 43 °C, per tempi variabili tra 10 e 20 minuti, seguita da un riposo della durata di circa 10 minuti.

#### 5.3 Trasformazione

La cagliata viene estratta e posta in stampi di dimensioni tali da conferire al formaggio un diametro di 18-22 cm ed uno scalo

di 4-6 cm. Si otterranno delle forme che, una volta stagionate, raggiungeranno un peso di circa 1,5 +/- 0,3 kg. La sgocciolatura delle forme viene protratta al massimo per 48 ore a temperatura ambiente, sottoponendo le forme ad un'eventuale pressatura, nel corso della quale si effettuano 2-5 rivoltamenti.

La salatura può essere eseguita a secco 1-2 volte per faccia per 24-48 ore o in salamoia.

La stagionatura viene effettuata in celle oppure in cantine ad umidità naturale.

La fase di stagionatura è protratta per almeno 30 giorni.

I materiali, le attrezzature ed i locali specifici per la produzione e la stagionatura sono realizzati nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, con possibilità, in alternativa all'acciaio ed alla plastica alimentare, di impiego di caldaie in rame ed utilizzo di tele e di scalere con assi di legno. I locali di stagionatura possono avere pareti e pavimenti non lavabili al fine di poter garantire la presenza di una microflora naturale.

#### Art. 6 – Elementi che comprovano l'origine storica e il legame con l'ambiente

##### 6.1 Legame con l'ambiente

Il legame del Formagèla Valseriana con il territorio, inteso come insieme dei caratteri fisici e biologici dell'area, delle abilità degli addetti e dei valori culturali della società contadina è dimostrato dalla sua storica produzione che è andata nel tempo consolidandosi e affinandosi all'interno di una stretta filiera produttiva. Va rilevato al riguardo come le qualità sensoriali della Formagèla Valseriana dipendano in gran parte dalle qualità del latte prodotto dalla vacca di razza Bruna, che costituisce almeno il 75% delle vacche il cui latte è destinato a tale produzione.

Un utile approfondimento per comprendere meglio le «sterilità» del settore è l'analisi del legame esistente tra aziende agricole e territorio, espresse in termini di utilizzazione delle risorse foraggere presenti sulle superfici agricole della zona.

Nelle aree montane si ritrova infatti, più che in altre zone, questo stretto legame tra le peculiari caratteristiche delle essenze utilizzate per alimentare il bestiame ed i sapori dei formaggi ottenuti con il latte prodotto.

La manutenzione del territorio e la conservazione del paesaggio in discontinuità tra bosco e prateria, sono di fatto non l'obiettivo dell'imprenditore agricolo, ma la causa del lavoro di fienagione e di pascolo delle mandrie; tali pratiche non trovano peraltro la loro ragione d'essere esclusiva nel risparmio economico derivante dal reperimento dei foraggi *in loco*, rivelatosi spesso addirittura antieconomico rispetto all'acquisto esterno dei foraggi, ma nella volontà da parte degli allevatori di utilizzare il foraggio aziendale perché ritenuto giustamente il solo in grado di garantire le caratteristiche sensoriali tipiche delle produzioni casearie di zona e della Formagèla Valseriana in particolare. Per dimostrare questo fatto basta dire che il mantenimento della pratica della fienagione, dell'alimentazione verde e del pascolo, soprattutto in alpeggio, sono aspetti ritenuti fondamentali soprattutto da parte delle aziende agricole trasformatrici, mentre il ricorso all'acquisto della base foraggiera all'esterno dell'azienda o del territorio, è pratica più diffusa tra le aziende che destinano il proprio latte a latterie che immettono il prodotto sul mercato tal quale senza ricorrere alla trasformazione.

In altre parole sono le stesse aziende trasformatrici, e quindi produttrici di Formagèla Valseriana ad essere coscienti degli effetti dell'uso dei foraggi locali sul proprio prodotto, saggiandone le caratteristiche anche attraverso gli apprezzamenti dei consumatori finali. L'alimentazione degli animali sia durante la stabulazione che durante il pascolo è un aspetto fondamentale e caratterizzante la produzione della Formagèla Valseriana.

Si basa essenzialmente sull'utilizzo di una base foraggiera costituita da fieni o da erbe fresche durante la stabulazione e/o dall'utilizzo del pascolo durante la stagione estiva.

Purtroppo a causa del continuo ridursi delle superfici disponibili all'attività agricola, determinato dall'espansione urbanistica ed industriale sul fondovalle e dall'avanzare del bosco in quota, le aziende agricole vedano ogni anno una progressiva riduzione delle disponibilità di foraggio malgrado le stesse aree agricole siano destinate quasi esclusivamente a prato a prato-pascolo e pascolo; fa eccezione la zona della Val Borlezza dove esistono ancora, nelle zone più pianeggianti alcuni seminativi destinati alla produzione di mais.

La fienagione ha inizio alle quote più basse verso la seconda

metà di maggio mentre alle quote più alte circa 15 - 30 giorni dopo; le date variano ovviamente a seconda dell'andamento stagionale. In genere la produzione effettuata su tre sfalci è buona se vi sono state abbondanti precipitazioni primaverili mentre tende a scarseggiare (vedi 2003) in annate particolarmente siccitose. Il fieno prodotto proviene quasi esclusivamente da prati polifiti pluriennali e naturali, mentre sono rari se non assenti i medicinali o altri tipi di prato monospecifico.

Altra pratica abbastanza diffusa è l'alimentazione verde effettuate con erba sfalcata in giornata e somministrata tal quale agli animali; è questa una pratica primaverile che inizia in genere quando le scorte di fieno iniziano a scarseggiare o all'approssimarsi dell'inizio del pascolo.

La somministrazione dei fieni e dell'erba avviene attraverso il pasto unico solo in aziende di medie-grandi dimensioni dove l'acquisto e l'ammortamento dei carri miscelatori risultano convenienti; altrimenti la base foraggiera viene fornita agli animali separatamente rispetto ai concentrati: in tal caso questi ultimi vengono somministrati durante e poco prima la mungitura.

La provenienza dei concentrati, a causa della quasi completa scomparsa dei seminativi, è quasi esclusivamente extra aziendale ed extra territoriale, salvo l'eccezione di alcune aziende della Val Borlezza.

Un discorso a parte merita il pascolo in una zona dove il numero di alpeggi, dei pascoli d'alta quota e dei prati pascoli conferma l'esistenza di tale pratica da tempi immemorabili.

Il pascolo inizia di solito nella tarda primavera quando gli animali, dopo la lunga stabulazione invernale, vengono liberati sui pascoli di bassa quota; con il procedere della stagione e con l'aumento delle temperature, le mandrie vengono spostate verso i pascoli di maggior quota e gli alpeggi. Gli animali al pascolo sono in equilibrio con l'ambiente potendosi muovere e alimentarsi liberamente; i buoni alpeggiatori riescono a sfruttare al meglio le risorse pabulari dei pascoli garantendo nel contempo il benessere degli animali.

La forte diffusione dell'utilizzo del pascolo giustifica peraltro l'alta percentuale (almeno 75%) di bovine in lattazione di razza Bruna Alpina, che come noto meglio si adatta rispetto ad altre razze al pascolo grazie ad alte doti di rusticità generale espressa in particolare sia in termini di robustezza della struttura muscolo-scheletrica, sia in termini di capacità di utilizzo delle specie pabulari.

Le produzioni casearie ottenute dal latte delle bovine al pascolo risentono fortemente del cambiamento alimentare rispetto all'alimentazione invernale, soprattutto in alpeggio grazie alla presenza di essenze vegetali molto ricche di composti aromatici e di pigmenti.

La demonticazione avviene in genere alla fine dell'estate ma gli animali spesso e volentieri non rientrano immediatamente in stalla e vengono fatti pascolare sui prati pascoli fino a che la stagione lo consente.

Trascurando quindi le ovvie eccezioni si può tranquillamente affermare che esiste una certa regolarità tra le aziende della valle nel modo di sfruttare i fondi disponibili e di alimentare i bovini: si può riassumere che oltre l'utilizzo di una buona percentuale di base foraggiera di provenienza aziendale o comunque locale, denominatore comune di molte aziende è la diffusione della pratica del pascolo degli animali che, oltre a consentire produzioni casearie particolari, garantisce ottime condizioni di benessere per gli animali.

Queste considerazioni paiono dimostrare con certezza come il prodotto sia non solo originario dei luoghi, ma risenta, nelle sue caratteristiche e nelle sue qualità, delle condizioni ambientali dei luoghi, oltre che delle abilità espresse dagli addetti, nell'allevamento, nel razionamento del bestiame, nelle tecniche casearie impiegate e nelle stesse modalità di stagionatura dei prodotti. Al riguardo, si vuole sottolineare come la Formagèla Valseriana risponda ai requisiti richiesti dalle diverse disposizioni normative e presenti tutte le condizioni per potersi fregiare della richiesta Denominazione d'Origine Protetta (DOP).

## 6.2 Riferimenti storici

La notevole consistenza bovina accertata dal Da Leze nella metà del XVI secolo sta a dimostrare come l'allevamento bovino fosse, già allora, un'attività storicamente diffusa sul territorio Seriano, unitamente all'industria casearia di cui si fa cenno in diverse fonti documentarie. Tra queste, con il solo fine di rendere

conto dello storico legame che lega l'attività casearia al territorio si segnalano:

- la citazione di Pietro Gelmi e Battista Suardi in «Storia di Gandino e della sua Valle», relativa alla visita che nell'anno 1400 fece alla comunità di Gandino il Vescovo di Bergamo, Francesco Landi;
- la stessa fonte cita inoltre in più passaggi come, per sveltire pratiche amministrative, il comune di Gandino abbia nello stesso periodo donato «formaggi di produzione locale» a diversi funzionari pubblici;
- dello stesso periodo (1412), sono i riferimenti alle produzioni casearie contenute nello Statuto del Monte di Val Fiumenero dove veniva stabilito in «sette pesi di formaggio di monte salato, asciutto e ben stagionato e in cinque pesi di mascherpa» il prezzo del pedaggio dovuto per il transito delle mandrie che si dirigevano al monte Rodes;
- della fine del 700 è la citazione di Celestino da Bergamo, nella sua *Historia quadripartita* che, trattando delle attività condotte nel comune di Parre, oltre alla fabbrica delle «pannine, dei coppi e dei quadrelli e di altre terre cotte per le fabbriche» cita che vi si potevano trovare sempre «mascherpe e formaggelle di pecora vecchie e finissime»;
- le produzioni casearie di Parre, unitamente a quelle di altri comuni della zona sono sottolineate anche in una delle inchieste napoleoniche dell'inizio dell'Ottocento. Essa documenta, insieme al numero di bovini esistenti nei vari Comuni del Dipartimento del Serio, anche la produzione casearia degli stessi;
- i latticini prodotti dovevano essere particolarmente ricercati anche fuori dalla nostra provincia tant'è che Giovanni Maiorani da Ponte, nelle sue «Osservazioni sul Dipartimento del Serio del 1803», scriveva riferendosi ai formaggi bergamaschi che per altro giudicava insufficienti alle necessità: «I pochi nostri formaggi, i quali per la loro eccellenza a fronte del gran vuoto che lasciano in patria sortono per la massima parte e vanno ad essere consumati in varie Città d'Italia, formano per avventura un po' di commercio attivo su questo articolo»;
- un cenno più specificatamente rivolto alla produzione casearia seriana è fatto da Gabriele Rosa, nelle sue «Notizie statistiche della Provincia di Bergamo» (Bergamo, Pagnoncelli 1858) dove trattando dei formaggi prodotti nelle valli bergamasche, nomina quelli della valle Seriana e, in particolare, di Ardesio, Ogna, Gromo, Colarete, della Val Gandino e di Zambia;
- altre numerose fonti dell'inizio del secolo confermano la presenza fra le produzioni casearie dell'area della Formagèla. Il Serpieri (I pascoli alpini della provincia di Bergamo 1907) cita più volte i formaggi e le formaggelle grasse che venivano prodotte anche in molti alpeggi (Forcella, Per gallo, Foppazzi, Valmora, ecc.) spesso col sistema turnario fra i malghesi che affittano a gruppi l'alpeggio;
- infine si segnala la citazione riportata nell'«Enciclopedia Agraria Italiana» pubblicata da REDA sotto gli auspici della Federazione Italiana dei Consorzi agrari (1960) che, trattando della caseificazione delle zone montane italiane sottolinea come «deve essere segnalata la numerosa famiglia dei formaggi molli, di piccola mole, delicati e butirrosi, generalmente di fabbricazione famigliare; i robiolini della Valsassina, i formaggini di Lecco, le formaggelle grasse della Valle Seriana...».

## Art. 7 - Controlli

Il controllo sarà effettuato da una struttura conforme alle disposizioni dell'articolo 10 del Reg. CE n. 510/2006.

## Art. 8 - Etichettatura e presentazione

La «Formagèla Valseriana» a Denominazione di Origine Protetta è commercializzata in forma intera e/o porzionata e immessa al consumo munita dell'apposito contrassegno identificativo della Denominazione di Origine e del marchio riportante la scritta «Formagèla Valseriana», apposto su un piatto della forma, direttamente dal produttore, al momento della messa negli stampi.

Il formaggio «Formagèla Valseriana DOP» viene marchiato sull'intera forma del diametro di circa 20 cm.

Il marchio è caratterizzato dalla dicitura disposta in due cerchi concentrici e da un simbolo grafico che rappresenta gli effetti dinamici delle gocce di latte: la goccia, il rimbalzo a corona, le onde.

La scritta «Formagèla Valseriana» è in carattere TEKTOM-M503BD488NO, corpo 74 (cm 1,85) maiuscolo ed è riferito alla dizione dialettale bergamasca del formaggio, associata al nome della Vallata di produzione.

La sigla DOP raggruppa le lettere iniziali di Denominazione di Origine Protetta ed è in carattere DIN 17, corpo 96 (cm 2,4).

Nella circonferenza totale di cm 20, una seconda di cm 18,1 contiene i caratteri «Formagèla Valseriana» che completano il cerchio con il segno delle onde, mentre una terza di cm 14 contiene DOP, la cui «O» centrale è sovrapposta al disegno della goccia cadente nella «corona».



#### Art. 9 – Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Formagèla Valseriana», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CE 510/06.

(BUR20100120)

(4.3.0)

**D.d.s. 26 gennaio 2010 - n. 506**

**Autorizzazione, alla vendita e al trasporto delle piante sensibili ad *Anoplophora Chinensis* per i soggetti professionalmente impegnati, in regime di semplificazione, ricadenti nelle zone delimitate, per i quali non è richiesta l'emissione del passaporto delle piante**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

##### SERVIZI FITOSANITARI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Vista la decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2008 che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) [notificata con il numero C(2008) 6631] (2008/840/CE);

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Vista la legge regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale;

Visto il decreto 2408 del 12 marzo 2009 «Misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia»;

Visto il decreto 3983 del 23 aprile 2009: Definizione delle aree delimitate ai sensi del decreto n. 2408 del 12 marzo 2009 «misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia»;

Visto l'art. 5 della l.r. n. 33 del 28 dicembre 2007 che ha integrato la l.r. 4/2004 stabilendo che l'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), istituito ai sensi dell'art. 1

della l.r. n. 3 del 12 gennaio 2002, assicuri lo svolgimento delle attività gestionali e del servizio fitosanitario sul territorio;

Vista la d.g.r. n. 8/6749 del 12 marzo 2008, che approva lo schema di Convenzione per l'affidamento ad ERSAF delle attività gestionali e del Servizio fitosanitario sul territorio ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 33 del 28 dicembre 2007;

Considerato in particolare l'articolo 2 comma c-d, della d.g.r. n. 8/6749 del 12 marzo 2008 che individua nel Servizio fitosanitario regionale presso ERSAF il compito del rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie;

Considerato che la decisione comunitaria del 7 novembre 2008 individua le modalità di movimentazione delle piante sensibili dalle zone delimitate esclusivamente tra soggetti professionalmente impegnati per i quali è prevista l'emissione del passaporto delle piante;

Considerato che nella zona delimitata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in regime di semplificazione, operano soggetti professionalmente impegnati, che non sono tenuti ad emettere il passaporto delle piante;

Ritenuto che in caso di assenza di rischi fitosanitari è necessario prevedere una autorizzazione alla vendita e al trasporto delle piante sensibili anche per i soggetti professionalmente impegnati, in regime di semplificazione, ricadenti nelle zone delimitate, che non sono tenuti ad emettere il passaporto delle piante;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di approvare il modello di autorizzazione alla vendita e al trasporto, delle piante sensibili ad *Anoplophora chinensis*, per i soggetti professionalmente impegnati, in regime di semplificazione, ricadenti in zona delimitata, per i quali non è richiesta l'emissione del passaporto delle piante, così come descritta nell'allegato A di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il modello di richiesta all'autorizzazione alla vendita e al trasporto, delle piante sensibili ad *Anoplophora chinensis*, per i soggetti professionalmente impegnati, in regime di semplificazione, ricadenti in zona delimitata, per i quali non è richiesta l'emissione del passaporto delle piante, così come descritta nell'allegato B di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che tale autorizzazione è emessa dal Dirigente del Servizio fitosanitario regionale presso l'ente regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) a seguito di:
  - a. richiesta dei soggetti interessati;
  - b. verbalizzazione dell'ispettore fitosanitario;
4. di stabilire che l'autorizzazione è subordinata alla:
  - a. conformità del sito di produzione/commercializzazione a quanto previsto dall'allegato 1 parte II della decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2008 che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) [notificata con il numero C(2008) 6631] (2008/840/ CE), recepita con il decreto regionale n. 2408 del 12 marzo 2009;
  - b. comunicazione da parte della ditta del responsabile fitosanitario;
  - c. tenuta di una mappa aggiornata che individua dove sono ubicate le piante oggetto di autorizzazione;
5. di stabilire che la ditta deve chiaramente esporre nel punto vendita:
  - a. l'autorizzazione alla vendita e al trasporto, delle piante sensibili ad *Anoplophora chinensis*;
  - b. l'elenco dei comuni appartenenti alla zona delimitata e comunicare agli acquirenti che in tali comuni la piantumazione delle specie sensibili ad *Anoplophora chinensis* è vietata;
6. di stabilire che la validità dell'autorizzazione di cui al punto 3, decade al verificarsi dell'insussistenza del requisito di cui al punto 4 comma a;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e dei relativi allegati.

Il dirigente della struttura servizi fitosanitari e assistenza alle imprese:  
Vitaliano Peri

## ALLEGATO A

**Autorizzazione alla vendita e al trasporto, delle piante sensibili ad *Anoplophora chinensis*, per i soggetti professionalmente impegnati, in regime di semplificazione, ricadenti in zona delimitata, per i quali non è richiesta l'emissione del passaporto delle piante**

Autorizzazione alla vendita e al trasporto delle piante sensibili ad *Anoplophora chinensis* (Forster)

N. .... del .....

Visto il Verbale di ispezione n. .... del .....

attestante la conformità del sito produzione/commercializzazione, secondo quanto previsto dall'allegato 1 parte II della decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2008 che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) [notificata con il numero C(2008) 6631] (2008/840/CE), recepita con il decreto regionale n. 2408 del 12 marzo 2009

**SI AUTORIZZA****alla vendita e al trasporto delle piante sensibili ad *Anoplophora chinensis* (Forster)**

La ditta .....

Via ..... n. .... Comune ..... Provincia .....

Responsabile fitosanitario .....

Il Dirigente .....

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO B

**Richiesta all'autorizzazione alla vendita e al trasporto, delle piante sensibili ad *Anoplophora chinensis*, per i soggetti in regime di semplificazione, non professionalmente impegnati, ricadenti in zona delimitata, per i quali non è richiesta l'emissione del passaporto delle piante**

**All'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) Servizio Fitosanitario  
Via Copernico 38, 20125 Milano**

Il sottoscritto .....

In qualità di .....

Della ditta .....

Chiede l'autorizzazione alla vendita e al trasporto, delle piante sensibili ad *Anoplophora chinensis*, per i soggetti professionalmente impegnati, in regime di semplificazione, ricadenti in zona delimitata, per i quali non è richiesta l'emissione del passaporto delle piante

Per il sito di produzione/commercializzazione .....

.....

Comune ..... Provincia ..... via .....

Responsabile fitosanitario .....

Luogo e data .....

In Fede .....

**D.G. Industria, PMI e cooperazione**

(BUR20100121)

**D.d.u.o. 22 gennaio 2010 - n. 436**

(4.4.0)

**Approvazione del bando «Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all'estero»****IL DIRIGENTE DELLA U.O. SEMPLIFICAZIONE  
E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Vista la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e che lo alimenta, supportando, tra l'altro, il mercato e l'internazionalizzazione, prevedendo azioni a favore dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, del consolidamento nel territorio di attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005 n. 8/25, ed in particolare il Capitolo 3 «Competitività»;

Visto il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2009/2011, approvato con d.g.r. 27 giugno 2008, n. 8/7505, ed in particolare l'Area 3 «Competitività»;

Richiamata la d.g.r. del 12 marzo 2008 n. 8/6783 «Indirizzi per l'anno 2008 per la programmazione degli interventi a favore della internazionalizzazione della piccola e media impresa lombarda (l.r. n. 1/2007)», che prevede, tra le azioni di promozione del sistema economico produttivo lombardo all'estero, l'attivazione di Micro progetti a dimensione territoriale e Macro progetti a dimensione regionale e settoriale, da attuarsi in coerenza col Programma d'Azione 2008 – Asse 2 «Internazionalizzazione» dell'Accordo di Programma col Sistema Camerale;

Visti:

- l'Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo fra Regione Lombardia e Sistema Camerale, approvato con d.g.r. 29 marzo 2006 n. 8/2210, con particolare riferimento all'Asse 2 «Internazionalizzazione»

- il relativo Programma d'Azione 2009, allegato alla d.g.r. 8/8693 dell'11 febbraio 2009 «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente a oggetto: "Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo – Programma d'Azione 2009"», che prevede, tra l'altro, tra le Azioni previste per l'Asse 2 «Internazionalizzazione», la riproposizione delle misure a sostegno dei Micro progetti e dei Macro progetti, previste nel bando «Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI» approvato con d.d.u.o. 14428 del 9 dicembre 2008, prevedendo per queste misure una dotazione finanziaria complessiva di € 6.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 a carico del Sistema Camerale e € 3.000.000,00 a carico di Regione Lombardia;

Preso atto che la Segreteria Tecnica, di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma, nella seduta del 6 ottobre 2009, ha condiviso l'opportunità segnalata dai Referenti d'Asse 2 «Internazionalizzazione», di dare più adeguato sostegno ai percorsi di internazionalizzazione delle PMI lombarde per incentivare una loro più incisiva presenza sui mercati esteri, prevedendo la riproposizione delle azioni del precedente bando «Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI» suddividendole in due distinte e specifiche linee dedicate;

Preso atto della scheda progettuale «Bando fiere internazionali all'estero», presentata nella Segreteria Tecnica del 18 novembre 2009, con la quale il Sistema Camerale e Regione Lombardia dimostrano di condividere l'iniziativa a voucher partecipando con metà delle risorse messe già a disposizione per la riproposizione del Bando Micro Macro con una dotazione finanziaria complessiva di € 3.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 a carico del Sistema Camerale e € 1.500.000,00 a carico di Regione Lombardia;

Vista la nota di Unioncamere del 20 gennaio 2010 prot. n. R1.2010.0000787 con la quale comunica a Regione Lombardia la disponibilità delle CCIAA, alla luce della situazione congiunturale e della necessità di favorire il più possibile le attività di internazionalizzazione delle imprese lombarde, di incrementare la suddetta dotazione finanziaria di ulteriori 160.000,00 euro;

Ritenuto di condividere l'integrazione delle risorse per permettere ad un maggior numero di imprese di partecipare al suddetto bando visto anche il particolare periodo di crisi economico, contribuendo anche per parte regionale con ulteriori 160.000,00 euro, a valere sul capitolo 3.3.2.3.381.6906, risultanti dalle economie derivanti dall'espletamento delle procedure istruttorie relative al precedente bando «Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI» di cui alla d.g.r. 6783 del 12 marzo 2008;

Richiamati:

- la d.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8/8769 «Fondo Unico Nazionale 2008 per il sostegno alle imprese – Ripartizione delle risorse per l'esercizio finanziario 2009 relative alla D.C. Programmazione Integrata, D.C. Organizzazione e personale e alle DD.GG. Industria, Piccola Media Impresa e Cooperazione, Giovani, Sport Turismo e Sicurezza, Commercio, Fiere e Mercati, Artigianato e Servizi (di concerto con gli Assessori Colozzi, La Russa, Zambetti, Nicoli Cristiani, Prosperini)»;

- il d.d.g. n. 162 del 15 gennaio 2009 «Assegnazione delle risorse alle azioni in capo alla D.G. Industria, PMI e Cooperazione a seguito della ripartizione del Fondo Unico Nazionale 2008 per il sostegno alle imprese di cui alla d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8769», col quale, tra l'altro, vengono destinati € 3.000.000,00 per il finanziamento delle misure a sostegno dei Micro progetti e dei Macro progetti;

Ritenuto pertanto di dare concreta attivazione alla predetta disciplina con la compartecipazione del Sistema Camerale tramite l'emanazione del bando «Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all'estero» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379 del 28 dicembre 2006;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. 8/6268 «IV provvedimento organizzativo anno 2007», con la quale è stato conferito a Cristina Colombo l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Semplificazione e Internazionalizzazione;

Decreta

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare il bando «Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all'estero» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la compartecipazione del Sistema Camerale;

2. di dare atto che il presente bando trova copertura finanziaria per un importo complessivo di € 1.660.000,00 a valere sul capitolo a 3.3.2.3.381.6906 del bilancio 2010 a seguito di reiscrizione delle risorse non impegnate nell'esercizio finanziario 2009;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.industria.regione.lombardia.it](http://www.industria.regione.lombardia.it) il presente provvedimento e il bando di cui all'Allegato A.

Il dirigente della U.O.  
semplificazione e internazionalizzazione:  
Cristina Colombo

— • —

## BANDO

### VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI ALL'ESTERO

*In attuazione dell'Accordo di Programma per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Economico Lombardo*

**Ex legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007**

*Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia*

#### INDICE

1. Finalità
2. Risorse finanziarie
3. Soggetti beneficiari
4. Valore del voucher
5. Regime di aiuto
6. Modalità di partecipazione
7. Soggetti attuatori
8. Modalità di presentazione della candidatura a soggetto attuatore
9. Modalità di agevolazione
10. Modalità e termini di richiesta del voucher
11. Assegnazione dei voucher e comunicazione
12. Modalità di utilizzo del voucher
13. Rendicontazione e liquidazione del voucher
14. Decadenza e rinuncia
15. Revoche e sanzioni
16. Controlli
17. Responsabile del procedimento
18. Avvertenze generali
19. Riferimenti per informazioni

#### 1. FINALITÀ

Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Competitività del Sistema Economico Lombardo, intendono sostenere e promuovere la competitività e l'internazionalizzazione delle PMI lombarde finanziando azioni di supporto all'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale lombardo.

In particolare, col presente bando, Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde sostengono le micro, piccole e medie imprese lombarde nel tentativo di acquisire nuovi mercati e rafforzarvi la propria presenza attraverso la partecipazione a fiere internazionali che si svolgono all'estero.

Il voucher sostiene, per il periodo **dall'1 marzo 2010 al 14 marzo 2011**, i costi sostenuti per la partecipazione delle PMI lombarde ad una manifestazione fieristica internazionale all'estero, selezionata all'interno dell'elenco reso disponibile on-line in sede di richiesta del voucher.

La partecipazione potrà avvenire in forma collettiva, con organizzazione curata dai soggetti attuatori individuati secondo i criteri di cui al presente bando, oppure in forma individuale.

#### 2. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a € **3.320.000** (di cui € 1.660.000 a carico di Regione Lombardia e € 1.660.000 a carico delle Camere di Commercio lombarde), sulla base dei criteri di addizionalità e pariteticità delle risorse previsti dall'Accordo di Programma.

Le risorse finanziarie sono ripartite per provincia e per tipologia di partecipazione, come evidenziato nella tabella riportata di seguito.

Le risorse finanziarie potranno essere compensate tra province su richiesta delle Camere di Commercio di competenza. Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde si riservano la possibilità di rifinanziare il bando, previa verifica delle rispettive disponibilità.

PROVINCIA	PARTECIPAZIONE IN FORMA INDIVIDUALE	PARTECIPAZIONE IN FORMA COLLETTIVA
BERGAMO	80.000	240.000
BRESCIA	160.000	440.000
COMO	60.000	140.000
CREMONA	90.000	30.000
LECCO	200.000	80.000
LODI	20.000	40.000

PROVINCIA	PARTECIPAZIONE IN FORMA INDIVIDUALE	PARTECIPAZIONE IN FORMA COLLETTIVA
MANTOVA	120.000	80.000
MILANO	200.000	400.000
MONZA E BRIANZA	160.000	240.000
PAVIA	40.000	60.000
SONDRIO	30.000	10.000
VARESE	100.000	300.000
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>

### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire del voucher di cui al presente bando le **micro, piccole e medie imprese** lombarde (PMI) – con esclusione delle imprese che operano nel settore della formazione e le imprese agricole attive nei settori di cui all'art. 1 del Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 – che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti (1):

- essere PMI ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea;
- avere almeno una sede operativa attiva in Regione Lombardia;
- essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese di una

AREA GEOGRAFICA	Valore Voucher FORMA SINGOLA (in euro, al lordo della ritenuta del 4%)	Valore Voucher FORMA AGGREGATA (in euro, al lordo della ritenuta del 4%)
EUROPA (con l'esclusione della Comunità degli Stati Indipendenti (2), Turchia)	1.000,00 A fronte di una spesa minima di 1.700,00 €	1.200,00 A fronte di una spesa minima di 2.000,00 €
AFRICA (escluso SUDAFRICA), TURCHIA,	1.500,00 A fronte di una spesa minima di 2.150,00 €	2.000,00 A fronte di una spesa minima di 2.900,00 €
ASIA, AMERICA, OCEANIA, SUDAFRICA, Comunità degli Stati Indipendenti	2.500,00 A fronte di una spesa minima di 3.300,00 €	3.000,00 A fronte di una spesa minima di 4.000,00 €

Qualora, in sede di rendicontazione, l'impresa assegnataria avesse sostenuto un ammontare di spese inferiore al minimo sopra indicato per ciascuna tipologia di voucher, il voucher non potrà essere erogato neppure in quota parziale e sarà revocato.

Il voucher concorre a coprire le seguenti spese:

- affitto spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione);
- servizi di traduzione ed interpretariato;
- allestimento stand;
- pulizia stand, allacciamento energia elettrica;
- trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo camionario).

Esclusivamente per la partecipazione in forma collettiva il voucher concorre a coprire anche le spese di seguito indicate:

- altri servizi connessi alla partecipazione alla fiera (assistenza di personale *in loco*, organizzazione di incontri con buyers, eventi *in loco* ed iniziative di comunicazione).

Sono esplicitamente esclusi i costi di viaggio, vitto alloggio.

Tutte le spese sono da considerarsi IVA esclusa.

### 5. REGIME DI AIUTO

L'agevolazione, in forma di voucher diretto all'impresa, è soggetta ai limiti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), per cui l'importo complessivo massimo di aiuti pubblici non può superare € 200.000 in un periodo di tre anni.

Le imprese dovranno dichiarare, compilando l'apposito modello reso disponibile dalla procedura on line in fase di richiesta del voucher, di non superare, con il valore del voucher prenotato, il massimale *de minimis* (3) di loro competenza.

### 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

#### – Partecipazione in forma individuale

La partecipazione in forma individuale prevede l'intervento, su iniziativa diretta della singola impresa, ad una manifestazione fieristica internazionale di suo interesse.

Le imprese interessate potranno indicare la fiera di loro interesse e richiedere il voucher.

Camera di Commercio lombarda e in regola con il pagamento del diritto camerale.

L'impresa non potrà beneficiare dei voucher di cui al presente bando qualora:

- abbia già ottenuto altro contributo pubblico per la medesima iniziativa;
- sia impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea;
- sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- si trovi in alcuna delle situazioni ostative previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 (stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente);
- non abbia assolto agli obblighi previsti dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui alla legge 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

### 4. VALORE DEL VOUCHER

Il valore del voucher, al lordo della ritenuta di legge del 4%, per la partecipazione in forma singola e collettiva, è fisso e determinato, a fronte di un ammontare minimo di spese sostenute, in base all'area geografica di svolgimento dell'evento fieristico, come indicato nella seguente tabella:

Per l'organizzazione della loro presenza in forma individuale, le imprese potranno eventualmente rivolgersi anche ai soggetti attuatori di cui al successivo punto 7.

#### – Partecipazione in forma collettiva

La partecipazione in forma collettiva è curata da un soggetto attuatore e prevede l'allestimento individuale per singola impresa in area collettiva lombarda caratterizzata da immagine coordinata, ivi compresa la dotazione di aree d'incontro e spazi di servizio per le imprese (l'organizzazione sarà realizzata in considerazione di quanto previsto dal regolamento dell'ente Fieristico).

L'impresa interessata a questa tipologia di partecipazione dovrà selezionare, all'interno di un apposito elenco reso disponibile on-line in sede di richiesta del voucher, la manifestazione fieristica di proprio interesse e il relativo soggetto attuatore che la propone.

In ragione della natura collettiva della presenza alle fiere delle aziende lombarde, **saranno assegnati i voucher solo per le iniziative per le quali abbiano fatto richiesta almeno 10 imprese.**

### 7. SOGGETTI ATTUATORI

Possono proporsi in qualità di soggetti attuatori per l'organizzazione della partecipazione delle PMI lombarde a fiere internazionali all'estero in forma collettiva di cui al presente bando le seguenti categorie di soggetti:

- Camere di Commercio Lombarde o loro Aziende Speciali
- Soggetti titolari di sedi di LombardiaPoint Estero riconosciuti con decreto di Regione Lombardia per i servizi erogati dalle sedi estere
- Associazioni di imprese in possesso dei seguenti requisiti:

(In questa categoria vengono ricomprese anche le Camere di Commercio Miste regolarmente iscritte nell'albo disciplinato con Decreto del Ministero del Commercio Estero n. 96 del 15 febbraio 2000)

- essere costituite ed in attività da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente invito
- avere sede legale ed operativa in Lombardia

- non avere scopo di lucro
- avere come previsione statutaria l'assistenza a favore delle imprese associate nel settore dell'esportazione
- essere costituite da almeno 10 PMI
- avere almeno l'80% delle imprese associate aventi natura di PMI con sede operativa attiva registrata presso una Camera di Commercio lombarda

– **Consorzi e Società consortili di imprese in possesso dei seguenti requisiti:**

- essere costituite ed in attività da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente invito
- avere sede legale ed operativa in Lombardia
- non avere scopo di lucro
- avere come previsione statutaria il divieto di distribuzione degli utili in caso di scioglimento
- avere come scopo sociale l'assistenza a favore delle imprese associate nel settore dell'esportazione
- avere il fondo consortile interamente sottoscritto e formato da singole quote di partecipazione non superiori al 20% del fondo stesso
- essere costituite da almeno 10 PMI
- avere almeno l'80% delle imprese associate aventi natura di PMI con sede operativa attiva registrata presso una Camera di Commercio lombarda

– **Consorzi export in possesso dei seguenti requisiti:**

- essere costituite ed in attività da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente invito
- avere sede legale ed operativa in Lombardia
- non avere scopo di lucro
- avere come previsione statutaria il divieto di distribuzione degli utili in caso di scioglimento
- avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla. A tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse
- avere il fondo consortile interamente sottoscritto e formato da singole quote di partecipazione non superiori al 20% del fondo stesso
- essere costituite da almeno 10 PMI
- avere almeno l'80% delle imprese associate aventi natura di PMI con sede operativa attiva registrata presso una Camera di Commercio lombarda

– **Associazioni di categoria e territoriali industriali, artigianali e commerciali in possesso dei seguenti requisiti:**

- essere costituite ed in attività da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando
- avere sede legale ed operativa in Lombardia
- non avere scopo di lucro
- offrire servizi e assistenza a favore delle imprese associate nell'ambito dello sviluppo sui mercati esteri
- essere costituite da almeno 50 PMI
- avere almeno l'80% delle imprese associate aventi natura di PMI con sede operativa attiva registrata presso una Camera di Commercio lombarda.

Esclusivamente le Associazioni di categoria e territoriali industriali, artigianali e commerciali per l'erogazione dei servizi possono avvalersi di società di servizi di cui detengono una partecipazione maggioritaria, fermo restando che il soggetto fornitore responsabile è l'Associazione.

**Le associazioni che vorranno avvalersi di questa facoltà dovranno indicare la società di servizi di riferimento in sede di presentazione della candidatura.**

I candidati devono inoltre soddisfare, pena la non ammissibilità della domanda, le seguenti condizioni:

- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 (stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente);

- aver assolto gli obblighi previsti dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui alla legge 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

**8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SOGGETTO ATTUATORE**

I soggetti interessati presentano la propria candidatura a soggetto attuatore in forma telematica, compilando l'apposita modulistica on-line disponibile tramite l'applicativo Finanziamenti On Line (<https://gefo.servizirl.it/>) sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Contestualmente alla compilazione del modulo candidatura, il soggetto attuatore dovrà presentare il calendario annuale delle fiere per le quali è intenzionato ad organizzare la partecipazione in forma collettiva di PMI lombarde.

Le candidature a soggetto attuatore e i calendari delle iniziative potranno essere presentate nei periodi di seguito indicati:

- **11-17 febbraio**, con la possibilità di proporre fiere da svolgersi dall'1 marzo 2010 al 14 marzo 2011;
- **1-15 aprile**, con la possibilità di proporre fiere da svolgersi dal 15 giugno 2010 al 14 marzo 2011;
- **1-15 luglio**, con la possibilità di proporre fiere da svolgersi dal 15 settembre 2010 al 14 marzo 2011;
- **1-15 ottobre**, con la possibilità di proporre fiere da svolgersi dal 15 dicembre 2010 al 14 marzo 2011.

L'applicativo Finanziamenti On Line sarà disponibile **fino alle ore 17.00** dell'ultimo giorno di apertura previsto per ciascuna finestra.

In occasione dell'apertura delle finestre sopra indicate, sarà possibile, per i soggetti attuatori che si sono già presentati precedentemente, modificare l'elenco delle fiere proposte per i trimestri successivi.

Entro 10 giorni dall'invio telematico della candidatura, pena l'esclusione, deve essere inviata a:

Regione Lombardia  
D.G. Industria, PMI e Cooperazione  
U.O. Semplificazione e Internazionalizzazione  
Via Pola, 12/14 – 20124 Milano

e in copia a:

Unioncamere Lombardia  
Direzione Internazionalizzazione  
Via Oldofredi 23 – 20124 Milano

la seguente documentazione:

- modulo di candidatura, sottoscritto in originale dal legale rappresentante;
- fotocopia della carta d'identità, firmata, del legale rappresentante;
- copia dello Statuto e dell'atto costitutivo (solo per i soggetti attuatori che non si siano già profilati per i bandi «Voucher Multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde 2010» e «Voucher per la partecipazione a missioni economiche all'estero 2010»).

Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde provvederanno alla verifica dei requisiti dei soggetti candidati, sulla base alle dichiarazioni rese nel modulo di candidatura, riservandosi di richiedere integrazioni documentali e di effettuare i necessari controlli.

Regione Lombardia, a chiusura di ciascuna delle finestre sopra indicate, provvederà ad approvare con decreto l'elenco dei soggetti attuatori e l'elenco delle fiere a partecipazione in forma collettiva del trimestre successivo.

L'elenco delle fiere a partecipazione in forma collettiva del trimestre successivo ed i relativi soggetti attuatori saranno pubblicati sui seguenti siti internet:

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it)  
[www.unioncamerelombardia.it](http://www.unioncamerelombardia.it)

Sui medesimi siti sarà anche pubblicato l'elenco integrale delle manifestazioni fieristiche a partecipazione collettiva, che avrà solo valore indicativo e potrà essere soggetto alle modifiche apportate dai soggetti attuatori.

**9. MODALITÀ DI AGEVOLAZIONE**

Il voucher sarà assegnato direttamente all'impresa che potrà utilizzarlo per la partecipazione ad una fiera internazionale all'estero.

In fase di richiesta l'impresa dovrà scegliere se partecipare in forma individuale o in forma collettiva.

Per la partecipazione in forma collettiva, l'impresa dovrà selezionare la manifestazione fieristica internazionale di proprio interesse tra quelle indicate nel calendario presentato dai soggetti attuatori.

Per la partecipazione in forma individuale, l'impresa dovrà indicare la manifestazione fieristica internazionale a cui intende partecipare.

**Ogni impresa può ottenere massimo 4 voucher** a valere sul presente bando per il periodo 15 febbraio 2010-14 marzo 2011, purché non ecceda il massimale previsto dal suddetto Regolamento CE.

Qualora l'eventuale assegnazione di voucher porti l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 di cui al punto 5 il voucher non potrà essere concesso neppure in quota parziale.

## 10. MODALITÀ E TERMINI DI RICHIESTA DEL VOUCHER

Le richieste di voucher dovranno essere presentate esclusivamente in via informatica **a partire dal 25 febbraio 2010**, compilando l'apposita modulistica on line accessibile tramite l'applicativo Finanziamenti On Line (<https://gefo.servizirl.it/>) sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Sarà possibile richiedere il voucher sulla base della programmazione trimestrale dei calendari fieristici internazionali (sia per la partecipazione in forma individuale che per la partecipazione in forma collettiva), come di seguito indicato:

- dal 25 febbraio 2010, per fiere in calendario dall'1 marzo fino al 14 giugno 2010;
- dal 5 maggio 2010, per fiere in calendario fino al 14 settembre 2010;
- dal 5 agosto 2010, per fiere in calendario fino al 14 dicembre 2010;
- dal 5 novembre 2010, per fiere in calendario fino al 14 marzo 2011.

### - Partecipazione in forma individuale

La richiesta del voucher potrà essere presentata **fino al giorno antecedente** la data di inizio della fiera internazionale all'estero prescelta (data di apertura ufficiale della manifestazione fieristica).

### - Partecipazione in forma collettiva

La richiesta del voucher potrà essere presentata **fino a 30 giorni antecedenti** la data di inizio della fiera internazionale all'estero prescelta (data di apertura ufficiale della manifestazione fieristica).

Solo per le fiere in forma collettiva in calendario dall'1 marzo al 14 marzo 2010, la richiesta del voucher potrà essere presentata **fino a 1 giorno antecedente** la data di inizio della fiera.

Solo per le fiere in calendario dal 15 marzo al 14 aprile 2010 la richiesta del voucher potrà essere presentata **fino a 10 giorni antecedenti** la data di inizio della fiera.

Ad avvenuto completamento della procedura di richiesta il voucher sarà prenotato in attesa del raggiungimento del numero minimo di 10 imprese partecipanti. Il richiedente riceverà una comunicazione e-mail dell'avvenuta prenotazione.

## 11. ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER E COMUNICAZIONE

L'assegnazione del voucher, ad opera di Unioncamere Lombardia, avviene con procedura automatica di cui all'art. 4 del d.lgs. 123/1998, che prevede (comma 4):

- la verifica della corrispondenza e sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sulla base dei dati inseriti nella procedura on line e delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso;
- l'assegnazione del voucher secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La completezza e la regolarità delle dichiarazioni è accertata automaticamente dal sistema informatico ad avvenuto completamento della procedura di richiesta on line.

I voucher saranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili previste per la provincia di appartenenza dell'impresa richiedente.

### - Partecipazione in forma individuale

Il voucher sarà assegnato ad avvenuto completamento della procedura di richiesta nella forma di comunicazione e-mail, all'

indirizzo di posta elettronica indicato dall'impresa. La e-mail riporterà: data, numero di protocollo, estremi identificativi della fiera selezionata e numero identificativo (ID) del voucher stesso.

### - Partecipazione in forma collettiva

Il voucher sarà assegnato al raggiungimento del numero minimo di 10 imprese partecipanti nella forma di comunicazione e-mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'impresa. La e-mail riporterà: data, numero di protocollo, estremi identificativi della fiera selezionata, estremi identificativi del soggetto attuatore e numero identificativo (ID) del voucher stesso.

In caso di richieste di voucher inferiori a 10, la partecipazione in forma collettiva alla fiera proposta sarà annullata. Le imprese richiedenti potranno formulare nuova richiesta di voucher, nei limiti delle risorse disponibili.

Della mancata assegnazione del voucher tramite comunicazione e-mail sarà data comunicazione all'impresa richiedente.

Qualora, in fase di rendicontazione dei voucher per la partecipazione in forma collettiva, si dovesse riscontrare l'effettiva partecipazione di un numero di imprese inferiore a 8, l'iniziativa proposta in forma collettiva sarà considerata come non realizzata.

I voucher assegnati alle imprese e correttamente rendicontanti saranno comunque liquidati alle imprese per il valore indicato nella mail di assegnazione. La partecipazione alla fiera delle imprese in questione sarà considerata come effettuata in forma individuale.

## 12. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VOUCHER

L'impresa dovrà validare la propria richiesta di voucher per la partecipazione alla fiera selezionata, sia in forma individuale che in forma collettiva, **entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione e-mail di assegnazione** del voucher stesso, e comunque prima della data di inizio della fiera selezionata, consegnando alla Camera di Commercio lombarda di competenza (4) la seguente documentazione:

- modulo di richiesta (generato dal sistema on-line) firmato in originale dal legale rappresentante dell'impresa;
- fotocopia siglata della carta d'identità del legale rappresentante dell'impresa;
- copia della mail di assegnazione voucher.

Sia per la partecipazione individuale che collettiva sarà cura della CCIAA di competenza vidimare una copia della mail di assegnazione del voucher e restituirla all'impresa. In assenza di tale vidimazione il voucher non sarà spendibile e sarà revocato.

**Esclusivamente per la partecipazione in forma collettiva**, l'impresa, oltre a validare la propria domanda presso la Camera di Commercio di competenza secondo le modalità sopra indicate, dovrà, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di assegnazione e comunque prima della data di inizio della fiera selezionata, sottoscrivere il contratto di servizio con il soggetto attuatore scelto.

Il mancato rispetto delle modalità di validazione del voucher e di sottoscrizione del contratto di servizio sopra indicate comportano la revoca del voucher assegnato.

**Esclusivamente per la partecipazione in forma collettiva, il soggetto attuatore, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio e comunque prima della data di inizio della fiera selezionata, è tenuto a inserire nell'apposita sezione della procedura on-line gli estremi del contratto.**

## 13. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

**Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di conclusione della fiera internazionale** all'estero l'impresa è tenuta a:

- compilare, attraverso il sistema on-line la scheda di valutazione della partecipazione alla fiera oggetto del voucher, stamparla e inviarla a Regione Lombardia, D.G. Industria, PMI e Cooperazione - U.O. Semplificazione e Internazionalizzazione - via Pola, 12/14 - 20124 Milano, firmata in originale dal legale rappresentante, con l'indicazione in calce dell'indirizzo mail dell'impresa;
- inserire, attraverso il sistema on-line, gli estremi identificativi delle fatture e dei pagamenti relativi alle spese sostenute;
- stampare e firmare in originale la domanda di erogazione del voucher;
- consegnare alla Camera di Commercio di competenza:
  - la domanda di erogazione del voucher;

- copia delle fatture quietanzate delle spese sostenute unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle stesse, in modo da verificare l'effettiva spesa del minimo previsto dal bando. Non sono ammissibili pagamenti in contanti.

Le fatture presentate in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese dovranno essere corredate dalla copia della fattura in una di queste due lingue.

L'impresa dovrà corrispondere al soggetto attuatore l'importo totale delle fatture emesse a fronte dei servizi erogati.

Le fatture presentate dall'impresa per l'erogazione del valore del voucher dovranno riportare la seguente dicitura: «Voucher ID (numero) - Fiera internazionale in (luogo di svolgimento) del (periodo di svolgimento) Bando "Voucher per la partecipazione fiere internazionali all'estero"».

Il mancato rispetto dei sopraddetti obblighi comporterà la revoca del beneficio assegnato.

A seguire, la Camera di Commercio competente territorialmente provvederà alla liquidazione dell'intero valore del voucher entro 60 giorni dalla consegna della documentazione sopra indicata.

#### 14. DECADENZA E RINUNCIA

Il diritto ad utilizzare il voucher decade qualora entro il termine previsto al punto 12 del presente bando l'impresa non abbia validato il voucher presso la Camera di Commercio di competenza.

L'impresa può rinunciare all'utilizzo del voucher senza incorrere in penalizzazioni entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di assegnazione del voucher, per mezzo dell'apposita funzione all'interno della procedura on line.

#### 15. REVOCHE E SANZIONI

Nei casi di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, ed in particolare di:

- mancata validazione della domanda di voucher secondo le modalità previste al precedente punto 12;
- mancata compilazione da parte dell'impresa della scheda di valutazione e mancato inserimento degli estremi delle fatture delle spese sostenute come indicato al punto 13.

il voucher assegnato sarà revocato.

Inoltre, qualora, a seguito di verifiche e controlli:

- risulti l'insussistenza dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici del presente bando;
- risultino mendaci le dichiarazioni rese in sede di richiesta del voucher e di rendicontazione delle spese sostenute;
- risulti che l'impresa non ha partecipato alla manifestazione fieristica selezionata senza avere preventivamente rinunciato al voucher nei termini previsti al punto 14;

il soggetto sarà escluso dalla partecipazione al presente bando, ferme restando le eventuali conseguenze amministrative e penali conseguenti alla resa di dichiarazioni false.

Con riferimento ai soggetti attuatori, qualora, a seguito di verifiche e controlli:

- risulti l'insussistenza dei requisiti previsti per la candidatura a soggetto attuatore;
- risultino mendaci le dichiarazioni rese in sede di candidatura e di gestione del bando;
- venga accertato il mancato rispetto degli obblighi e delle scadenze previsti;

essi potranno essere esclusi dall'elenco dei soggetti attuatori per il presente bando.

#### 16. CONTROLLI

Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, anche per tramite di soggetti delegati, potranno effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei voucher e presso i soggetti attuatori per verificare l'effettiva partecipazione alla fiera selezionata, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

A tal fine l'impresa beneficiaria e i soggetti attuatori si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del provvedimento di liquidazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale relativa ai servizi oggetto del voucher assegnato.

#### 17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabili del procedimento sono:

- il Dirigente dell'U.O. Semplificazione e Internazionalizzazione, Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione di Regione Lombardia;
- il Segretario Generale della Camera di Commercio di competenza.

#### 18. AVVERTENZE GENERALI

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde nel corso dell'espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

#### 19. RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI

##### Regione Lombardia

Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione  
U.O. Semplificazione e Internazionalizzazione  
Via Pola, 12/14  
20124 Milano  
tel. 02-67651 – fax 02-67656117  
e-mail [internazionalizzazione@regione.lombardia.it](mailto:internazionalizzazione@regione.lombardia.it)  
Sito: [www.industria.regione.lombardia.it](http://www.industria.regione.lombardia.it)

##### Unioncamere Lombardia

Direzione Internazionalizzazione  
Via Oldofredi 23  
20124 Milano  
Tel. 02-6079601 – fax 02-607960235  
e.mail: [lombardiapoint@lom.camcom](mailto:lombardiapoint@lom.camcom)

##### LOMBARDIAPPOINT

##### BERGAMO

INTERNAZIONALIZZAZIONE – Sportello LombardiaPoint  
c/o Camera di Commercio di Bergamo  
Largo Belotti 16 – 24100 Bergamo  
Tel.: 035-4225.328/271/235 – Fax: 035-226079  
e.mail: [lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it](mailto:lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it)  
Sito: [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it)

##### BRESCIA

c/o Camera di Commercio di Brescia  
Via Einaudi, 23 – V piano – 25121 BRESCIA  
Tel. 030 37 25.319/290/337 – fax 030 3725.271/330  
E-mail: [lombardiapoint.brescia@bs.camcom.it](mailto:lombardiapoint.brescia@bs.camcom.it)  
Sito: [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it)

##### COMO

c/o Camera di Commercio di Como  
Unità Organizzativa Promozione Economica  
Via Parini, 16 – 22100 Como  
Tel. 031.256.559/382 fax 031.256517  
e.mail: [lombardiapoint.como@co.camcom.it](mailto:lombardiapoint.como@co.camcom.it)  
Sito: [www.co.camcom.it](http://www.co.camcom.it)

##### CREMONA

c/o Camera di Commercio di Cremona  
Piazza Stradivari, 5 – 26100 Cremona  
Tel. 0372 490.312/313/314/315 – fax 0372.490321  
e.mail: [lombardiapoint.cremona@cr.camcom.it](mailto:lombardiapoint.cremona@cr.camcom.it) – [commercio.estero@cr.camcom.it](mailto:commercio.estero@cr.camcom.it)  
Sito: [www.cr.camcom.it](http://www.cr.camcom.it)

##### LECCO

c/o Camera di Commercio di Lecco  
Via Tonale, 28/30 – 23900 Lecco  
Tel. 0341.292.111 – Fax 0341.292.220  
e.mail: [lombardiapoint.lecco@lc.camcom.it](mailto:lombardiapoint.lecco@lc.camcom.it) – [lariodesk@lc.camcom.it](mailto:lariodesk@lc.camcom.it)  
Sito: [www.lc.camcom.it](http://www.lc.camcom.it)

**LODI**

c/o Camera di Commercio di Lodi  
via Haussmann, 15 – 26900 Lodi  
Tel. 0371/4505.247-234 – fax 0371/431604  
e-mail: [lombardiapoint.lodi@lo.camcom.it](mailto:lombardiapoint.lodi@lo.camcom.it) –  
[sportello.informativo@lo.camcom.it](mailto:sportello.informativo@lo.camcom.it)  
Sito: [www.lo.camcom.it](http://www.lo.camcom.it)

**MANTOVA**

c/o Camera di Commercio di Mantova  
Corso Pradella, 1 – 46100 Mantova  
Tel. 0376.234.374 – fax 0376 234429  
e-mail: [lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it](mailto:lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it)  
Sito: [www.mn.camcom.it](http://www.mn.camcom.it)

**MILANO**

c/o Camera di Commercio di Milano  
Via Meravigli, 11/A – 20123 MILANO  
Tel. 02 8515.5732/5368 – fax 02 85155380  
e-mail: [lombardiapoint.milano@mi.camcom.it](mailto:lombardiapoint.milano@mi.camcom.it)  
Sito: [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it)

**MONZA-BRIANZA**

c/o Camera di Commercio di Monza-Brianza  
Piazza Cambiaghi 9 – 20052 MONZA  
Tel. 039 28071 – fax 039 2807435  
e-mail: [lombardiapoint.monzabrianza@mb.camcom.it](mailto:lombardiapoint.monzabrianza@mb.camcom.it)  
Sito: [www.mb.camcom.it](http://www.mb.camcom.it)

**PAVIA**

c/o Camera di Commercio di Pavia  
Via Mentana, 27 – 27100 Pavia  
Tel. 0382 393.258/411/215 – fax 0382 393268  
e-mail: [lombardiapoint.pavia@pv.camcom.it](mailto:lombardiapoint.pavia@pv.camcom.it) –  
[commercio.estero@pv.camcom.it](mailto:commercio.estero@pv.camcom.it)  
Sito: [www.pv.camcom.it](http://www.pv.camcom.it)

**SONDRIO**

c/o Camera di Commercio di Sondrio  
Via Piazzini, 23 – 23100 Sondrio  
Tel. 0342 527111 – fax 0342 512866  
e-mail: [lombardiapoint.sondrio@so.camcom.it](mailto:lombardiapoint.sondrio@so.camcom.it)  
Sito: [www.so.camcom.it](http://www.so.camcom.it)

**VARESE**

c/o Camera di Commercio di Varese  
Piazza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese  
Tel. 0332 295.313 – fax 0332 286038  
e-mail: [lombardiapoint.varese@va.camcom.it](mailto:lombardiapoint.varese@va.camcom.it)  
Sito: [www.va.camcom.it](http://www.va.camcom.it)

**NOTE**

(1) Si segnala che, le condizioni di ammissibilità espresse dovranno essere autocertificate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, come da dichiarazione presente nel modulo di adesione rilasciato dalla procedura on-line di richiesta.

(2) Armenia; Azerbaigian; Bielorussia; Kazakistan; Kirghizistan; Moldova; Russia; Tagikistan; Turkmenistan; Ucraina; Uzbekistan.

(3) Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante che i contributi pubblici già ottenuti o richiesti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso (incluso il voucher relativo alla presente domanda) non superano i massimali previsti dal regolamento *de minimis*.

(4) Si considera come Camera di Commercio di competenza la Camera della provincia di ubicazione della sede principale dell'impresa, così come indicata in sede di richiesta on-line del voucher.

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 2, comma 42, che istituisce il Fondo Unico regionale per la concessione di incentivi e benefici alle imprese operanti in Lombardia, in attuazione del d.lgs. n. 112/1998, art. 19, commi 6 e 12;

– la d.g.r. n. 14094 dell'8 agosto 2003 «Disposizioni per la razionalizzazione ed il coordinamento degli strumenti di incentivazione alle imprese: Piano delle agevolazioni di sostegno allo sviluppo» con cui, fra le tipologie di iniziative ammissibili, si introduce la Misura A – Investimento singolo;

– il d.d.s. n. 3048 dell'1 marzo 2005 «Piano delle agevolazioni di sostegno allo sviluppo. Fondo Unico per l'erogazione degli incentivi alle imprese. Approvazione del bando per la presentazione delle domande relative alla Misura A – Investimento singolo»;

– la convenzione sottoscritta in data 14 gennaio 2005 tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la gestione di interventi agevolativi;

Dato atto che l'ente gestore della Misura A, Finlombarda S.p.A., ha inoltrato, con nota pervenuta in data 21 dicembre 2009, prot. n. R1.2009.0015947, gli esiti delle istruttorie delle domande presentate nel corso dell'anno 2008/2009, ai sensi del d.d.s. n. 3048/05 sopracitato, per le seguenti tipologie di agevolazione:

– «Finanziamento»: complessive n. 8 aziende di cui 7 ammissibili, per un totale contributo proposto pari ad € 165.065,54 e n. 1 non ammissibile;

– «Sconto effetti»: complessive n. 4 aziende ammissibili, per un totale contributo proposto pari ad € 30.403,36;

Recepite le risultanze dell'istruttoria effettuate da Finlombarda S.p.A.;

Vista la legge regionale n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare, gli esiti delle istruttorie delle domande presentate sul Bando «Misura A – Investimento singolo», ai sensi del d.d.s. n. 3048/05, come specificato negli allegati sotto indicati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

– Allegato 1 «Domande ammesse – Misura A – Investimento singolo – Finanziamento», che specifica, fra l'altro, la data e il numero di protocollo, la denominazione e la sede legale delle imprese ammesse, l'importo del finanziamento ammesso e l'importo del contributo concesso;

– Allegato 2 «Domanda non ammessa – Misura A – Investimento singolo – Finanziamento», che specifica, fra l'altro, la data e il numero di protocollo, la denominazione e la sede legale delle imprese non ammesse e la relativa motivazione;

– Allegato 3 «Domande ammesse – Misura A – Investimento singolo – Sconto effetti», che specifica, fra l'altro, la data e il numero di protocollo, la denominazione e la sede legale delle imprese ammesse, l'importo dell'investimento realizzato, l'importo del credito capitale, l'importo effetti e l'importo del contributo concesso;

2. di disporre che alle imprese elencate negli allegati 1, 2, 3, sia inviata una comunicazione in merito agli esiti dell'istruttoria per il tramite dell'ente gestore Finlombarda S.p.A.;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

4. di autorizzare Finlombarda S.p.A. a liquidare i contributi a favore delle imprese indicate negli allegati 1, 3;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Il dirigente: Marina Gori

ALLEGATO 1

**DOMANDE AMMESSE – MISURA A – INVESTIMENTO SINGOLO – «FINANZIAMENTO»**

N. Progr.	Data Protocollo	N. Prot.	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				Finanziamento ammesso (€)	Contributo concesso (€)	
				Via	N.	CAP	Comune			Prov.
1	17-mar-2008	2079	ELMEC S.R.L.	EUROPA	4	25060	POLAVENO	BS	1.000.000,00	69.093,62
2	3-giu-2008	2218	SAVI S.R.L.	VIA ROMA	80	46037	RONCOFERRARO	MN	200.000,00	2.510,37
3	7-nov-2008	2475	FELLI COLOR S.P.A.	VIA TRIESTE	55	24057	MARTINENGO	BG	252.500,00	18.937,50
4	31-dic-2009	2596	SAN GIORGIO S.P.A.	LOCALITÀ CASTELLERE	//	27019	VILLANTERIO	PV	318.000,00	24.337,02
5	31-dic-2009	2597	GALDRAM S.P.A.	VIALE ADDETTA	11	20067	TRIBIANO	MI	287.366,00	21.552,45
6	31-dic-2009	2604	COMBI ARIALDO S.N.C.	VIA DEGLI ARTIGIANI	11	23811	BALLABIO	LC	392.850,00	24.684,80
7	31-dic-2009	2613	MEC-NOVA S.R.L.	VIA VERDI	2	24100	BERGAMO	BG	62.000,00	3.949,78
<b>TOTALE</b>								<b>2.512.716,00</b>	<b>165.065,54</b>	

ALLEGATO 2

**DOMANDE NON AMMESSE – MISURA A – INVESTIMENTO SINGOLO – «FINANZIAMENTO»**

N. Progr.	Data Protocollo	N. Protocollo	Denominazione Impresa	SEDE LEGALE				NOTE	
				Via	N.	CAP	COMUNE		Prov.
1	10-ott-08	2428	VETRERIA FRATELLI COLPANI S.P.A.	VIA NINO BIXIO	8	24066	PEDRENGO	BG	Investimento concluso oltre il termine massimo previsto (art. 9 disposizioni applicative Misura A – Investimento singolo)

ALLEGATO 3

**DOMANDE AMMESSE – MISURA A – INVESTIMENTO SINGOLO – «SCONTO EFFETTI»**

N. Progr.	Data Protocollo	N. Prot.	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				Investimento realizzato (€)	Credito capitale (€)	Importo effetti (€)	Contributo concesso (€)	
				Via	N.	CAP	Comune					Prov.
1	2-set-2008	2367	DEL BONO S.P.A.	VIA MATTEI	18	25050	PASSIRANO	BS	55.000,00	55.000,00	54.459,46	1.610,64
2	02-set-08	2368	DEL BONO S.P.A.	VIA MATTEI	18	25050	PASSIRANO	BS	209.000,00	209.000,00	206.945,97	6.120,43
3	17-set-08	2398	VIVAL S.R.L.	VIA CREMONA	29/A	46100	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	39.200,00	47.040,00	55.291,50	2.111,56
4	08-gen-09	2588	FRATELLI BIANCHI S.R.L.	VIA PIETRO MASCAGNI	57	20093	COLOGNO MONZESE	MI	274.000,00	274.000,00	320.678,64	20.560,73
<b>TOTALE</b>								<b>577.200,00</b>	<b>585.040,00</b>	<b>637.375,57</b>	<b>30.403,36</b>	



**D.G. Qualità dell'ambiente**

(BUR20100123)

**D.d.u.o. 9 novembre 2009 - n. 11621**

(5.3.1)

**Impegno e contestuale liquidazione a favore del comune di Rodano della somma di € 297.417,55, per la copertura delle spese sostenute e resisi necessarie per il mantenimento in funzione della messa in sicurezza di emergenza della falda idrica sottostante l'area delle discariche A, B e C nell'area Sisas di Rodano/Pioltello, previsto dall'Accordo di Programma, sottoscritto il 21 dicembre 2007, approvato con d.p.g.r. 10 gennaio 2008, n. 88**

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA**

Omissis

Decreta

1. Di assegnare a favore del comune di Rodano il contributo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 250 e 252 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella misura di € 297.417,55, a copertura delle spese sostenute per il mantenimento in funzione della messa in sicurezza d'emergenza della falda idrica sottostante l'area delle discariche A, B e C nell'area Sisas di Rodano/Pioltello, nel periodo gennaio-luglio 2009, come previsto dall'Accordo di Programma, sottoscritto il 21 dicembre 2007, approvato con d.p.g.r. 10 gennaio 2008, n. 88.

2. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 297.417,55 a valere sul capitolo di bilancio 6.4.3.2.161.5787 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Comune di Rodano (cod. 11073).

3. Di dare atto dell'obbligo per il comune di Rodano di trasmettere agli uffici regionali copia delle fatture delle spese sostenute, corredate dal relativo nulla-osta alla liquidazione delle stesse.

4. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed ai comuni di Rodano e Pioltello.

5. Di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Gianni Ferrario

(BUR20100124)

**D.d.u.o. 19 novembre 2009 - n. 12236**

(5.3.2)

**Impegno e contestuale liquidazione di € 46.200 a favore del Comune di Fiesse (BS), quale contributo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito di via Cavezzo, denominato Cave Rocca. Riferimento d.g.r. 15 luglio 2009, n. 9853**

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA**

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia ambientale, in particolare il Titolo V «Bonifica dei siti contaminati»;

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 riportante «Ulteriori disposizioni corrette ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Visto il r.r. 28 febbraio 2005, n. 1 «Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati», così come modificato dal r.r. 2 dicembre 2005, n. 8;

Visto il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1, s.m.i.;

Vista la l.r. 29 dicembre 2007, n. 36 – Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Vista la d.c.r. 30 settembre 2008, n. 701 di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate, ai sensi dell'art. 245, comma 3 del d.lgs. 152/2006, indicante le priorità di intervento, a seguito di valutazione ambientale, sui siti contaminati presente sul territorio regionale;

Vista la d.g.r. 15 luglio 2009, n. 9853 di approvazione della programmazione economico-finanziaria 2009-2010 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006;

Richiamato il decreto del 27 settembre 2001, n. 22835, avente ad oggetto: «Impegno a favore del comune di Fiesse (BS) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31 bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di L. 186.583.680 IVA compresa, pari a € 96.362,43, a valere sul capitolo n. 4.3.1.2 980 del Bilancio 2001, per interventi di messa in sicurezza definitiva dell'area denominata Cave Rocca s.r.l., in località "Cascina Piave" – via Cavezzo»;

Vista l'istanza di contributo presentata dal comune di Fiesse in data 23 marzo 2009, prot. n. 1571, tendente ad ottenere la copertura di € 46.200 per il ripristino della messa in sicurezza provvisoria del sito di via Cavezzo, denominato Cave Rocca;

Preso atto che in data 27 agosto 2009, con nota n. 4147, il comune di Fiesse, su richiesta regionale del 16 giugno 2009, nota n. 11871, ha trasmesso la Relazione ed il preventivo di spesa con determina di approvazione;

Preso atto che con determinazione del 27 agosto 2009, il Servizio Tecnico Manutentivo del comune di Fiesse ha approvato il programma di intervento per l'ulteriore messa in sicurezza del materiale stoccato presso la Cascina Piave in via Cavezzo, per una spesa complessiva di € 46.200;

Rammentato l'obbligo per l'amministrazione comunale di Fiesse dell'avvio dell'azione di rivalsa per il recupero delle spese già sostenute, di cui al decreto 27 settembre 2001, n. 22835, e di quelle ancora occorrenti per il ripristino delle condizioni di messa in sicurezza del sito;

Rilevata la necessità di assegnare al comune di Fiesse un ulteriore contributo di € 46.200 per il ripristino della messa in sicurezza provvisoria del materiale stoccato nel sito di via Cavezzo, denominato Cave Rocca;

Atteso che il contributo di € 46.200 è imputabile sul capitolo di spesa n. 5789 del bilancio 2009, che presenta la sufficiente capienza;

Ritenuto altresì necessario, per quanto sopra esposto, che il comune di Fiesse regolarizzi e trasmetta all'ente concedente ogni documento utile per la dovuta informazione tecnica e la corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo l'amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'ente concedente, le determinazioni comunali di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle e, a seguito dell'avenuto pagamento, dei relativi mandati;

Considerato che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

Dato atto della necessità che il comune di Fiesse proceda all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme concesse;

Rammentato altresì che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice Civile;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 46.200,00 a valere sul capitolo di bilancio 6.4.3.3.162.5789 del-

l'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Comune di Fiesse (cod. 10321), per il ripristino della messa in sicurezza dell'area di via Cavezzo, denominata Cave Rocca;

2. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

3. di disporre altresì, per quanto sopra esposto, il comune di Fiesse regolarizzi e trasmetta all'ente concedente ogni documento utile per la dovuta informazione tecnica e la corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'ente concedente, le determinazioni di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle e a seguito dell'avvenuto pagamento, dei relativi mandati;

4. di dare atto che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

5. di disporre che il comune di Fiesse proceda, in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme concesse;

6. di dare atto che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice Civile;

7. di comunicare il presente provvedimento al comune di Fiesse, alla Provincia di Brescia e all'Arpa della Provincia di Brescia;

8. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Gianni Ferrario

(BUR20100125)

**D.d.u.o. 20 novembre 2009 - n. 12280**

**Comune di Lacchiarella - Interventi ambientali area ex Omar (Petrol Dragon) - Impegno e liquidazione della somma di € 115.000 per la realizzazione del progetto operativo di bonifica**

(5.3.2)

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Premesso che:

- con deliberazione n. 7300 dell'11 dicembre 2001 la Giunta Regionale ha approvato l'atto transattivo intervenuto con numerose aziende con feritrici di rifiuti presso l'impianto Petrol Dragon di Caponago, successivamente trasferiti agli impianti ex Omar di Lacchiarella ed ex Procol Fertim di Dresano;

- detto accordo è stato altresì sottoscritto dalle Amministrazioni Comunali di Lacchiarella e Dresano;

Rilevato che:

- allo scopo specifico di introitare i risarcimenti convenuti, con l.r. n. 17/02 è stato istituito il cap. di entrata 2.1.160.5885;

- corrispondentemente è stato istituito il capitolo di uscita 4.9.4.2.144.5886 destinato, tra l'altro, coerentemente agli accordi intercorsi, al finanziamento di opere di riqualificazione e di ripristino ambientale del sito contaminato a cura del comune di Lacchiarella;

Preso atto che a seguito di vari incontri cui hanno partecipato il comune di Lacchiarella, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, la Camera di Commercio e Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo si è condiviso il progetto di inserire l'area ex Omar quale caso-studio del progetto pilota «Ripensare le aree produttive»;

Considerato che con d.d.u.o. Legale e Avvocatura n. 3757 del 16 aprile 2008 è stata impegnata e liquidata la somma di € 400.000 per lo studio di fattibilità per la riqualificazione e valorizzazione dell'area ex Omar nonché per la caratterizzazione delle matrici ambientali del sito medesimo;

Vista l'istanza comunale del 13 novembre 2009, acquisita agli atti regionali con prot. n. 23618 del 17 novembre 2009, tendente ad ottenere la copertura finanziaria di € 115.000 per la redazione

del progetto operativo di bonifica per il raggiungimento delle finalità di riqualificazione e valorizzazione dell'area ex Omar;

Ritenuto necessario che il comune di Lacchiarella proceda a rivedere le spese sostenute per la realizzazione del piano di caratterizzazione del sito e la predisposizione del progetto operativo di bonifica, per la verifica del corretto utilizzo delle somme assegnate dalla Regione Lombardia per il raggiungimento delle finalità sopra indicate;

Verificate la regolarità della documentazione presentata e la conformità della richiesta alle previsioni contenute in transazione;

Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 115.000 a favore del comune di Lacchiarella;

Vista la l.r. n. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso

#### Decreta

1. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 115.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 6.4.2.2.144.5886 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Comune di Lacchiarella (cod. 11003), per la redazione del progetto operativo di bonifica per il raggiungimento delle finalità di riqualificazione e valorizzazione dell'area ex Omar;

2. di stabilire che l'ente beneficiario è tenuto a compilare il file «QE.xls», fornito dell'ente erogatore, riportando le spese sostenute ed a trasmetterlo agli uffici preposti all'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile all'indirizzo di posta elettronica: *Aree\_contaminate@regione.lombardia.it*, nonché alla predisposizione dei moduli per le dichiarazioni delle spese sostenute, debitamente compilati dal Responsabili del procedimento;

3. di trasmettere copia del presente atto al comune di Lacchiarella, che dovrà garantire l'informazione ed un adeguato livello di pubblicità degli interventi, nel rispetto del principio di trasparenza ed economicità;

4. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Gianni Ferrario

(BUR20100126)

**D.d.u.o. 15 dicembre 2009 - n. 14026**

**Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, del progetto di gestione produttiva dell'ATEo12, sito in località «Fontana Bruna» del comune di Monticelli Brusati (BS)**

(5.1.0)

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1) di escludere, in relazione alle considerazioni riportate nell'Allegato 1), parte integrante del presente atto, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di gestione produttiva dell'ATEo12, sito in località «Fontana Bruna» del comune di Monticelli Brusati, presentato dalla ditta Boniotti Marco (c.f. BNTMRC55804F672Q), con sede legale in via Colombaia, 9, a Monticelli Brusati (BS), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno trovare puntuale recepimento nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della cava:

##### 1. Atmosfera

a. Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:

I) operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;

II) azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.

## 2. Acque

### 2.1 Acque superficiali

a. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06. Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

### 2.2 Acque sotterranee

a. Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, dovranno essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.

## 3. Rumore

a. L'Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal d.p.c.m. 1 marzo 1991.

b. Entro un anno dall'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica da parte del comune di Monticelli Brusati, la ditta dovrà effettuare una Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti acustici, la ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.

## 4. Suolo

a. Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose dovranno essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.

b. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, dovrà essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

c. La ditta dovrà segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

## 5. Rifiuti

a. Le aree eventualmente interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi dovranno essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

b. L'eventuale riutilizzo di scarti di lavorazione presso ditte esterne dovrà essere effettuato conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

## 6. Paesaggio

a. Dovranno essere realizzate adeguate misure di mitigazione dell'impatto visivo, attraverso tecniche quali, ad esempio, l'ossidazione artificiale dei fronti di cava, il rinverdimento e la piantumazione di essenze arboree.

## 7. Viabilità

a. Dovrà essere realizzata idonea viabilità di accesso all'Ambito, al fine di mantenere l'attività estrattiva indipendente dal contesto urbanistico delle frazioni di Parmezzana e Foina.

## 8. Recupero ambientale

a. Il recupero ambientale al termine dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della provincia di Brescia.

b. La destinazione finale sarà a uso naturalistico.

2) di trasmettere il seguente decreto: alla ditta Boniotti Marco, alla Provincia di Brescia, alla Comunità Montana Sebino Bresciano e al comune di Monticelli Brusati (BS);

3) di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/);

5) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Gianni Ferrario

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA  
PROGETTO DI GESTIONE PRODUTTIVA DELL'ATEo12  
COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI (BS)  
ALLEGATO TECNICO**

### 1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto in questione riguarda il proseguimento dell'attività estrattiva nell'ATEo12, individuato nel Piano cave della Provincia di Brescia – Settori argille, pietre ornamentali e calcari, la cui variazione e rettifica è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale del 19 marzo 2008, n. 582, attualmente vigente.

Le principali caratteristiche dell'Ambito, tratte dal già citato Piano cave, sono sintetizzate nella tabella sottostante.

<b>Ambito Estrattivo</b>	<b>ATEo12</b>
Comune interessato	Monticelli Brusati
Carta tecnica regionale (scala 1:10.000)	D5a4
<b>Caratteristiche dell'ambito</b>	
Tipo di materiale	Maiolica e pietrischi derivati come residui
Giacitura rappresentativa della roccia	Travepoggio (180/220°N 20°)
Superficie (m <sup>2</sup> )	5.900
Quota di riferimento (m s.l.m.)	Max 415 Min 345
Vegetazione e uso del suolo	Formazioni boschive termofile naturaliformi
Accessibilità	Inesistente e da realizzare in modo preventivo
Vincoli esistenti	Vincolo ex l.r. 8/76 e s.m.i.
<b>Previsioni di piano</b>	
Durata (anni)	20
Produzione totale primo decennio (m <sup>3</sup> )	Attività esistenti: 0 Nuove attività: 20.000 Risarcimento*: 10.000 Serbatoio: 2.000
Produzione totale secondo decennio (m <sup>3</sup> )	Attività esistenti: 0 Nuove attività: 20.000 Risarcimento*: 10.000 Serbatoio: 2.000
Prescrizioni tecniche per la coltivazione	Secondo N.T.A. Piano Cave
Destinazione finale prevista	Naturalistica
Modalità di recupero	Secondo N.T.A. Piano Cave
Prescrizioni tecniche per il recupero	-
Ulteriori prescrizioni	Andrà preventivamente realizzata idonea viabilità di accesso al fine di mantenere l'attività estrattiva indipendente dal contesto urbanistico delle frazioni di Parmezzana e Foina. La coltivazione del fronte cava dovrà essere progettata in modo tale da orientare il più possibile il fronte medesimo all'interno del fianco orografico destro della Valle della Croce, in modo da mitigare l'impatto visivo offerto allo sguardo dalla località Foina. L'attività estrattiva non è consentita a quote inferiori dell'attuale piazzale di cava e deve essere finalizzata al ripristino ambientale di tipo naturalistico. In tutte le fasi della lavorazione è assolutamente vietato l'impiego dell'esplosivo.

\* L'autorizzazione allo scavo è subordinata al progetto di gestione dell'Ambito di cui all'articolo 11 della l.r. 14/98 che preveda, oltre agli interventi di recupero ambientale richiesti per legge, anche specifici interventi di risarcimento ambientale realizzati secondo quanto prevede la d.c.p. n. 42/1999.

Tutta l'area è di proprietà del proponente, che è l'unica ditta che esercita l'attività estrattiva nell'Ambito.

La coltivazione avverrà in due fasi, per ribassamento; durante la prima fase, di durata pari a 4 anni, è prevista l'estrazione di 4.998 m<sup>3</sup>, mentre durante la seconda fase, di durata pari a 5 anni, si estrarranno 4.638 m<sup>3</sup> di materiale.

Le operazioni di scavo saranno eseguite mediante escavatore meccanico dotato di martello demolitore, mentre la lavorazione del materiale sarà manuale, pertanto non sono previsti impianti di lavorazione.

Successivamente all'attività di escavazione saranno realizzate le opere di recupero ambientale, come previsto dal Piano cave.

### 1.1 Dimensione del progetto

L'Ambito Territoriale Estrattivo in questione si sviluppa su un'area complessiva pari a 5.900 m<sup>2</sup>, inferiore alla superficie da considerare ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale fissata dall'allegato III, punto s), del d.lgs. 152/06, data dalla somma delle aree destinate all'estrazione di inerti e di quelle destinate agli impianti di lavorazione e trasformazione, allo stoccaggio del materiale inerte e alle strutture di servizio e pari a 20 ha.

Il volume annuo di materiale da estrarre, da considerare ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale fissata dall'all. 3, punto s) del d.lgs. 152/2006, pari a 500.000 m<sup>3</sup>, è di circa 1.000 m<sup>3</sup>/annui, in conformità alle previsioni del piano cave della provincia di Brescia.

Dal punto di vista geometrico, sono previsti, al termine della coltivazione, gradoni di altezza massima pari a 10 m, con pedate conformi a quanto disposto dalle Norme Tecniche del Piano cave.

### 1.2 Cumulo con altri progetti

Per valutare i possibili impatti cumulativi con altri progetti si è proceduto considerando sia progetti assimilabili a quello in

esame, ubicati a una distanza massima di 5 km dall'ATEo12, ritenuta sufficientemente cautelativa per valutare i possibili effetti derivanti dall'attività estrattiva, in particolare relativi all'inquinamento atmosferico e acustico, sia altre tipologie di progetti sottoposti alle procedure di VIA, relativi ad attività con significativi impatti sull'ambiente, per i quali si sono presi in considerazione i territori del comune interessato dal progetto e di quelli limitrofi: Iseo, Polaveno, Ome, Rodengo Saiano, Passirano e Provaglio d'Iseo, tutti in provincia di Brescia.

Non sono presenti Ambiti Territoriali Estrattivi individuati dalla vigente pianificazione della provincia di Brescia, posti a distanza inferiore a 5 km dall'ATE in esame.

I progetti sottoposti alle procedure di VIA, sono i seguenti:

- progetti sottoposti a VIA nazionale:
  - raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia;
  - progetto di realizzazione all'interno dello stabilimento petrolchimico di Mantova di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 780 MWe alimentato a gas naturale, che interessa, in parte, i comuni di Passirano e Rodengo Saiano;
- progetti sottoposti a VIA regionale:
  - acquedotto comprensoriale dell'Alta e Media Valle Trompia nei comuni di Bovegno, Pezzaze, Tavernola sul Mella, Macherno, Gardone Val Trompia, Polaveno, Sarezze, Lumezane e Villa Carcina;
  - discarica controllata di rifiuti inerti e speciali derubricati inerti nei comuni di Castegnato, Passirano e Ospialetto, situata a distanza pari a circa 8 km dall'ATEo12;
  - discarica controllata di II categoria tipo B per i rifiuti non pericolosi sita in località Fantecolo nel comune di Provaglio d'Iseo, a circa 4 km dall'ATE in questione.

#### 1.2.1 Valutazione dei potenziali impatti cumulativi

Sono stati considerati i potenziali effetti cumulativi relativamente agli impatti più rilevanti determinati dalle attività estratti-

ve, che riguardano la falda, la viabilità, l'inquinamento atmosferico e il rumore.

Considerata l'assenza di ATE a distanza inferiore a 5 km da quello in esame, la tipologia e la distanza degli altri progetti sottoposti alle procedure di VIA, l'effetto cumulativo degli impatti si può considerare trascurabile.

Infatti gli unici progetti che potrebbero comportare effetti cumulati, in particolare per quanto concerne il traffico da mezzi pesanti, sono costituiti dalle discariche, che però sono situate a notevole distanza dall'ATEo12 e, per di più, su direttrici di traffico differenti.

Tra l'altro si segnala che la realizzazione di infrastrutture viarie attualmente in progetto, quali il raccordo autostradale A4-Valtrompia, comporterà presumibili benefici dal punto di vista viabilistico per tutta l'area considerata.

### 1.3 Utilizzo di risorse naturali

Oltre all'ovvio consumo di materiale inerte, la cui estrazione costituisce l'oggetto stesso dell'attività in progetto, l'attività estrattiva comporta il consumo di energia, mentre non sono previsti consumi idrici.

L'energia, esclusivamente di tipo termico, è utilizzata per il funzionamento della pala meccanica per la movimentazione del materiale: considerati i ridotti quantitativi estratti e la frequenza di utilizzo della pala (1-2 volte/settimana), i consumi energetici si possono ritenere non rilevanti.

### 1.4 Produzione di rifiuti

La produzione di rifiuti riguarda essenzialmente gli scarti di lavorazione, che saranno ceduti ad altre imprese per il riutilizzo.

### 1.5 Inquinamento e disturbi ambientali

#### 1.5.1 Atmosfera

In base alla delibera di Giunta regionale del 2 agosto 2007 n. 5290, il comune di Monticelli Brusati è classificato in «Zona C1 - Zona prealpina e appenninica», appartenente alla «Zona C», caratterizzata da concentrazioni di PM10 in generale più limitate, minore densità di emissioni di PM10 primario, NO<sub>x</sub>, COV antropico e NH<sub>3</sub>, importanti emissioni di COV biogeniche, orografia montana, situazione meteorologica favorevole alla dispersione degli inquinanti e bassa densità abitativa.

Le uniche emissioni derivanti dall'attività sono costituite dalle polveri, generate dall'attività di scavo, eseguita con frequenza limitata a 2-3 giorni all'anno, e dalla movimentazione del materiale inerte estratto.

#### 1.5.2 Acqua

Non è previsto l'utilizzo di acqua per l'attività in progetto.

#### 1.5.3 Rumore

Il comune di Monticelli Brusati non ha, ad oggi, approvato il Piano di Zonizzazione Acustica, pertanto, al fine di individuare i limiti acustici, si applicano le disposizioni di cui al d.p.c.m. 1 marzo 1991, in base al quale l'area in cui è ubicato l'ATE può essere classificata come «zona esclusivamente industriale», mentre per il territorio circostante si applicano i limiti generici. Tali limiti sono riportati nella tabella seguente.

Classe	Limite (dB(A))	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
Zona esclusivamente industriale	70	70
Tutto il territorio nazionale	70	60

I principali recettori sono costituiti da abitazioni, situate prevalentemente a una distanza minima di circa 200 m dall'ATE, verso ovest.

Non è mai stata effettuata una campagna di monitoraggio dell'impatto acustico generato dall'attività.

Le principali sorgenti di rumore derivanti dall'attività sono costituite dagli scavi, effettuati occasionalmente (2-3 giorni/anno) e dalla movimentazione dell'inerte, sia interna (effettuata con frequenza pari a circa 8 ore/settimana), sia esterna all'ATE.

Non sono previste opere di mitigazione dell'impatto acustico, anche alla luce del limitato prevedibile impatto. Si segnala, tuttavia, che i recettori più vicini all'Ambito sono situati sul lato opposto del costone montuoso su cui si è collocato l'ATE, pertanto è presente una schermatura naturale.

### 1.5.4 Suolo e sottosuolo

L'area oggetto dell'intervento è inserita nell'area delle Prealpi bresciane, lungo il versante orografico destro del torrente Valle Fontana. Oltre a questo, nei dintorni dell'Ambito è presente il torrente Crosette, situato a distanza pari a circa 400 m a ovest dell'Ambito.

Lo scavo avverrà su versante, pertanto la falda non sarà interessata dalle attività in progetto.

Per quanto concerne il suolo, i possibili impatti sono rappresentati da accidentali sversamenti di sostanze pericolose, quali oli e carburanti utilizzati per le operazioni di movimentazione del materiale inerte.

A tal riguardo si specifica che non sono presenti serbatoi per oli e carburanti.

### 1.5.5 Paesaggio

La zona in cui è ubicato l'ATEo12 è individuata nel PTCP della provincia di Brescia come area sterile. Le aree prossime all'ATE sono caratterizzate dalla presenza di boschi, prati, pascoli e di vegetazione naturale spontanea.

Come già indicato, il progetto prevede escavazione su versante, rendendo pertanto visibile l'intervento, con conseguente impatto sul paesaggio. Si segnala che la scheda relativa all'ATEo12 inserita nel vigente Piano cave di Brescia prevede specifiche prescrizioni al fine di mitigare l'impatto visivo dell'attività.

### 1.5.6 Flora e fauna

L'area interessata dal progetto non rientra nell'elenco delle aree prioritarie per la biodiversità individuate dalla Regione Lombardia, né è interessata da elementi individuati dalla rete ecologica regionale.

L'area è parzialmente interessata da un vincolo ai sensi della l.r. 8/76, per il quale il richiedente ha ottenuto lo svincolo dalla Provincia di Brescia con a.d. 5/2000. È in corso di istruttoria l'iter per il rinnovo dello svincolo.

A distanza inferiore a 5 km dall'ATE è presente il SIC e ZPS «Torbiere d'Iseo», situato a circa 4,5 km verso ovest. Data la distanza di tale sito dall'ATE e dal momento che le vie di comunicazione potenzialmente utilizzate dai mezzi di cava non sono prossime al sito stesso, è ipotizzabile che tale SIC non sarà interessato dall'attività.

### 1.5.7 Mobilità

L'ATE oggetto della presente verifica è servito da un'unica arteria principale, la S.P. BS 47 «Camignone - Monticelli», distante circa 1,7 km. Tale strada collega l'Ambito con la ex S.S. BS 510 «Sebina orientale», situata a circa 5 km dall'ATEo12.

La stima dell'impatto sul traffico derivante dall'attività in progetto, effettuata considerando la produzione annuale, il volume potenziale trasportabile da un camion e i giorni lavorativi, porta a prevedere in media circa 2-3 camion/settimana, per una media di circa 1 passaggio giornaliero (considerando il transito in entrata e in uscita). Tale dato è in linea con l'attuale volume di traffico dovuto all'attività.

L'accesso all'Ambito avviene tramite strada sterrata privata.

In base ai dati appena esposti, si può presumere che l'attività in questione avrà un impatto sul traffico di entità non significativa.

### 1.5.8 Salute

Gli interventi estrattivi non comportano particolari problemi sulla salute, vista l'assenza di utilizzo di sostanze pericolose o tossiche nei processi produttivi.

### 1.6 Rischio di incidenti

In base a quanto indicato nella relazione geologica allegata alla documentazione presentata dal proponente, il sito in esame è caratterizzato dalla presenza di un ammasso roccioso stabile e i calcoli di stabilità del versante hanno evidenziato condizioni compatibili con l'intervento in questione.

## 2. LOCALIZZAZIONE

È necessario premettere che la localizzazione dell'Ambito è stata già valutata e decisa in sede di approvazione del Piano cave provinciale da parte del Consiglio regionale. Per tale motivo non è possibile prevedere localizzazioni alternative a quella proposta.

### 2.1 Utilizzo attuale del territorio

L'ATE è situato nella porzione settentrionale del territorio comunale di Monticelli Brusati, sul versante orientale del rilievo

«Colmetto», sul fianco orografico destro del fosso Valle Fontana, e dista 160 m, in direzione est, dalla frazione «Gaiana». La zona in esame fa parte delle Prealpi bresciane.

La viabilità di servizio dell'ATE è costituita da una strada sterzata che collega l'Ambito alla viabilità locale. L'infrastruttura viaria più importante situata in prossimità dell'Ambito è la S.P. BS 47 «Camignone – Monticelli», distante circa 1,7 km.

L'area è già destinata all'attività estrattiva: il progetto non prevede ampliamenti della superficie già coltivata. Le aree limitrofe sono destinate a bosco, prato e pascolo.

Come già anticipato, l'area è in parte interessata da un vincolo ai sensi della l.r. 8/76 e s.m.i.

La destinazione d'uso al termine della coltivazione prevista dal Piano cave è di tipo naturalistico.

## 2.2 Caratteristiche delle risorse naturali

Dal punto di vista idrologico l'area è interessata dalla presenza di due vasi irrigui:

- torrente Valle Fontana, confinante con l'ATE;
- torrente Crosette, situato a distanza pari a circa 400 m a ovest dell'Ambito.

L'area è caratterizzata dalla presenza di formazioni geologiche di maiolica, mentre la copertura è costituita da sabbie limose frammentate a clasti polimerici, di spessore inferiore ai 2 m.

Il limitato spessore dello strato superficiale, le caratteristiche geomorfologiche e la ridotta zona di carico idrico non consentono lo sviluppo di una falda freatica significativa.

## 2.3 Capacità di carico

In base a quanto indicato nell'Allegato V al d.lgs. 4/08, è presente un elemento di criticità, in quanto l'area in esame è situata in zona montuosa ed è caratterizzata dalla presenza di aree forestali.

## 3. IMPATTI POTENZIALI

### 3.1 Portata dell'impatto

La portata dell'impatto è cautelativamente riferibile a un'area di circa 5 km di raggio dal perimetro dell'ATE.

In tale area la densità abitativa è compresa tra 400 e 500 abitanti/km<sup>2</sup>.

### 3.2 Natura transfrontaliera dell'impatto

Il progetto non comporta prevedibili impatti di natura transfrontaliera.

### 3.3 Grandezza e complessità dell'impatto

L'impatto derivante dall'attività può essere considerato di due tipi:

- l'impatto derivante dall'attività di cava e di lavorazione degli inerti, che può essere considerata alla stregua di una sorgente puntiforme, per la quale è cautelativamente ipotizzabile un'area di ricaduta di dimensioni pari a circa 2 km dal perimetro dell'ATE;
- l'impatto derivante dalla movimentazione del materiale inerte dal sito di escavazione all'esterno, sorgente di tipo lineare con estensione pari a circa 12 km (fino al raccordo con l'A4) dall'area in esame.

Le distanze considerate sono state ritenute sufficienti per valutare l'area massima su cui ricadrà un significativo impatto derivante dal progetto.

### 3.4 Probabilità dell'impatto

Gli impatti più probabili sono quelli sul paesaggio, mentre, considerando i dati qualitativi e quantitativi sull'attività, gli impatti sulle altre componenti risultano di probabilità inferiore, a esclusione di eventi accidentali non prevedibili.

### 3.5 Durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

I potenziali impatti derivanti dall'attività avranno durata pari a quella prevista per l'attività estrattiva, fino a ultimazione del recupero ambientale, verosimilmente coincidente con il termine di vigenza del Piano cave (2021).

Relativamente alla frequenza, l'attività sarà svolta saltuariamente, per quanto riguarda le lavorazioni meccaniche (2-3 giorni/anno), mentre quotidianamente, relativamente alle lavorazioni manuali.

Gli unici impatti che risultano irreversibili sono quelli dati dal consumo di suolo. Occorre però sottolineare che tale tipologia di

impatto è direttamente connessa all'attività vera e propria, pertanto è solamente possibile un'azione mitigativa, volta a un corretto recupero ad attività cessata.

## 4. PRESCRIZIONI

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, specifiche per comparto ambientale, ulteriori a quelle che saranno eventualmente previste negli specifici atti autorizzativi della Provincia di Brescia e a quelle previste dal vigente Piano cave della Provincia di Brescia – Settori merceologici argilla, pietre ornamentali e calcari e dalla vigente normativa.

### 4.1 Atmosfera

a. Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:

I) operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;

II) azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.

### 4.2 Acque

#### 4.2.1 Acque superficiali

a. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06. Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

#### 4.2.2 Acque sotterranee

a. Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, dovranno essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.

### 4.3 Rumore

a. L'Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal d.p.c.m. 1 marzo 1991.

b. Entro un anno dall'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica da parte del comune di Monticelli Brusati, la ditta dovrà effettuare una Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti acustici, la ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.

### 4.4 Suolo

a. Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose dovranno essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.

b. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, dovrà essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

c. La ditta dovrà segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

### 4.5 Rifiuti

a. Le aree eventualmente interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi dovranno essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

b. L'eventuale riutilizzo di scarti di lavorazione presso ditte esterne dovrà essere effettuato conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

### 4.6 Paesaggio

a. Dovranno essere realizzate adeguate misure di mitigazione dell'impatto visivo, attraverso tecniche quali, ad esempio, l'ossi-

dazione artificiale dei fronti di cava, il rinverdimento e la piantumazione di essenze arboree.

#### 4.7 Viabilità

a. Dovrà essere realizzata idonea viabilità di accesso all'Ambito, al fine di mantenere l'attività estrattiva indipendente dal contesto urbanistico delle frazioni di Parmezzana e Foina.

#### 4.8 Recupero ambientale

a. Il recupero ambientale al termine dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della provincia di Brescia.

b. La destinazione finale sarà a uso naturalistico.

(BUR20100127)

(5.3.1)

**D.d.u.o. 23 dicembre 2009 - n. 14380**

**Diniego all'approvazione, del documento «risultati della caratterizzazione e dell'analisi di rischio dell'area «Cava Paravicini - F.lli Zia», sita nei Comuni di Bovisio Masciago e Varedo, per la parte di proprietà Baldan, ai sensi dei commi 4 e dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di diniegare, ai sensi dei commi 4 e dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'approvazione del documento «Risultati della caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio dell'area «Cava Paravicini - F.lli Zia», sita nei Comuni di Bovisio Masciago e Varedo, per la parte di proprietà Baldan, presentato dalla Società Baldan s.r.l., per le motivazioni espresse dalla Conferenza di Servizi nelle sedute del 10 settembre 2009 e 14 dicembre 2009 i cui verbali costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegato 1 e 2) (omissis);

2. di dare atto che ai fini della riqualificazione ambientale e territoriale dell'area in argomento, la Conferenza di Servizi, ha determinato di aprire un nuovo iter procedimentale finalizzato alla risoluzione delle criticità ambientali evidenziate dalla caratterizzazione effettuata sul sito;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Bovisio Masciago e Varedo, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza e Brianza e alla signora Baldan Daniela;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Gianni Ferrario

(BUR20100128)

(5.3.1)

**D.d.u.o. 23 dicembre 2009 - n. 14391**

**Autorizzazione alla Società Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti dal «progetto esecutivo degli interventi integrativi di bonifica» per l'area interessata dallo sversamento dell'oleodotto 8» «Sannazzaro-Rho», ubicata nei Comuni di Abbiategrasso e Morimondo in provincia di Milano**

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di approvare il «Progetto esecutivo degli interventi integrativi di bonifica», trasmesso con nota del 2 dicembre 2009 prot. CS/199, e contestualmente autorizzare la società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing alla realizzazione degli interventi di bonifica previsti per l'area interessata dallo sversamento dell'oleodotto 8» «Sannazzaro-Rho», ubicata nei comuni di Abbiategrasso e Morimondo (MI);

2. di dare atto che la società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing dovrà recepire integralmente le osservazioni e prescrizioni di cui alle determinazioni conclusive riportate nel verbale del citato Gruppo di Lavoro del 15 dicembre 2009, nonché nel

parere del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino del 23 dicembre 2009, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegati 1 e 2) (omissis);

3. di stabilire in € 47.000 (quarantasettemila), pari al 20% dell'ammontare del quadro economico degli interventi, l'ulteriore garanzia da prestarsi a favore della Regione Lombardia per la corretta esecuzione delle operazioni di bonifica approvate, in osservanza a quanto previsto dalla d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

4. di dare atto che la società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing dovrà trasmettere agli Enti costituenti il Gruppo di Lavoro, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui al progetto ed alla tempistica delle operazioni;

5. di dare atto che spettano alla Provincia di Milano e all'ARPA Lombardia le attività di controllo, di cui all'art. 248, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

6. di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i dd.d.u.o. 2047/2006 - 10275/2006;

7. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Abbiategrasso e Morimondo, all'ARPA Lombardia competente per territorio, all'ASL competente per territorio e alla società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing S.p.A.;

8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

9. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Gianni Ferrario